

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1750

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PRODI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Presentato il 3 ottobre 2006

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1750} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PRODI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Presentato il 3 ottobre 2006

ONOREVOLI DEPUTATI! -

L'articolo 1, rubricato: *“Accertamento contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria”*, introduce, con il comma 1, taluni interventi indirizzati ad una più efficiente gestione dei processi connessi all'accertamento ed alla liquidazione dei tributi, con conseguente miglioramento della capacità di controllo.

La completezza, la qualità e la disponibilità tempestiva dei dati del settore accise sono, allo stato attuale, fortemente influenzate dalla presentazione cartacea dei documenti - posto che la presentazione telematica è effettuata su base volontaria - ed anche dalla disomogeneità dei prospetti riepilogativi periodici presentati dagli operatori. La telematizzazione dello scambio di informazioni costituisce presupposto indispensabile per la semplificazione dei processi, per la riduzione/velocizzazione degli adempimenti e dei costi connessi nonché per la razionalizzazione dei flussi informativi tra amministrazione ed utenza e tra amministrazione ed enti esterni. La razionalizzazione dei flussi informativi prevede di ricomprendere i dati da fornire - sempre per via telematica - ad altri enti. Di conseguenza, le informazioni, desunte nell'ambito dei nuovi processi di gestione, forniranno un monitoraggio più tempestivo dei flussi di settore, di cui beneficeranno anche altre amministrazioni, in particolare MSE ed enti territoriali.

Le attività di telematizzazione degli adempimenti e la contemporanea razionalizzazione dei flussi sono già in corso per le procedure sottoelencate, ma la loro completa attuazione è condizionata dall'adesione degli utenti alla modalità di presentazione telematica:

- *Procedure telematiche per il controllo della circolazione dei prodotti in sospensione di accisa.* - Tali procedure anticipano quanto previsto dal progetto comunitario EMCS (Excise Movement Control System).

- *Presentazione telematica delle dichiarazioni per i settori metano ed energia elettrica.* Ad oggi, un'elevata percentuale delle dichiarazioni in parola è presentata su supporto elettronico (floppy disk). Imporre un graduale passaggio alla modalità telematica non comporta sostanziali modifiche organizzative per gli operatori economici.

- *Presentazione telematica dei prospetti riepilogativi per oli minerali ed alcoli.* Le procedure telematiche relative sono state positivamente sperimentate con l'utenza esterna.

Dall'entrata in vigore della disciplina sui depositi fiscali ai fini IVA, istituiti ad opera dell'articolo 1, comma 2, lett. i), della legge 18 febbraio 1997, n.28, mediante inserimento dell'articolo 50-bis nel decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, si sono, nel tempo, stratificate alcune problematiche connesse soprattutto alla gestione dei predetti impianti, in ordine alle quali sia gli operatori che le strutture di controllo dell'amministrazione finanziaria hanno interesse a che si pervenga a soluzioni univoche, al fine di evitare fenomeni elusivi che potrebbero conseguire da una non corretta applicazione dell'istituto in parola.

Considerata l'entità delle possibili attività elusive, si rende opportuna l'adozione di un'apposita norma che preveda, come sancito dal comma 2, per le imprese esercenti magazzini generali, per quelle esercenti depositi franchi, per le imprese operanti nei punti franchi, per i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa e per i depositi doganali, l'obbligatorietà di una preventiva comunicazione dell'avvio dell'attività di “deposito fiscale ai fini IVA” agli uffici delle dogane e delle entrate territorialmente competenti.

Ciò anche al fine, qualora detti soggetti non abbiano i presupposti di affidabilità con riferimento alla natura giuridica (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative o enti) ed alla consistenza del capitale ovvero del fondo di dotazione (non inferiore a 516.456,89 euro), di permettere all'Agenzia delle dogane la valutazione circa la congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci, anche ai fini IVA.

Al comma 3, in applicazione del regolamento (CE) n.1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, stabilisce che l'autorità doganale deve procedere al blocco delle merci nell'ipotesi in cui abbia il sospetto che la medesima merce, che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del predetto regolamento, violi un diritto di proprietà intellettuale. In caso di merce di cui sia accertata la contraffazione, sulla base della normativa nazionale, l'autorità doganale deve procedere al sequestro della merce, provvedendo a darne notizia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 347 del c.p.p., trattandosi di fattispecie penalmente rilevante.

L'Autorità Giudiziaria convalida il sequestro effettuato dalla dogana provvede alla custodia delle merci sequestrate. In tale fase, di regola, l'autorità giudiziaria non dispone la distruzione delle merci, fatta eccezione per quelle deperibili. La distruzione delle merci è disposta dalla predetta Autorità Giudiziaria solo a seguito di sentenza passata in giudicato.

La procedura ordinaria descritta comporta dei problemi connessi al magazzinaggio e deposito delle merci di cui sia accertata la contraffazione.

Invero, da un lato, l'Agenzia delle dogane, a seguito dell'effettuazione dei sequestri negli spazi doganali, deve risolvere il problema dell'individuazione dei depositi e terminali ove stoccare le merci e, dall'altro, il Ministero della giustizia deve sopportare le spese di custodia, prima di rivalersi, ove possibile, su coloro che hanno commesso l'illecito.

L'articolo 11 del citato regolamento n.1383/2003 prevede una procedura semplificata, da adottarsi "ai sensi della normativa nazionale", previo consenso del titolare del diritto e con l'autorizzazione del dichiarante, del detentore o del proprietario delle merci, finalizzata a distruggere le merci medesime, in tempi brevi, sotto controllo doganale, *ancor prima che sia accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale*.

E' di tutta evidenza l'utilità, per l'amministrazione, della predetta procedura semplificata, la quale collocandosi in un momento antecedente a quello dell'accertamento dell'esistenza della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, consentirebbe di ridurre gli attuali problemi connessi al magazzinaggio e deposito delle merci sopra descritti.

Inoltre, la medesima procedura avrebbe effetti positivi anche per il titolare del diritto di proprietà intellettuale nonché per il dichiarante, detentore o proprietario delle merci.

Il primo soggetto, infatti, pur dovendo sopportare i costi connessi alla distruzione della merce, avrebbe il vantaggio della distruzione della merce in tempi brevi, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Il secondo soggetto, pur dovendo sopportare il danno economico conseguente all'abbandono delle merci, avrebbe il vantaggio di non rischiare di essere sottoposto a procedimento civile o penale.

I costi di distruzione delle merci sono a carico del titolare del diritto, tenuto conto degli effetti positivi per tale soggetto derivanti dalla procedura in argomento ed in considerazione che il medesimo articolo 11 del regolamento comunitario prevede tale circostanza. Per la disciplina di dettaglio della procedura, il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministri della giustizia e dello sviluppo economico.

Il successivo comma 5 ha come finalità il potenziamento delle attività di verifica e controllo per un più efficace contrasto alle frodi IVA, in particolare, verso le operazioni intracomunitarie, interessate, spesso, da sofisticati meccanismi di frode, quali ad esempio le cosiddette "frodi carosello".

Per migliorare le capacità di intervento nello specifico settore, sono precisate le disposizioni applicabili per l'autorizzazione all'accesso, da parte dei funzionari doganali, presso gli istituti di credito, l'amministrazione postale e gli altri enti di cui al n.7) dell'articolo 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Viene, inoltre, individuato il Direttore regionale dell'Agenzia delle dogane quale soggetto abilitato a rilasciare le prescritte autorizzazioni.

Il comma 6, al fine di rafforzare le disposizioni antielusive di cui all'articolo 110, commi 10 e 11 del TUIR, nella prospettiva di assicurare una più efficace attività di contrasto all'evasione e/o elusione internazionale, inserisce, attraverso l'introduzione del comma 10-bis, anche le prestazioni di servizio rese da professionisti domiciliati in paradisi fiscali tra le ipotesi di ineducibilità dei componenti negativi di reddito.

In relazione all'obbligo di inviare telematicamente i contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, il comma 7 specifica che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno stabilite le modalità di invio dei predetti contratti, nonché dei diritti di sfruttamento dell'immagine derivanti dai contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti stessi.

La modifica proposta al comma 8 inasprisce la vigente disciplina sulle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto, prevedendo che la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi, viene disposta qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

Nel contrastare il fenomeno delle frodi dirette ad evadere l'Iva dovuta sull'immatricolazione o la voltura di provenienti dall'area intracomunitaria, il comma 9 prevede che, in occasione della prima cessione interna, la richiesta di immatricolazione o di voltura debba essere accompagnata dalla presentazione di un apposito modello F24, dal quale risulti l'assolvimento dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno specifico mezzo importato. Naturalmente, onde evitare di introdurre deroghe non autorizzate alla disciplina di fonte comunitaria della liquidazione e del versamento dell'Iva, sono consentite la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti effettuati e l'utilizzazione del plafond (comma 10). Al comma 11, si rimanda ad un decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate la fissazione dei termini di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 ed i criteri di esclusione dall'applicazione dei commi medesimi.

La disposizione contenuta al comma 12 stabilisce la gratuità della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, avente ad oggetto la trasmissione telematica dei dati necessari per la verifica degli adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo.

Il comma 13 modifica l'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Detto articolo 35 prevede che le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni comunichino le informazioni relative alle somme di denaro liquidate a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati.

La medesima norma prevede che il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato, vengano definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia ed introduce come nuovo canale di trasmissione la posta elettronica certificata.

Essendo inopportuna l'utilizzazione di tale canale per il fatto che i medesimi soggetti già effettuano da anni trasmissioni di dati all'Anagrafe tributaria utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, si è provveduto ad omogeneizzare le modalità tecniche di trasmissione utilizzate, evitando ai soggetti obbligati problemi gestionali dovuti all'uso di canali e regole di trasmissione diversi.

Il comma 13, quindi, prevede di utilizzare, per la trasmissione dei nuovi dati, i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, che sicuramente rappresenta uno strumento collaudato negli anni per l'invio di dati massivi.

Il comma 14 individua la finalità degli organismi preposti alla attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali allo scopo di raggiungere una consistente e significativa riduzione della base imponibile evasa, nonché al fine di contrastare l'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con paesi all'esterno del mercato comune.

In relazione al particolare impegno per il raggiungimento di questi obiettivi e alla onerosità della attività espletata, è previsto che una quota parte delle maggiori entrate derivanti da tale previsione, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad uno specifico fondo per finanziare, in favore del personale della amministrazione economico finanziaria, la concessione di incentivi all'esodo, alla mobilità territoriale, la indennità di trasferta e programmi di assunzione di personale qualificato. Le modalità di attuazione verranno determinate con contrattazione integrativa.

Il comma 15 prevede che, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il Governo proceda alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al riordino delle Agenzia fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La disposizione è finalizzata a razionalizzare l'amministrazione economico-finanziaria in funzione delle esigenze connesse al potenziamento delle attività di verifica e controllo della spesa pubblica nonché di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nell'ottica di un miglioramento della complessa struttura organizzativa del Dicastero, a seguito dell'intervenuto accorpamento.

L'articolo 2, rubricato: "*Misure in materia di riscossione*", elimina, con il comma 1, la previsione secondo cui la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione di Riscossione s.p.a. deve essere necessariamente costituita da dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. Ciò, in considerazione delle possibili difficoltà che possono sorgere a conciliare lo svolgimento dell'attività di dirigente generale dell'Agenzia delle entrate o dell'I.N.P.S. e quella di consigliere di Riscossione s.p.a.

Il comma 2 prevede che, nel caso in cui gli enti locali scelgano di svolgere in proprio ovvero di affidare a terzi esclusivamente l'attività di riscossione spontanea, gli agenti della riscossione provvedano ad effettuare la riscossione a mezzo ruolo con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, tale modifica, quindi, porterebbe l'aggio degli agenti della riscossione, in questi casi, in linea di massima intorno al 10%.

In tal modo, gli enti locali avranno la garanzia di poter procedere comunque al recupero coattivo delle loro entrate mediante le predette società, anche quando decidono di effettuare direttamente o tramite soggetti terzi la riscossione spontanea.

D'altronde, poiché lo svolgimento della sola riscossione coattiva si presenta particolarmente oneroso, la nuova disposizione assicurerà agli agenti della riscossione la possibilità di fruire di un livello di remunerazione adeguato all'onerosità dell'attività.

Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. La lettera a) modifica, anzitutto, alcune disposizioni relative all'individuazione dei soggetti incisi dall'onere dei compensi per l'attività degli agenti della riscossione (cfr. lett. a), nn. 1 e 2), compensi che attualmente sono a carico dell'ente creditore, tranne che per la ridotta quota (pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo) che oggi grava sui contribuenti che non adempiono entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento.

In particolare, viene introdotto il principio dell'integrale trasferimento del predetto onere dalla pubblica amministrazione ai debitori, evitando, così, di far impropriamente gravare sulla generalità dei cittadini costi che hanno il loro fondamento in inadempimenti compiuti dai soggetti iscritti a ruolo. Tale principio avrà come unica eccezione — oltre, ovviamente, a quella dei casi residuali nei quali l'iscrizione a ruolo non consegue ad un inadempimento (cfr. nuovo comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo. n. 112/1999) — l'ipotesi del pagamento effettuato dall'interessato entro i

60 giorni dalla notifica della cartella. In quest'ultimo caso, infatti, considerata la tempestività dell'adempimento da parte del debitore, la quasi totalità dell'onere in parola sarà a carico dell'ente creditore.

Con le modifiche di cui alla lettera a), n. 3, viene, invece, riconosciuta agli agenti della riscossione, in caso di mancato pagamento da parte del debitore, il diritto al rimborso delle spese vive di notifica delle cartelle di pagamento.

Correlativamente, la successiva lettera b) modifica l'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, allo scopo di prevedere che anche le somme rimborsate all'agente della riscossione a tale titolo (come quelle rimborsate a titolo di spese esecutive) devono essere restituite all'ente creditore in caso di diniego del diritto al discarico del credito iscritto a ruolo.

Con il comma 4 si introduce nell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, il comma 7-bis), nel quale si prevede, per le acquisizioni effettuate da Riscossione Spa del ramo d'azienda delle società concessionarie, il mantenimento della validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo a favore del cessionario, previa pubblicazione di un apposito avviso dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale.

In tale modo, viene individuata una soluzione già adottata nell'ordinamento in un'ipotesi simile, quella della cessione a banche di rami d'azienda (cfr. articolo 58 del T.U. bancario approvato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

Con il comma 5 si rimodulano le norme procedurali sulla remunerazione dell'attività di riscossione mediante ruolo successivamente al 1° ottobre 2006, in coerenza con il nuovo assetto del sistema delineato con il decreto-legge n. 203 del 2005.

In particolare, il criterio a suo tempo previsto per le società concessionarie dall'articolo 4, comma 119, della legge n. 350 del 2003 (cioè il mantenimento della vecchia remunerazione ad abitante servito stabilita dalla legislazione in vigore fino al 1999) non opererà nella ripartizione interna, tra le aziende divenute di proprietà di Riscossione s.p.a., del compenso complessivamente stabilito per l'attività di riscossione.

Il successivo comma 6 provvede ad estendere a tutti i pignoramenti presso terzi, con la sola esclusione dei crediti pensionistici, il procedimento speciale di espropriazione presso terzi mediante il quale Riscossione Spa e le sue partecipate sono in grado di incassare con maggiore rapidità il credito del debitore moroso.

Nel caso di inottemperanza, per qualunque motivo, all'ordine di pagamento, si prevede l'applicazione delle procedure ordinariamente stabilite nel codice di procedura civile.

Il comma 7, anche in considerazione del passaggio della titolarità del servizio di riscossione dai soggetti privati ad una società di proprietà pubblica (Riscossione Spa), estende alla materia della riscossione una facoltà riconosciuta in materia di accertamento all'Amministrazione finanziaria, prevedendo la possibilità, previa autorizzazione da parte del direttore generale di Riscossione Spa o delle società da questa partecipate, di accedere, in caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo superiori a venticinquemila euro, ai locali nei quali si svolgono attività commerciali, agricole, artistiche o professionali. In tal modo, gli ufficiali della riscossione potranno reperire atti e documenti che permettano di individuare gli eventuali crediti di cui sono titolari i soggetti morosi ed avviare, nei confronti dei loro debitori, la procedura di pignoramento presso terzi. Nel caso in cui il predetto accesso debba essere effettuato in locali che siano adibiti anche ad abitazione si prevede, in analogia a quanto già stabilito in materia di IVA, l'autorizzazione anche del procuratore della Repubblica. La preventiva autorizzazione alla quale è sottoposto (in analogia a quanto previsto in materia di accertamento) l'esercizio delle predette facoltà, assicura che lo stesso avvenga esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dalla legge.

Al fine di contrastare il fenomeno della cd. "evasione da riscossione", il comma 8 introduce, l'articolo 48-bis al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. L'articolo introdotto prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di erogare somme di importo superiore a diecimila euro, accertino se il beneficiario è moroso rispetto all'obbligazione di versamento derivante da un ruolo di ammontare pari almeno a tale importo. In caso affermativo, la circostanza

sarà segnalata al competente agente della riscossione affinché proceda al recupero del credito iscritto a ruolo.

Il comma 2 del nuovo articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973 rinvia, poi, ad un regolamento la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni sopra indicate.

I commi 9 e 10 riformulano il comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla riscossione della tariffa del servizio idrico integrato, al fine di meglio circoscriverne il contenuto. Per effetto delle modifiche apportate, i gestori di tale servizio potranno procedere alla riscossione volontaria con il mod. F24 ed a quella coattiva provvedendo all'iscrizione a ruolo dei corrispettivi non pagati spontaneamente.

La disposizione di cui al comma 11 introduce una norma di coordinamento che, per esigenze tecnico - normative, individua, in linea generale, Riscossione Spa e le società dalla stessa partecipate quali "agenti della riscossione". Tale denominazione, del resto, è stata già recentemente adottata dal legislatore, sia pure agli esclusivi fini di cui all'articolo 35, commi 25 e seguenti, del decreto legge n. 223 del 2006.

Il comma 12 ha il fine di consentire al contribuente di assolvere, su proposta dell'agente della riscossione, il debito iscritto a ruolo mediante compensazione con i crediti d'imposta dallo stesso vantati. Tale compensazione ha carattere volontario e, pertanto, la proposta dell'agente della riscossione non ha carattere vincolante.

Saranno, così, semplificati gli adempimenti del contribuente, che, se al contempo debitore e creditore di tributi, potrà accedere alla compensazione, realizzando, altresì, risultati positivi sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa.

La disposizione in commento delinea la procedura che verrà seguita per la proposta di compensazione, procedura che inizierà con una segnalazione telematica inviata dall'Agenzia delle entrate, prima dell'erogazione di un rimborso d'imposta, all'agente della riscossione. Quest'ultimo notificherà al contribuente la proposta in parola e informerà la predetta Agenzia dell'esito del suo tentativo.

All'agente della riscossione viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'operazione, mentre si rinvia ad apposito provvedimento la disciplina tecnica delle modalità di scambio di flussi telematici e di rendicontazione necessari ai fini di tale operazione.

Il comma 13, inserendo l'articolo 20-bis al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede l'applicazione del meccanismo di compensazione sopra descritto per il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate e, a seguito della stipula di apposita convenzione, anche nel caso in cui il beneficiario del credito iscritto a ruolo sia un'altra Agenzia fiscale ovvero un ente previdenziale. Tale estensione agevolerà notevolmente il debitore, che potrà usufruire di questa modalità di assolvimento del proprio debito con riferimento a obblighi di pagamento di diversa natura

Il comma 14 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, in materia di rappresentanza in giudizio, in modo da semplificare l'attività svolta dagli agenti della riscossione nei processi di esecuzione. Si consente, infatti, che gli agenti della riscossione siano rappresentati in giudizio dai dipendenti a ciò delegati, salvo che non sia necessario procedere all'istruzione della causa, anche nelle ipotesi di ricorso di terzi creditori per intervento nell'esecuzione e di citazione nell'espropriazione presso terzi. In tal modo, peraltro, si potrà conseguire un risparmio delle spese legali che gli stessi agenti della riscossione devono sostenere.

I commi 15 e 16 mirano a ricomprendere nel sistema dei versamenti unitari con compensazione, previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il pagamento dei contributi dovuti alle associazioni sindacali a carattere nazionale dai propri iscritti e dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti nei contratti di lavoro.

La disposizione uniforme, quindi, il pagamento dei contributi predetti con il sistema di riscossione già utilizzato per il versamento di altre entrate erariali, regionali e contributive, con gli indubbi benefici che derivano ai contribuenti, sia dall'utilizzo di una modulistica di versamento unificata, sia dalla possibilità di servirsi del sistema della compensazione.

L'articolo 3, rubricato: " *Recupero della base imponibile*", estende, attraverso la previsione del comma 1, anche agli immobili oggetto di contratti di leasing, la norma dell'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in virtù della quale, ai fini della determinazione del costo dei fabbricati strumentali, deve essere dedotto il costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. La previsione consente di ridurre l'ammontare ammortizzabile, così recuperando base imponibile. Il richiamato comma 7 dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, stabilisce, inoltre, che il valore delle aree e delle pertinenze sia accertato con apposita perizia di stima.

Il comma 2 modifica l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

A seguito dell'abolizione del credito d'imposta sugli utili societari prevista dalla riforma dell'imposizione societaria di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (istitutivo dell'IRES), è stata svuotata di contenuto la normativa recata all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con la quale era stata a suo tempo eliminata la possibilità che attraverso un'operazione di pronti contro termine, di riporto o di prestito di titoli il mutuatario o il cessionario a pronti – al quale sono fiscalmente imputati i dividendi erogati in vigenza del contratto in base al principio di cui all'articolo 89, comma 6 del TUIR – il contribuente potesse comunque ottenere il credito d'imposta su tali dividendi anche nel caso in cui il cedente a pronti ovvero il mutuante non avessero altrimenti avuto diritto al detto credito, neanche in via opzionale.

La mancata riproposizione, da parte del legislatore IRES, di una analoga disposizione diretta a regolamentare il trasferimento da un soggetto all'altro del regime di detassazione parziale (95%) dei dividendi di cui all'articolo 89 del TUIR – regime che, come noto, svolge ora la medesima funzione di eliminazione della doppia imposizione economica prima affidata al credito d'imposta – rende oggi possibile anche all'acquirente a pronti di titoli azionari di usufruire della detta detassazione per i dividendi ad esso imputabili incassati nel periodo coperto dal contratto, indipendentemente dal regime applicabile nei confronti del cedente.

Allo scopo, pertanto, di ristabilire un opportuno equilibrio all'interno del sistema impositivo, il comma 2 si inserisce sul precedente testo normativo, che viene aggiornato mediante sostituzione del riferimento alla spettanza del credito d'imposta con il riferimento al regime di non concorrenza al reddito imponibile nella misura del 95% previsto dall'articolo 89, comma 2, del TUIR.

Conseguentemente, per le nuove operazioni di pronti contro termine su titoli azionari (e le altre operazioni considerate), l'esclusione da tassazione sui dividendi staccati nel periodo di durata del contratto potrà essere riconosciuta all'acquirente a pronti cui gli stessi sono attribuiti ai fini fiscali solo quando il cedente a pronti rientri tra i soggetti che possono usufruire dello stesso regime di detassazione.

Il comma 3 stabilisce che la disposizioni del comma 4, dell'articolo 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 adegua l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura del 12,50 per cento, alla misura del 20 per cento.

I commi 5 e 6 introducono modifiche alle disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di stabilire la decorrenza di quanto disposto dai commi 9, 10 e 12, lett. a), dell'art. 36 del citato decreto-legge n. 223, in materia di riporto delle perdite, fermo restando l'applicazione dell'art. 37 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nelle ipotesi contemplate dalle medesime disposizioni.

Il comma 7 prevede il riconoscimento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no tax area) ai soggetti non residenti in Italia. Tale previsione è limitata al solo anno 2006 atteso che la predetta deduzione dal 2007 risulta, di fatto, abrogata a seguito dell'introduzione di specifiche detrazioni.

Il comma 8 è finalizzato a superare l'avvenuta abrogazione dell'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, effettuata mediante l'articolo 36, comma 31, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il citato articolo 188 del Tuir disciplinava la conversione in euro dei redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del Comune di Campione d'Italia dai contribuenti persone fisiche ivi residenti, stabilendo che la predetta conversione, relativamente a redditi non superiori a 200.000 franchi svizzeri, dovesse avvenire sulla base di un tasso convenzionale di cambio individuato con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione, pertanto, prevede l'inserimento, nel medesimo testo unico, di un nuovo articolo 188-bis, con cui disciplinare le modalità di conversione dei redditi in franchi svizzeri prodotti nel comune di Campione d'Italia a decorrere dall'anno 2007.

L'art. 188-bis è strutturato in tre commi, di cui il comma 1 stabilisce che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'art. 9, comma 2, del TUIR, ridotto forfetariamente del 20%.

Il comma 2 del nuovo art. 188-bis invece specifica che il pagamento delle imposte dovute deve avvenire in euro, mentre il comma tre stabilisce che la disciplina in questione trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia, iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

La previsione del comma 2 in esame, inoltre, disciplina la modalità di conversione in euro dei redditi in argomento relativamente all'anno 2006, considerando applicabile, per detto anno, l'articolo 188 del Tuir nel testo vigente al 3 luglio 2006, ossia prima dell'avvenuta abrogazione e rimandando, dunque, al tasso convenzionale di cambio individuato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 ottobre 2005, pari a 0,40515 euro per ogni franco svizzero. Il comma 12 modifica le disposizioni relative alle assegnazioni delle stock option di tipo individuale dal momento che vengono modificate le condizioni previste dal comma 2-bis dell'articolo 51 del Tuir. La non concorrenza alla formazione del reddito della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente - semprechè il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta - è sottoposta da una serie di condizioni. A tale riguardo la norma prescrive la necessità che l'opzione deve essere esercitata di fatto prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione. E' necessario, inoltre, che al momento dell'esercizio dell'opzione la società emittente le azioni da offrire sia quotata nei mercati regolamentati; ciò significa le nuove disposizioni agevolative non si applicano alle offerte di titoli non quotati. Ulteriori condizioni poste a carico del beneficiario sono quelle relative ad un possesso temporale minimo dei titoli dal momento che viene, infatti, richiesto che il beneficiario mantenga, per i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione, un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Se detti titoli oggetto di investimento sono ceduti prima che siano decorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui vi è la cessione dei titoli ovvero la costituzione in garanzia.

L'articolo 4, rubricato: "Disposizioni in materia di agricoltura", introduce le linee di intervento su cui si intende sviluppare l'azione di recupero del gettito fiscale in ambito agricoltura, ispirate da scelte di redistribuzione del carico fiscale, equità e semplificazione, ponendosi quale obiettivo principale quello di non aumentare la tassazione a carico degli operatori agricoli.

Il comma 1, in particolare, apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, in materia di contribuenti minimi in franchigia. In particolare, vengono considerati tali i produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di

inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 34 del citato d.P.R..

Il comma 2, al fine di procedere alla semplificazione di parte del processo burocratico in carico alle aziende agricole, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la dichiarazione presentata agli organismi pagatori ai fini della richiesta di contributo agricolo costituisca contestualmente denuncia ai fini del rispetto dell'adempimento "catastale" previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986. Ciò esonera il soggetto obbligato dalla presentazione della dichiarazione di variazione all'Agenzia del territorio. Per tale motivo la domanda presentata all'organismo pagatore dovrà essere completata anche con le informazioni necessarie ad assicurare l'aggiornamento delle banche dati catastali. Tra queste sono state previste anche quelle relative ai fabbricati compresi nell'azienda agricola, al fine di avere un ulteriore strumento di controllo sulla ruralità degli edifici e in ogni caso l'aggiornamento del catasto.

Gli organismi pagatori, coordinati da AGEA, predispongono quindi una proposta di aggiornamento catastale rilasciandone contestualmente ricevuta al soggetto dichiarante. Al fine di ridurre l'adempimento a carico dell'Agenzia del territorio e conseguentemente diminuire i relativi costi, è previsto che detta ricevuta, contenente i nuovi redditi dominicali ed agrari attribuiti alle particelle interessate dalle variazioni, costituisca notifica a tutti gli effetti per il soggetto dichiarante. Qualora questi sia persona diversa dal titolare dei diritti reali sugli immobili oggetto di variazione culturale l'Agenzia del territorio, dovrà provvedere ad effettuare la prevista notifica avvalendosi delle informazioni contenute nella dichiarazione medesima.

Attraverso l'infrastruttura informatica del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) la proposta di aggiornamento è trasmessa all'Agenzia del territorio che provvede a registrarla nella propria banca dati e a gestirne l'eventuale contenzioso. Viene altresì stabilito che gli effetti fiscali decorrano, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio dell'anno 2007. Al comma 3 viene previsto che, in sede di prima applicazione, l'Agenzia del territorio provvederà ad aggiornare la banca dati catastale sulla base delle informazioni contenute nelle dichiarazioni presentate ad AGEA per l'anno 2006. Tali redditi che verranno notificati ai soggetti titolari di diritti reali degli immobili variati dall'Agenzia del territorio avvalendosi delle informazioni contenute nelle dichiarazioni avranno decorrenza, in deroga alle vigenti normative, dal 1° gennaio 2006. E' previsto che in tali casi non siano applicate le sanzioni dovute per la mancata dichiarazione in catasto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In conclusione con la norma proposta ci si propone di raggiungere il duplice scopo di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e promuovere l'interscambio e l'allineamento delle banche dati tra enti/amministrazioni che, pur perseguendo finalità diverse, intervengono per diversi aspetti sul governo e gestione del territorio.

Il comma 4 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'Agea, la definizione delle modalità tecniche e operative di interscambio tra le due Agenzie.

Altro aspetto rilevante è quello contenuto nel quinto comma dell'articolato che tende a far emergere i redditi dei fabbricati iscritti nel catasto terreni, ma che hanno perso i requisiti di ruralità normativamente previsti ovvero dei fabbricati oggettivamente presenti sul territorio ma non censiti al Catasto.

A tale scopo, a partire dalle informazioni in possesso dell'AGEA, derivanti dallo svolgimento dei propri compiti istituzionali, vengono individuati tali fabbricati ed attivata una procedura analoga a quella prevista dal comma 336 della legge n.311 del 2004 ma, in questo caso, ad iniziativa dell'Agenzia del territorio e non del Comune. Tali edifici rientrerebbero a pieno titolo nel disposto normativo delineato dal citato comma 336 - ed in tal senso sono state emanate specifiche disposizioni da parte dell'Agenzia del territorio - ma il ricorso a tale procedura potrebbe rappresentare una notevole difficoltà per i comuni, in particolare per i fabbricati rurali, che dovrebbero frequentemente ricorrere al sopralluogo per verificare l'esistenza delle specifiche condizioni e requisiti.

L'utilizzo delle informazioni in possesso dell'AGEA e della propria struttura di controllo territoriale consente di ottenere notevoli sinergie operative ed economie di scala con conseguente abbattimento dei costi complessivi.

La procedura di cui sopra è quindi analoga a quella già prevista dal citato comma 336 della legge n. 311 del 2004 con la sola modifica che è l'Agenzia del territorio — e non il comune — a notificare la richiesta ai soggetti titolari dei diritti reali ed a irrogare contestualmente, se dovute le relative sanzioni. Anche in questo caso l'Agenzia subentra in surroga alla predisposizione degli atti catastali ed al conseguente aggiornamento delle banche dati in caso di inadempienza del soggetto interessato e le nuove rendite producono effetti fiscali in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

Scopo primario della norma risulta ovviamente quello di far emergere il reddito di immobili che per la loro qualificazione catastale possono sfuggire all'imposizione fiscale (ICI, IRPEF), altro obiettivo non secondario è quello di contribuire alla completa inventariazione del patrimonio immobiliare con la costituzione del catasto fabbricati.

Il comma 6 prevede una modifica alla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per la parte che disciplina i requisiti per il riconoscimento della ruralità a fini fiscali per le abitazioni. In particolare con l'aggiunta proposta viene stabilito che solamente i soggetti iscritti, con la qualifica di imprenditore agricolo nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, possono continuare ad usufruire dell'agevolazione ai fini fiscali. Per consentire la dichiarazione in catasto dei fabbricati per i quali verranno meno tali requisiti, il comma 7 prevede il termine del 30 giugno 2007 entro il quale non potranno quindi essere applicate le sanzioni per la violazione del mancato accatastamento all'urbano. In caso di inadempienza si prevede l'attivazione della procedura prevista dal precedente comma 5.

L'articolo 5 è rubricato: "Disposizioni in materia di catasto". Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 sono tese ad evitare che porzioni o interi immobili adibiti ad uso commerciale, produttivo o terziario, facenti parte di più ampi compendi immobiliari (ad esempio le stazioni), vengano classificati nel gruppo E.

Ciò comporta, per il futuro, un autonomo accertamento dei suddetti immobili nelle dichiarazioni di nuove costruzioni ovvero di denunce di variazione, ma anche, in ragione di criteri di omogeneità ed uniformità, la rivisitazione di quegli immobili già censiti nell'ambito di unità immobiliari composite appartenenti al gruppo E, semprechè gli stessi presentino i requisiti di autonoma funzionalità e redditività.

Questa disposizione si ritiene necessaria per i notevoli mutamenti intervenuti negli immobili del suddetto gruppo, di cui costituiscono un significativo esempio le stazioni ferroviarie, gli scali aeroportuali, i porti marittimi, per le quali è indubbio il rilevante incremento qualitativo e quantitativo di articolati spazi utilizzati a fini diversi e comunque non strumentali al servizio pubblico di trasporto (negozi, uffici, banche, ristoranti, ecc.).

In definitiva, andando a precisare alcuni aspetti tecnici, peraltro in linea con l'originario orientamento del legislatore (cfr articolo 8 del D.P.R. n. 1142 del 1949), si corregge una prassi catastale di censimento di questi immobili divenuta obsoleta in relazione alle intervenute evoluzioni tipologiche e distributive delle unità in esame, e si accerta, con maggiore puntualità, la redditività di tali spazi. Quanto sopra permetterà di superare ambiguità interpretative e ridurre potenziali comportamenti elusivi (si rammenta che gli immobili del gruppo E sono esenti dall'ICI), nonché di evitare il vasto contenzioso tributario che potrebbe insorgere, qualora lo stesso obiettivo fosse perseguito solo con provvedimenti di prassi. La norma non si applica per gli immobili censiti in E7 (chiese) ed E8 (cimiteri).

Il comma 2 impone agli intestatari di dichiarare in catasto, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli immobili o le porzioni di immobili non più classificabili nel gruppo E. In caso di inottemperanza provvede l'Agenzia del territorio con oneri (e sanzioni) a carico

dell'interessato inadempiente.

Il comma 3 prevede che siano stabilite, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni e degli oneri di cui ai commi precedenti.

A fini fiscali (imposte dirette ed indirette rilevanti), il comma 4 provvede a stabilire la decorrenza delle nuove rendite dal 1° gennaio 2007.

Decorso inutilmente il termine di nove mesi, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivi provvedimenti attuativi.

Per quanto riguarda le unità immobiliari del gruppo B (Collegi, Case di cura, Uffici, Scuole, ecc.) che risultano eccessivamente sottostimate in termini di tariffa, anche a parità di uso e destinazione rispetto ad altre fattispecie classate in altri gruppi, il comma 6 consente un incremento del moltiplicatore ai fini dell'ICI e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a decorrere dalla data in vigore del presente decreto.

L'articolo 6, rubricato: "*Disposizioni in materia di imposta ipotecaria e catastale e di registro*", detta nuove disposizioni in materia di trasferimenti di beni e di diritti.

La disposizione prevede l'inserimento dei trasferimenti per causa di morte nell'ambito delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Nel testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è stato introdotto, pertanto, l'obbligo di registrazione della dichiarazione dei trasferimenti per causa di morte ed individuati i soggetti obbligata alla presentazione ed al pagamento delle imposte. E' stato introdotto, inoltre, l'obbligo dell'autoliquidazione e del versamento dell'imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nella tariffa del richiamato testo unico sono state previste due differenti serie di aliquote, discriminate in base alla natura dei beni ed al legame intercorrente tra il dante causa ed il beneficiario. In particolare per i beni immobili è stata prevista l'esenzione nel caso di devoluzione al coniuge ed ai parenti in linea retta. Sono state mantenute le altre esenzioni ed agevolazioni vigenti. Sia per i beni mobili che per gli immobili sono stati confermati i criteri di valutazione previsti dalle disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Per quanto concerne i trasferimenti a titolo gratuito sono state previste due serie di aliquote proporzionali in relazione alla natura dei beni e graduate secondo i legami intercorrenti tra i soggetti interessati. L'intervento comporta, inoltre, la soppressione delle preesistenti franchigie previste per tali tipologie di trasferimenti.

Inoltre, sono state introdotte modifiche all'imposta catastale prevedendo anche specifiche ipotesi di applicazione di franchigie per atti a titolo gratuito ovvero per trasferimenti per causa di morte. Ulteriori interventi sono stati poi operati per l'imposta ipotecaria laddove questa venga applicata nei trasferimenti a titolo gratuito o per causa di morte. Anche in quest'ultima ipotesi sono state previste specifiche modalità di applicazione ed alcune franchigie. E', infine, prevista l'abrogazione delle preesistenti agevolazioni previste dall'articolo 69, commi 3 e 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, facendo salve tuttavia le disposizioni previste per i trasferimenti a titolo gratuito in favore del coniuge e dei parenti in linea retta. In tal modo restano immutati, in particolare, gli obblighi di dichiarazione per l'accesso alla agevolazioni per la prima casa.

Con l'ultimo comma è stato determinato il termine di decorrenza delle disposizioni introdotte.

L'articolo 7 è rubricato: "*Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale*". I commi da 1 a 3 dell'articolo 7 concedono, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione degli attuali autoveicoli ed autovetture, una serie di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli. Il comma 4 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni previste nei commi precedenti, i successivi commi

fissano, al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle predette esenzioni, gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nelle operazioni oggetto degli incentivi.

I commi da 12 a 15 dispongono in materia di aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gasolio usato come carburante.

In particolare, il comma 12 riduce l'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) ed il comma 13, aumentando l'accisa del gasolio usato come carburante (al netto della restituzione per autotrasporto), genera risorse che permettono di compensare in maniera certa il gettito mancante dovuto alla riduzione per il GPL usato come carburante.

I nuovi livelli di accisa per i carburanti dovrebbero portare ad un consolidamento delle quote di mercato di GPL auto in Italia intorno ai valori attuali con leggera, lenta ripresa dei consumi nei prossimi anni. Ciò a fronte del tracollo avutosi negli ultimi anni, quando si sono ridotti di oltre 1/3 (da 1,5 milioni di tonnellate del 1998 a 1,0 nel 2005). Tale perdita di mercato, che è stata sia in termini assoluti che percentuali, è avvenuta nonostante la presenza di una rete distributiva particolarmente sviluppata e dinamica, e nonostante le positive caratteristiche ambientali di questo carburante rispetto ai concorrenti.

Si ritiene, inoltre, che attuando l'aumento di accisa compensativa su un prodotto che è di largo consumo, l'incidenza di tale aumento sia percentualmente poco significativa e, nel contempo, contribuisca a rallentare l'allargamento della forbice fra consumi di benzina e di gasolio per autotrazione ed il processo di dieselizzazione del parco auto italiano, con un vantaggio per l'equilibrio del nostro sistema di raffinazione.

Il comma 15 si propone di rifinanziare l'incentivo per la trasformazione di autovetture a gas metano o GPL. La norma risponde a finalità ambientali di riduzione delle emissioni di CO₂, di parziale eliminazione di combustibili più inquinanti e di riequilibrio dell'utilizzo dei motori diesel rispetto a motori alimentati con fonti più pulite.

Con l'obiettivo di sviluppare la trazione a metano ed a GPL, la legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, prevede incentivazioni per l'acquisto, da parte di persone fisiche e giuridiche, di autoveicoli a metano o a GPL, ovvero per l'installazione di impianti a metano o a GPL su auto immatricolate da meno di tre anni.

La stima di importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, prevista nel citato comma 15, è stata determinata sulla base della richiesta generata dall'intervento agevolativo in questione.

Il comma 16, 17 e 18 concedono alle regioni interessate la possibilità di incentivare il maggior uso dei veicoli a gas, ai fini ambientali, attraverso forme strutturali di incentivazione fiscale, senza aggravio né per lo Stato, né per le regioni che non sono interessate da tali problematiche ambientali. In particolare, vengono trattati in modo differenziato i veicoli a gas nuovi da quelli convertiti in post-vendita, esentando i primi per il periodo fisso e per i successivi cinque anni ed i secondi per i soli cinque dall'avvenuta installazione del sistema di alimentazione aggiuntivo a gas.

Questa seconda disposizione si applica solo ai veicoli circolanti omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive, e cioè dai veicoli Euro 2, in poi.

Le categorie M1 ed N1 identificano rispettivamente veicoli a quattro ruote per trasporto massimo di otto persone e veicoli commerciali leggeri di portata inferiore a 3,5 tonnellate.

Il comma 19 prevede taluni aggiustamenti della tabella delle tasse ipotecarie, in massima parte connesse alla citata rivisitazione della normativa in materia di riutilizzazione commerciale di cui all'articolo precedente.

Il comma 21 sostituisce la tabella dei tributi speciali catastali. In particolare, all'approvazione della nuova tabella consegue l'eliminazione dei tributi speciali previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle visure catastali.

L'obiettivo è quello di facilitare l'accesso, soprattutto attraverso il canale telematico, alle informazioni catastali, favorendo, al contempo, il decentramento capillare dei servizi di consultazione ed un più agevole adempimento degli obblighi fiscali.

La misura si inserisce nel solco delle innovazioni che tendono a semplificare l'accesso ai dati gestiti dalle pubbliche amministrazioni e tende a garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali gestiti dall'Agenzia del territorio. La previsione normativa si pone anche nell'ottica della liberalizzazione dell'accesso alle banche dati pubbliche, secondo lo spirito della direttiva comunitaria 2003/98/CE, recepita con decreto legislativo n. 36 del 2006.

La gratuità dell'accesso favorirà inoltre l'erogazione, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, di servizi integrati a favore del cittadino, senza oneri aggiuntivi per lo stesso e semplificando la gestione amministrativo-contabile della pratica, al fine di massimizzare il valore del dato pubblico.

Il successivo comma 22, infine, in considerazione dell'eliminazione delle voci di tabella connesse alle ispezioni catastali, individua in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio lo strumento volto a disciplinarne le modalità di fruizione.

Con il comma 23 si differisce il termine già previsto dall'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla data 17 agosto 2005, n. 168, al fine di consentire lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo articolo per gli accertamenti tecnici relativi alle attività connesse alla revisione dei canoni demaniali marittimi.

Il comma 24, intervenendo sull'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, fissa al 31 dicembre il termine entro cui le regioni pubblicano la maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione Irpef.

I commi 25, 26 e 27 prevedono alcune modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

L'articolo 8, rubricato: "Accelerazione degli incentivi alle imprese", è volto a dare rinnovato impulso agli investimenti produttivi realizzati nelle aree sottoutilizzate. In particolare si prevede:

- 1) la temporanea sospensione degli effetti della riforma, disposta dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, in attesa che si concluda l'esame, da parte della Conferenza Stato-Regioni, dei decreti interministeriali relativi alla concessione degli incentivi con le procedure della programmazione negoziata;
- 2) la revoca ed il conseguente riesame delle proposte dei contratti di programma già approvati dal CIPE, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, in assenza del necessario decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8;
- 3) la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi - già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge n.662 del 1996 - che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano, anche parzialmente, privi dei mezzi finanziari necessari al loro sostenimento;
- 4) il recupero di risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilmente impiegabili in relazione alla ritardata attivazione del Fondo rotativo di cui ai commi 354-361 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004;
- 5) le disposizioni proposte non determinano incrementi di spesa. In ogni caso, ove dalla loro attuazione si consegua un'accelerazione della stessa, al fine di evitare un aggravio per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente, è previsto che il Ministero dello sviluppo economico, eventualmente, limiti l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

L'**articolo 9**, rubricato: " *Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione*", si inserisce nell'ambito delle complesse operazioni aventi ad oggetto i fondi immobiliari costituiti ai sensi e per gli effetti dell'art 4 della legge n 410 del 2001, che prevede, anche sulla base dei decreti attuativi, che l'Agenzia del demanio, quale conduttrice unica degli immobili trasferiti ai fondi, provveda al pagamento dei canoni di locazione per conto della amministrazioni usuarie (art.29 del decreto-legge n.269 del 2003). Allo scopo di effettuare detto pagamento alle date previste dai contratti di locazione, il legislatore ha previsto, ove le risorse non siano sufficienti a coprire l'importo delle rate, che l'Agenzia del demanio possa richiedere un'anticipazione di tesoreria, da estinguersi entro il medesimo anno finanziario (comma 276 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311).

Considerato che il procedimento allestito per la raccolta da parte delle varie amministrazioni dei fondi necessari al pagamento dei canoni prevede, fra l'altro, l'istituzione di un apposito conto di tesoreria intestato al Dipartimento del tesoro, e che è a cura di quest'ultimo monitorare l'afflusso delle risorse per poi riversarle all'Agenzia del demanio al fine di corrispondere i canoni ai Fondi, si ritiene più opportuno che sia lo stesso Dipartimento a richiedere l'anticipazione di tesoreria alla Ragioneria generale dello Stato e pertanto provvedere ad estinguerla, come già previsto dal testo vigente.

L'**articolo 10**, rubricato: " *Disposizioni in materia di alienazione di immobili non strumentali di Poste Italiane*", consente a Poste Italiane di vendere direttamente, o con le modalità di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, i beni immobili non più strumentali all'esercizio postale di cui la società risulta titolare ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei beni immobili non strumentali acquisiti ad altro titolo, con esonero di presentazione della consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale. Ciò ai fini di una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale di Poste Italiane e semplificazione procedurale, analogamente a quanto già disposto per Ferrovie dallo Stato dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. Quanto sopra non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 11**, rubricato: " *Immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria*", si inserisce nell'ambito delle disposizioni in tema di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, trova motivazione dalla disposizione prevista dall'art.1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che disciplina la dismissione degli immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa. Questo articolo prevede che tali immobili siano alienati e valorizzati da Ferrovie dello Stato spa (Holding del gruppo), o dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate e che le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa (società controllata anch'essa da Ferrovie dello Stato spa) in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio. La ratio della disposizione appare sufficientemente chiara, essendo finalizzata al reperimento di risorse finanziarie da impiegare per diminuire il deficit del bilancio statale, mediante una (implicita e corrispondente) diminuzione dei trasferimenti dall'erario alle Ferrovie, per gli investimenti infrastrutturali, in misura uguale alle risorse derivanti

dalle dismissioni. Tuttavia, la disposizione, sotto il profilo strettamente giuridico e applicativo, ha dato luogo a notevoli perplessità, in quanto non è chiaro, anzitutto, con quali modalità, alla luce delle disposizioni civilistiche, deve attuarsi il “trasferimento” di risorse da una società ad un'altra (seppure appartenenti allo stesso gruppo), in mancanza di specifici titoli. In secondo luogo, la norma sembra contraria alla normativa comunitaria, che con le direttive 91/440/CEE, 2001/14/CE e 2000/52/CE del 26 luglio 2000, recepite, rispettivamente, dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e dal decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, ha imposto agli Stati membri l'obbligo di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, mediante la documentazione delle assegnazioni di risorse pubbliche e la utilizzazione effettiva di tali risorse, anche attraverso precisi obblighi contabili. La norma in considerazione, comportando una confusione tra le risorse di pertinenza della società del gruppo Ferrovie che cede gli immobili e RFI spa, cui tali risorse devono essere “trasferite”, va, quindi, in contrario avviso rispetto ai principi sottesi dalle citate direttive. Il comma 6-bis dell'art. 1, inoltre, non appare coerente nemmeno con i principi recati dal citato decreto legislativo n. 188/2003. Ad esempio, l'art. 14 prevede che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma, mentre nel caso in considerazione il trasferimento di risorse dallo Stato al gestore avverrebbe indirettamente - quindi con lesione del principio della trasparenza - mediante un tortuoso “giro” tra società dello stesso gruppo. Il successivo art. 15 del D.Lgs. n. 188/2003 prevede che i conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni e dei corrispettivi per la fornitura dei servizi previsti dallo stesso decreto legislativo e le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi pubblici definiti nel contratto di programma, da un lato, e i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura al netto degli ammortamenti, dall'altro; come si vede, non v'è spazio per introiti diversi da quelli indicati, percepiti, lo si ripete, senza alcun titolo giuridico ma semplicemente in base alla norma qui in esame. Alla luce delle predette considerazioni si è ritenuto opportuno sopprimere la previsione recata dall'art. 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, dalla modificazione, dalla legge 410 del 2001, secondo cui le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di immobili non strumentali effettuate dal gruppo Ferrovie sono impiegate da RFI spa per gli investimenti infrastrutturali. Con l'occasione, il presente disegno di legge intende correggere anche una evidente lacuna legislativa della prima parte del comma 6-bis, il quale, così come è formulato, si riferisce ai “beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa”, mentre tali beni potrebbero essere intestati anche ad altre società del gruppo controllate integralmente dalla Holding Ferrovie dello Stato.

L'articolo 12, rubricato: “Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS”, mira a correggere alcune delle principali disfunzioni inerenti l'assetto regolamentare delle concessioni di gestione autostradale. La disposizione si muove dalla considerazione che il vigente assetto regolatorio non appare idoneo a tutelare in modo soddisfacente l'insieme degli interessi pubblici coinvolti. Le tariffe poste a carico degli utenti sembrano eccedenti rispetto a quanto necessario e sufficiente per una gestione e sviluppo efficienti delle infrastrutture. Emergono, inoltre, la debolezza dei poteri regolamentari di Anas, l'insufficiente livello di concorrenza nell'affidamento dei lavori e l'insufficiente trasparenza circa le effettive dinamiche di costo e investimento.

Con le disposizioni introdotte, si mira ad intervenire su due piani.

Da un punto di vista generale, si tende a ridefinire i rapporti tra ANAS, le società Concessionarie e l'amministrazione, attraverso l'introduzione di una “convenzione unica” cui dovranno conformarsi le attuali convenzioni alla prima modifica futura o in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario. Detta convenzione dovrà assicurare alcuni obiettivi: l'effettuazione degli adeguamenti tariffari solo a fronte della realizzazione effettiva degli interventi infrastrutturali; l'individuazione del “Progetto definitivo” quale momento oltre il quale gli oneri di realizzazione dei lavori sono a

carico del concessionario; l'utilizzo a fini reddituali dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale; l'effettività delle sanzioni per il caso di inadempimento del concessionario.

La precettività della convenzione in oggetto è sancita dalla previsione dell'estinzione automatica del rapporto concessorio qualora il concessionario non aderisca alla stessa, o qualora la convenzione predetta non si perfezioni per fatto imputabile al concessionario. In tali casi si prevede la contestuale assunzione diretta da parte di ANAS s.p.a della gestione delle attività del concessionario con subentro in tutti i rapporti di quest'ultimo, compresi quelli con il personale dipendente.

Da un punto di vista specifico, vengono introdotte, per le società concessionarie, alcune previsioni normative, relative all'esercizio del diritto di voto per la nomina degli amministratori da parte degli azionisti-costruttori. In particolare, i costruttori non potranno pesare, anche attraverso partecipazioni detenute attraverso controllate o collegate, per più del 5% ai fini della nomina del consiglio di amministrazione. Sono previsti, poi, alcuni obblighi posti a carico delle società predette, volte a rafforzare il raccordo con ANAS spa.

Infine, si segnala la procedimentalizzazione delle variazioni tariffarie, fino ad oggi soggetta ad un vuoto normativo: con le disposizioni in esame si prevede la comunicazione delle variazioni al concedente, la verifica di quest'ultimo e infine il controllo dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze.

L'articolo 13, rubricato: "Attività di dragaggio", si inserisce nell'ambito delle attività di dragaggio, escavazione e approfondimento dei fondali.

Esse assumono particolare rilevanza per i porti marittimi poiché, se finalizzate a ristabilire i fondali ordinari del porto (escavo manutentorio), assicurano il necessario mantenimento della capacità di accesso allo stesso in condizione di sicurezza, e quindi l'ordinaria operatività. Quando invece l'escavo è inteso ad approfondire ampie aree o un intero bacino portuale, è una delle condizioni imprescindibili per l'adeguamento delle capacità ricettive di uno scalo marittimo all'evoluzione delle caratteristiche del naviglio. Quasi sempre, inoltre, il dragaggio è attività preordinata alla realizzazione di altre opere portuali (dighe di difesa, moli, banchine, ecc.).

Alla luce delle esperienze note, elementi di problematicità connessi alle attività di dragaggio risulterebbero in Italia (a differenza di altri Paesi europei) anche a causa dei lunghi tempi per il perfezionamento delle procedure autorizzative e lo smaltimento dei materiali di risulta del dragaggio

Aspetti ancor più problematici assume il dragaggio per quei porti — una decina — anche in parte ricadenti entro il perimetro dei siti di bonifica di interesse nazionale ex decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 252 (ed in precedenza ex DM 471 del 1999), siti perimetrati senza alcun coinvolgimento delle Autorità portuali. Questa disposizione si colloca in tale ambito con l'evidente intento di razionalizzare tale materia, nel rispetto dei principi del coinvolgimento di tutte le amministrazioni ed enti competenti

L'articolo 14, rubricato: "Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe", che modifica l'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante "Collegamento viario e ferroviario fra Sicilia ed il continente" si inserisce nell'ambito delle iniziative legislative finalizzate a consentire la realizzazione di un rilevante insieme di opere infrastrutturali nel Mezzogiorno e, in particolare, in Sicilia e Calabria.

La legge 1158/1971 prevedeva una riserva *ex lege* a favore di IRI cui è subentrata Fintecna S.p.A.. Tuttavia, al fine di consentire la realizzazione del programma di opere infrastrutturali di adduzione allo stretto, si rende necessario rimuovere l'elemento di rigidità costituito dalla previsione della riserva legale citata cedendo il relativo ramo di azienda ad Anas S.p.A., ferma restando la partecipazione al capitale sociale delle Regioni Sicilia e Calabria nonché di altre società controllate dallo Stato e di amministrazioni ed enti pubblici.

La società in parola, quale società di diritto comune, è autorizzata a svolgere la propria attività anche all'estero nell'ambito del relativo oggetto societario.

Si prevede, inoltre, che le risorse finanziarie inerenti gli impegni assunti da Fintecna s.p.a. nei confronti di Stretto di Messina s.p.a. per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente - una volta che le azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna s.p.a. siano state trasferite ad altra società controllata dallo Stato - sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato denominato "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria", il cui utilizzo è stabilito con decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le Regioni Sicilia e Calabria.

L'attivazione di tale meccanismo determina il rilancio del programma infrastrutturale nell'area di collegamento tra la regione Sicilia ed il continente attraverso la realizzazione di opere di adduzione allo stretto, senza onere alcuno per lo Stato e con notevoli implicazioni occupazionali.

L'**articolo 15**, rubricato: " *Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali*", si inserisce nell'ambito di un più generale programma di contenimento delle spese. Con il comma 5 si provvede all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo che subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo, conseguentemente soppresse. La disposizione, in tal senso, intende, con la sostituzione dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riorganizzare, a partire dal 1° gennaio 2007, gli Uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimendo, in particolare, i Dipartimenti ed istituendo la figura del Segretario generale.

L'**articolo 16**, rubricato: " *Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività culturali*", propone che il Ministero per i beni e le attività culturali venga autorizzato ad avviare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di 40 unità nella qualifica dirigenziale, in considerazione della ineludibile esigenza di coprire al più presto le posizioni dirigenziali vacanti, che assommeranno a 48 alla fine del corrente anno e che saliranno a oltre 100 alla fine del triennio 2006/2008.

In particolare, mentre il 50% dei posti potrà essere coperto tramite le consuete procedure selettive (risalenti all'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001), una previsione specifica consentirà di assorbire nella qualifica dirigenziale, senza incrementi di spesa, le unità che già svolgono, per effetto dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 n. del 2001, funzioni dirigenziali: ciò anche nell'ottica del riconoscimento delle posizioni di funzionari che, in alcuni casi da molti anni, svolgono già funzioni dirigenziali.

L'**articolo 17**, rubricato: " *ARCUS s.p.a.*", prevede una proroga per l'anno 2007 dei meccanismi di finanziamento e della misura percentuale da applicarsi per l'attribuzione delle risorse in favore di ARCUS s.p.a. destinate ad interventi nel settore dei beni e delle attività culturali. Il comma 2 del presente articolo prevede inoltre che la localizzazione degli interventi di Arcus SpA, unitamente ai controlli e alla vigilanza sulla realizzazione degli stessi, sono effettuati dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità definite con decreto interministeriale.

L'**articolo 18**, rubricato: " *Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari*", sposta all'anno 2010 l'applicazione delle norme generali sulle fondazioni lirico - sinfoniche per la Fondazione Petruzzelli di Bari, come originariamente previsto nella legge istitutiva, per consentire alla Fondazione medesima di organizzare la sua produzione in maniera più efficiente e semplice. Inoltre, la modifica permetterà di far entrare la fondazione a regime ordinario al termine del triennio 2007 - 09, già previsto per le altre fondazioni.

Inoltre, con la disposizione in argomento si prevede l'acquisto della proprietà del Teatro Petruzzelli di Bari a favore del comune, fatto salvo l'indennizzo spettante ai proprietari.

Viene assegnato, infine, al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di otto milioni di euro per il 2007, al fine di completare i lavori del teatro.

L'**articolo 19**, rubricato: " *Compensi Enti Parco Nazionali*", trova il suo fondamento sulle osservazioni della sezione di controllo della Corte dei conti che, nell'ambito del controllo successivo svolto sull'attività di alcuni enti, ha rilevato – in assenza di una fonte di diritto primario – l'onere che incombe su questa Amministrazione di promuovere un intervento legislativo che dia fondamento giuridico all'erogazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione degli enti parco nazionali di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Infatti, le indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli enti parco nazionali sono stati fissati con decreto ministeriale n. SCN/162 del 4 agosto 1994, sulla base delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del tesoro, successivamente rivisti sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (G.U. n. 37 del 14.2.2001) con cui sono stati individuati i criteri per la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici (aventi almeno un organo collegiale di amministrazione e controllo, tra i quali, pertanto, rientrano anche gli enti parco).

L'**articolo 20**, rubricato: " *Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici*", teso a modificare l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è finalizzato anche al rafforzamento delle misure di coordinamento.

In particolare, ne viene fornita chiara definizione, vengono indicati gli organi dell'Agenzia, vengono definiti i compiti del direttore generale, e viene disposto che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge verrà emanato il nuovo statuto dell'Agenzia.

L'**articolo 21**, rubricato: " *Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*", è finalizzato a stabilizzare e rafforzare il ruolo della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, che diviene sede permanente di elaborazione di obiettivi strategici e priorità di detta attività, nonché di monitoraggio degli interventi attuati. Viene anche modificata la composizione della Commissione, valorizzando il ruolo, nella stessa, dell'Arma dei carabinieri.

Analoghe modifiche sono apportate alla composizione delle commissioni regionali e provinciali.

L'ultimo comma dell'articolo 21 modifica il diritto di interpello definendo con maggior precisione i soggetti abilitati a porre quesiti, nonché le modalità e gli effetti delle risposte.

L'**articolo 22**, rubricato: " *Semplificazione adeguamento annuale delle rendite INAIL*", è finalizzato ad accelerare l'azione amministrativa mediante un significativo snellimento della procedura di rivalutazione delle rendite INAIL. A tale scopo, si prevede, in luogo del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, una conferenza dei servizi da tenersi con le amministrazioni interessate, evitando, tra l'altro, la trasmissione della documentazione cartacea da una amministrazione all'altra.

L'**articolo 23**, rubricato: " *Contributi previdenziali per il settore agricolo*", prevede la possibilità per le imprese della filiera avicola, alle quali sono stati rinviati i pagamenti previdenziali e fiscali in forza dell'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge n. 2/06, convertito, con modificazioni, dalla legge n.81/06, di pagare quanto dovuto con una modesta rateizzazione (quattro mesi) e relativi interessi.

L'**articolo 24**, rubricato: " *Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi*", è teso a riordinare e semplificare le disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, e di quelle radiofoniche e televisive.

Tale semplificazione normativa viene attuata attraverso una razionalizzazione dei contributi e delle provvidenze stesse, in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, e attraverso la rideterminazione e lo snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato.

Va da sé che bisogna che le imprese prestino particolare attenzione al perseguimento di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1. occupazione dei giornalisti;
- 2 tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale.

L'**articolo 25**, rubricato: " *Regime di pubblicità dei contributi statali*", è volta ad assicurare la più ampia trasparenza, anche quanto alla conoscenza, da parte della pubblica opinione, della contribuzione statale percepita da giornali, periodici ed agenzie di informazione.

L'**articolo 26**, rubricato: " *Erogazione delle provvidenze per l'editoria*", consente a regime di limitare l'ammontare dei contributi effettivamente spettanti alle disponibilità di bilancio, introducendo un limite ad aumenti di spesa non preventivamente quantificabili, dovuti all'incremento annuale del numero dei richiedenti e dei costi sostenuti dalle imprese.

Negli ultimi anni, infatti, si è verificato un continuo aumento delle richieste da parte di imprese editrici di testate radiofoniche e di canali tematici satellitari organi di partiti o movimenti politici, che ha portato nel 2004 ad un aumento del 100% dell'ammontare dei contributi richiesti rispetto al 2003 e nel 2005 di un ulteriore aumento del 25% rispetto al 2004, con evidenti ricadute sulle previsioni di spesa.

Per contrastare questa tendenza si è ritenuto di applicare, in via analogica, il regime in vigore per la stampa di partito, più rigorosa riguardo alla definizione della rappresentanza politica, con la richiesta, come requisito, della presenza di un gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo.

L'articolo, nel suo complesso, consente di limitare nuove iniziative dovute alla facilità di accesso ai requisiti previsti dalla previgente normativa, pur consentendo di continuare a percepire i contributi per soggetti già presenti che svolgano attività di informazione di interesse generale.

Per quanto riguarda il comma 2, alle imprese di radiodiffusione sonora e ai canali tematici satellitari organi di movimenti politici la cui rappresentanza in uno dei due rami del Parlamento è affidata a singoli parlamentari che appartengono e rappresentano il movimento politico, si intende fornire un congruo termine di tre anni per assicurare una fase transitoria attenuando possibili effetti negativi sulla attività delle imprese.

L'**articolo 27**, rubricato: " *Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale*", è volto, invece, ad estendere la diffusione della conoscenza dell'attività istituzionale e ad ampliare le possibilità di comunicazioni di utilità sociale e di pubblico interesse, prevedendo l'estensione di obblighi di diffusione in capo a tutti gli organi di informazione che beneficiano della contribuzione diretta da parte dello Stato. E' altresì previsto che con D.P.C.M., sentita la Commissione tecnico consultiva

per l'editoria, si proceda alla definizione della misura massima di detti obblighi, che dovranno essere ragionevolmente proporzionati rispetto a quelli cui è già tenuta la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

A fronte di un costante aumento delle richieste relative ai rimborsi pari all'80% delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e d'informazione che ha portato nel 2004 ad un considerevole aumento dei contributi richiesti, rispetto agli anni precedenti, si rende necessario fissare un tetto. Si tratta di una modifica, prevista quindi dall'**articolo 28**, rubricato: "Rimborsi per abbonamenti", che consente un risparmio complessivo.

Anche in riferimento alle richieste di rimborso relative alle riduzioni tariffarie applicate ai canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione via satellite, si è verificato un notevole incremento della spesa, e si è ritenuto pertanto di dover fissare un limite massimo di un abbonamento per ciascuna impresa.

L'**articolo 29**, rubricato: "Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250", modifica la normativa prevista dalla legge 7 agosto 1990 n. 250, riducendo la quantità di copie per numero su cui viene commisurato il contributo, considerato il raddoppio del contributo stesso operato dall'articolo 1, comma 465, della legge finanziaria 2006 e la circostanza che le imprese editrici possono ricevere tale contributo per più di una testata. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

L'**articolo 30**, rubricato: "Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266", intende, invece, chiarire che quanto già previsto nella finanziaria 2006, relativamente alla decadenza dal diritto alla percezione delle provvidenze in caso di trasmissione dell'intera documentazione dopo dodici mesi dalla richiesta, si applica anche con riferimento alle provvidenze relative agli anni precedenti.

In particolare, al comma 2 chiarisce che i costi per collaborazioni ammissibili sono pari al 10 per cento degli altri costi (con esclusione cioè di quelli per collaborazioni), sui quali si calcola il contributo. Si intende, in tal modo, finalizzare i contributi alla effettiva valorizzazione del prodotto editoriale.

Al comma 3, la disposizione intende supplire alla carenza di previsione di un periodo transitorio per permettere gli eventuali necessari adeguamenti di composizione societaria alle cooperative interessate. Tale composizione era prevista dalla legge finanziaria 2006.

La disposizione successiva, quindi **articolo 31**, rubricato: "Convenzioni aggiuntive", prevede l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri delle convenzioni previste dall'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, aggiuntive a quella tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per la concessione in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo. Invero, soltanto per quest'ultima la legge prevede esplicitamente la forma di approvazione con decreto del Presidente della Repubblica (art. 196 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156).

Pertanto, anche considerando l'esigenza di adottare in tempi ridotti le convenzioni aggiuntive in argomento, in modo da evitare l'interruzione delle prestazioni convenzionate, si rende necessario semplificare la procedura di approvazione di convenzioni che, oltretutto, non hanno di per sé carattere concessorio ma, piuttosto, specificativo ed integrativo di determinati servizi di pubblico interesse.

Il secondo periodo è volto ad assicurare il pagamento delle prestazioni successivamente alla verifica dell'effettiva e completa attuazione dei servizi previsti nelle convenzioni.

L'**articolo 32**, rubricato: " *Riproduzioni di articoli di riviste o giornali*", è volto a compensare gli editori per la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali. La misura di tale compenso sarà determinata con accordi di diritto privato tra editori ed associazioni delle categorie interessate.

L'**articolo 33**, rubricato: " *Modalità di rimborso alla società Poste Italiane*", trova la sua motivazione nel fatto che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, che ha previsto che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo. La norma in argomento, quindi, stabilisce che le somme ancora da corrispondere a Poste SpA vengano rimborsate, previa determinazione effettuata dallo stesso Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

La disposizione di cui **all'articolo 34**, rubricato: " *Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche*", trae motivo dall'esigenza di garantire in maniera più efficace la sicurezza delle reti di comunicazione telefonica e la protezione dei dati personali attualmente al centro, come noto, dell'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. L'art. 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche contiene un lungo elenco di fattispecie la cui violazione genera l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'iniziativa è finalizzata ad inasprire le sanzioni pecuniarie amministrative, comminate dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previste dall'articolo 98 citato. Viene altresì introdotta, al comma 9 del medesimo art. 98 del Codice una ulteriore ipotesi di sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso in cui siano commesse violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale. In tal caso la norma prevede che il Ministero delle comunicazioni applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00. Tale disposizione si aggiunge alla possibilità di sospensione o revoca dei diritti d'uso attribuita al Ministero delle comunicazioni dall'art. 32 del Codice. L'articolo, infine, nel medesimo spirito di inasprimento della disciplina sanzionatoria, aggiunge il comma 18 all'art. 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche con l'obiettivo di escludere la possibilità del pagamento in misura ridotta nel caso delle sanzioni amministrative irrogabili all'AGCOM, salvo che per quelle previste per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi di cui alle lettere a), d), e), m) e o) dell'art. 51, comma 1 del T.U. della radiotelevisione, e per quelle di cui al comma 13 del medesimo art. 98 (in materia di accesso e interconnessione).

L'**articolo 35**, rubricato: " *Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", si inserisce nell'ambito di un più generale programma di contenimento delle spese. La disposizione intende riorganizzare gli Uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo, in particolare, i Dipartimenti ed istituendo la figura del Segretario Generale.

L'**articolo 36**, rubricato: " *Valutazione del sistema universitario e della ricerca*", volto alla razionalizzazione del sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati

destinatari di finanziamenti pubblici, si rende necessario, anche in coerenza con quanto dichiarato nel D.P.E.F., a seguito delle profonde modificazioni che hanno interessato tale ambito negli ultimi anni, e che spingono a potenziare il pur importante ruolo svolto dal CNSVU e dal CIVR, rafforzandone soprattutto la terzietà: in primo luogo, l'attuazione del principio costituzionale di autonomia delle università e degli enti di ricerca, atteso che non si può scindere l'autonomia dalla responsabilità e la responsabilità dalla valutazione delle scelte effettuate; in secondo luogo, l'accresciuto ruolo territoriale delle università e degli enti di ricerca, lo sviluppo della competizione internazionale e dei collegamenti in rete dei centri universitari e di ricerca per l'accesso ai grandi programmi europei per la ricerca e la formazione superiore, l'accentuata concorrenza tra gli atenei per attrarre sempre più studenti e finanziamenti, che rendono necessario disporre di metodologie, criteri e risultati di valutazione della didattica e della ricerca che possano orientare le scelte di studenti, famiglie, imprese, governo e mondo della cultura; in terzo luogo, l'affermazione dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, che riguardano evidentemente anche le università pubbliche.

L'**articolo 37**, rubricato: " *Disposizioni in materia di ordinamento universitario*", al comma 1, è volto a rendere coerente la disciplina delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, e in particolare della relativa durata, con l'ordinamento universitario, che prevede anche la laurea specialistica quinquennale per la classe delle scienze giuridiche, sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, prevedendo la già attuata durata biennale del corso per entrare le lauree. In particolare, attraverso la norma proposta, si evita l'aggravio di spesa derivante dalla istituzione contemporanea di due distinti corsi di specializzazione, l'uno annuale e l'altro biennale.

La disposizione di cui al comma 2 tende a razionalizzare, nell'ambito del sistema universitario, il riconoscimento dei crediti formativi al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione. In tal modo, si evita anche l'aggravio di spesa, nei trasferimenti di fondi all'università, derivante dalla presenza di una pluralità di iscritti provenienti dalle amministrazioni, non riconducibili al novero degli ordinari studenti.

La disposizione del comma 3 ha l'obiettivo di precisare e chiarire quanto già disposto dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria), relativamente alle procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, in particolare, ai fini della economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, sottoponendo a valutazione l'attività didattica svolta per via telematica.

Dalle disposizioni introdotte non derivano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

L'**articolo 38**, rubricato: " *Misure di razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici*", autorizza gli enti pubblici ad avviare le procedure necessarie per individuare le società alle quali siano consentite, nel pieno rispetto delle regole vigenti in materia di concorrenza, le operazioni di verifica e la realizzazione di interventi diretti a conseguire, in un'ottica di risparmio delle risorse energetiche disponibili, la riduzione di costi collegata all'acquisto dell'energia termica ed elettrica. Per il servizio reso, alle società scelte è riconosciuto, come unico ed esclusivo corrispettivo, il ricavato dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica.

L'**articolo 39**, rubricato: " *Disposizioni in materia di tutela dell'euro*", al comma 1 individua, nell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), l'organo competente, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, a raccogliere i dati tecnici e statistici, nonché le informazioni relative, in applicazione degli articoli 7 ed 8, comma 2, del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 350, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1338/2001 che prevede una ripartizione funzionale fra i vari organi ed uffici nazionali deputati alla prevenzione ed alla repressione delle falsificazioni.

Il comma 2 mira ad adeguare la banca dati euro dell'UCAMP alle moderne tecnologie telematiche. Ciò comporterà vantaggi sia nella elaborazione dei dati, che nella compilazione della modulistica da parte dei circa 50.000 soggetti obbligati al ritiro di banconote e monete sospette di falsità. Attualmente l'alimentazione della banca dati Euro avviene mediante la compilazione di appositi verbali ed il loro invio tramite fax. Il che richiede l'impiego di ingenti risorse umane; risorse che con l'adozione di un sistema automatizzato di raccolta dati e di informazioni possono invece essere svincolate per essere re-impiegate in altre attività di competenza dell'ufficio. Ne deriveranno indubbi guadagni in termini di efficacia e di efficienza e dunque di costi di gestione.

Il comma 3, circa la validità delle attuali disposizioni, nelle more dell'emanazione delle nuove, si rende essenziale al duplice fine di:

- dare continuità alle disposizioni attualmente vigenti,
- non generare perplessità nei soggetti destinatari riguardo alle modalità di trasmissione da praticare.

Il comma 4 prevede le risorse necessarie alle sotto elencate finalità:

- completamento della fase evolutiva del sistema di raccolta dei dati e dell'archivio informatizzato per il monitoraggio delle falsificazioni dell'Euro;
- adeguamento delle risorse già stanziato per la realizzazione e la gestione del sistema di prevenzione delle carte di pagamento;
- realizzazione di uno strumento informatico in grado di riscontrare la veridicità dei dati forniti dalle persone fisiche e giuridiche all'atto di determinati acquisti per ottenere finanziamenti dalle banche e dalle società finanziarie.

L'**articolo 40**, rubricato: " *Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE*", prevede, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riservata al Presidente del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la sostituzione del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 303 n. 1999 per la ridefinizione delle finalità delle strutture di missione già operanti.

Contestualmente, con l'inserimento del comma 4-bis nel predetto articolo 7, il Presidente può altresì istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, senza nuovi o maggiori oneri.

Inoltre è prevista, tra i Ministri membri del CIPE, l'inserimento dei Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione.

Infine, con la specifica finalità di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi al decreto legge n. 181 del 2006 si prevede la costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una nuova struttura interdisciplinare, composta da massimo dieci componenti, altamente qualificata professionalmente.

L'**articolo 41** rubricato: " *Incarichi dirigenziali*", completa la disciplina del testo unico sul pubblico impiego approvato con d lgs 165/2001, prevedendo che la disciplina già prevista per la conferma degli incarichi di Segretario generale e di Capo Dipartimento, in ragione del loro carattere fiduciario, sia estesa anche agli altri incarichi di livello dirigenziale ugualmente connotati da una specifica caratterizzazione fiduciaria, in quanto affidati dall'organo politico, del tutto discrezionalmente, a soggetti estranei ai ruoli delle amministrazioni centrali dello Stato che, a causa di una lacuna della vigente normativa, restano in carica oltre la scadenza del medesimo organo

politico, in violazione degli art 95 e 97 della Costituzione e del principio generale dell'ordinamento, confermato anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti, secondo cui il meccanismo ordinario di attribuzione degli incarichi dirigenziali va riferito alla dirigenza dei ruoli della pubblica amministrazione, assunta per pubblico concorso ai sensi del medesimo articolo 97 della Costituzione.

La disposizione è altresì volta a conseguire risparmi di spesa, poichè il conferimento degli incarichi predetti a dirigenti estranei all'amministrazione centrale dello Stato comporta un aggravio economico sul bilancio della stessa.

Tale disposizione è altresì estesa ai Direttori delle Agenzie fiscali; contestualmente si sopprime la deroga prevista dalla finanziaria 2006 per gli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari, la cui disciplina viene così ricondotta nell'ambito di applicazione della legge n. 145 del 2002.

Con disposizione transitoria è regolata l'efficacia degli incarichi predetti in sede di prima applicazione della modifica apportata

L'articolo 42, rubricato: " *Razionalizzazione del settore della formazione del personale della pubblica amministrazione*", contiene una serie di modifiche finalizzate a razionalizzare e a contenere la spesa nel settore della formazione del personale della pubblica amministrazione.

In particolare è prevista:

- a) la soppressione dell'osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle Amministrazioni pubbliche;
- b) la soppressione della sede di Acireale della Scuola Superiore della pubblica amministrazione;
- c) una riorganizzazione interna della scuola superiore, attraverso un aggiornamento del piano triennale elaborato dal Presidente del FORMEZ, contenente apposite misure di risparmio di spese programmate a partire già dal 2007.

L'articolo 43, rubricato: " *Qualità e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici*", prevede la predisposizione, entro la fine del 2006, da parte del dipartimento della Funzione pubblica, di un piano recante le direttive per l'adozione, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte in processi di ristrutturazione, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi. Ciò al fine di perseguire una maggiore efficacia e tempestiva rispondenza alle aspettative degli utenti.

L'articolo 44, rubricato: " *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni – Codice della strada*", è teso a modificare alcune disposizioni del Codice della strada in materia di decurtazione del punteggio dalla patente di guida e di sanzioni amministrative accessorie, conseguenti alla violazione di norme comportamentali prescritte per la guida di veicoli a motore a due ruote.

Per quanto attiene la decurtazione dei punti, si intende colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, con la quale è stata accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni Giudici di Pace in relazione all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) nella parte in cui disponeva una sorta di "automatismo" sanzionatorio in capo al proprietario del veicolo (decurtazione dei punti della patente) che, qualora non fosse stato possibile identificare il conducente al momento della commessa violazione da parte dell'Autorità procedente, non aveva comunicato alla medesima Autorità, entro breve tempo, le generalità ed i dati della patente del conducente che era alla guida del veicolo.

Per quanto attiene, invece, le sanzioni amministrative accessorie, si interviene per rimodulare quelle attualmente previste dall'articolo 97, comma 14, dall'articolo 170, comma 7, articolo 171, comma 3 e all'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della

strada), in modo da garantire maggiore proporzionalità tra la gravità della violazione commessa e la sanzione apprestata.

L'articolo in commento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

La disposizione di cui all'**articolo 45**, rubricato: "Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe", ha la finalità di razionalizzare l'attività delle articolazioni del Ministero delle infrastrutture, dopo l'attuazione del decreto-legge n. 181 del 2006 che ne ha sancito la successione al soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti. Per realizzare questo obiettivo, è necessario eliminare duplicazioni di attività, valorizzando piuttosto le maggiori economie, amministrative e finanziarie, realizzabili da una gestione unitaria presso le pertinenti articolazioni ministeriali di tutte le attribuzioni in ambiti di speciale complessità tecnica ma per le quali l'amministrazione disponga comunque di adeguate strutture e livelli funzionali. È il caso, in particolare, delle attribuzioni del Registro italiano dighe, per il quale la riconduzione dello stesso nell'ambito di quelle più generali del Ministero delle infrastrutture, previa soppressione dell'ente stesso, si traduce in una riduzione di costi di funzionamento delle strutture interessate e in un parallelo efficientamento dei servizi resi. Quanto sopra, al fine di assicurare una più efficace azione di coordinamento a livello ministeriale in un settore, quale quello dell'approvazione tecnica dei progetti e della vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle grandi dighe, che, per sua natura, presenta profili di stretta contiguità con le attività proprie del Ministero delle infrastrutture, come da ultimo definite dal decreto legge 18 maggio, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Nello specifico, i commi 1 e 2 definiscono sia le finalità che gli ambiti della proposta, assicurando altresì la continuità amministrativa e gestionale dei settori già demandati al RID nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto legge sopra menzionato.

Il comma 3 è invece finalizzato a garantire che il segnalato processo di riconduzione delle articolazioni competenti in materia di dighe all'interno delle ordinarie strutture ministeriali non si traduca in una crescita delle spese di funzionamento complessive dei soggetti interessati. A tal fine, si prevede la conservazione del meccanismo che prevede il finanziamento di tali attività, per la parte non coperta dal bilancio dello Stato, con contributi a carico degli utenti dei servizi resi. Il comma 4 dispone che i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri predetti siano stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Peraltro, per evitare pericolosi soluzioni di continuità nella gestione di funzioni direttamente incidenti sui livelli di incolumità pubblica, quali quelli coinvolti nella materia in esame, si prevede la nomina di un commissario per garantire la continuità nella gestione dell'ente fino al perfezionamento del processo di riordino sopra descritto.

Quanto al rapporto di lavoro del personale dipendente, si assicura la conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento.

Viene altresì prevista la sopravvivenza della Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, volta a promuovere la più ampia ed effettiva partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate. Il tutto, peraltro, senza gravare sui bilanci pubblici e provvedendo, per esigenze di segreteria, con le strutture amministrative deputate a succedere al soppresso ente. A tale fine si prevede anche che continua ad applicarsi la disposizione secondo la quale le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico alle dotazioni finanziarie dell'amministrazione statale preposta all'adozione delle previste misure in materia di dighe.

L'articolo 46, rubricato: "Proroga del termine in materia di soppressione di organismi", mira a prorogare di sessanta giorni il termine previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per riordinare le commissioni, comitati ed altri organismi collegiali. La modifica proposta si rende indispensabile considerato che il termine previsto nella norma scade il prossimo 1° novembre e che gli organismi non riordinati, ai sensi del comma 4, dell'articolo 29, sono automaticamente soppressi "ex lege".

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).*

Capo I**Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto all'evasione ed
all'elusione fiscale, nonché di potenziamento dell'amministrazione economico
finanziaria**

**Art. 1 - Misure in materia di accertamento, nonché di contrasto all'evasione e dall'elusione
fiscale, nonché di potenziamento dell'amministrazione economico finanziaria**

Maggiore attività di accertamento e controllo

La disposizione in argomento è finalizzata ad imprimere una considerevole accelerazione all'attività di controllo e accertamento unitamente ad una maggiore efficacia conseguente anche all'insieme dei provvedimenti e disposizioni che entrano in vigore con la presente legge e con gli effetti non stimati del decreto legge n. 223 del 2006 conseguente ai maggiori poteri per l'amministrazione finanziaria in materia di controlli; a tale maggiore attività consegue come effetto una maggiore riscossione dei tributi.

L'incremento dell'attività di controllo è ragionevolmente stimabile anche per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme che riorientano i compensi al personale in misura più strettamente connessa all'efficacia ed ai risultati dell'azione di contrasto all'evasione.

In particolare, con riferimento ai tributi erariali si può prudenzialmente ipotizzare un incremento delle maggiori imposte accertate derivanti dal forte impegno impresso all'attività di controllo per circa 4 miliardi di euro così ripartiti:

Iva	1.800,00
Irpef/Ires	1.950,00
Irap	210,00
Altre imposte dirette	90,00
TOTALE	4.050,00

(importi in milioni di euro)

Si può prudenzialmente stimare che per tali importi il 75 per cento circa sia oggetto di iscrizione a ruolo in tutto o in parte per effetto della mancata opposizione agli atti o per effetto del ricorso al contenzioso mentre

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per il 20 per cento sia oggetto di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o di acquiescenza all'avviso di accertamento con il pagamento degli importi dovuti; il residuo 5 per cento è prudenzialmente stimato essere oggetto di autotutela.

Per quanto attiene al primo dei tre macro insiemi, nell'assumere la percentuale minima iscrivibile a ruolo (pari al 50 per cento corrispondente a quanto previsto per il primo grado di giudizio e trascurando pertanto la quota parte delle iscrizioni per l'intero relative alla mancata impugnazione) può con sufficiente prudenza stimarsi in circa il 10 per cento il riscosso nell'anno seguente alla quota parte del maggiore accertato in argomento; pertanto, riprendendo gli importi sopraesposti si ottiene:

Tributo	Maggiore imposta accertata	Maggiore imposta accertata iscrivibile a ruolo	Maggiore imposta accertata iscritta a ruolo	Maggiore imposta riscossa da ruolo
Iva	1.800,00	1.350,00	675,00	67,50
Irpef/Ires	1.950,00	1.462,50	731,25	73,13
Irap	210,00	157,50	78,75	7,88
Altre imposte dirette	90,00	67,50	33,75	3,38
TOTALE	4.050,00	3.037,50	1.518,75	151,89

milioni di euro

Per quanto attiene al secondo dei tre macro insiemi si stima che la maggiore efficacia dell'azione di accertamento possa comportare un significativo e rinnovato impiego dell'accertamento con adesione del contribuente (nonchè dell'acquiescenza alla pretesa erariale) per il 20 per cento della maggiore imposta accertata ipotizzando, prudenzialmente, che il 35 per cento di tale importo sia definito e riscosso nell'anno; pertanto, riprendendo gli importi sopraesposti si ottiene:

Tributo	Maggiore imposta accertata	Maggiore imposta oggetto di definizione o di acquiescenza	Maggiore imposta riscossa
Iva	1.800,00	360,00	126,00
Irpef/Ires	1.950,00	390,00	136,50
Irap	210,00	42,00	14,70

Altre imposte dirette	90,00	18,00	6,30
TOTALE	4.050,00	810,00	283,50

milioni di euro

Agli importi sopra indicati possono essere aggiunte maggiori riscossioni derivanti da controlli nel settore registro, stimabile in significativa crescita nel 2007 e negli anni successivi per circa 25 milioni di euro, anche a seguito dell'entrata in vigore del complesso delle disposizioni di cui al decreto legge n. 223 del 2006. Il complessivo maggior gettito derivante dalla complessiva maggiore attività di controllo può conseguentemente stimarsi, per ciascun anno del triennio 2007-2009, in:

Maggiori imposte riscosse da ruolo	151,89
Maggiori imposte riscosse da istituti definitivi	283,50
Maggiori imposte riscosse settore registro	25,00
Totale	460,39

(importi in milioni di euro)

In termini di cassa si avrà:

Tributo	2007	2008	2009
IVA	193,5	193,5	193,5
Irpef/Ires	209,6	209,6	209,6
Irap	22,6	22,6	22,6
Altre imposte dirette	9,7	9,7	9,7
Registro	25,0	25,0	25,0
TOTALE	460,4	460,4	460,4

milioni di euro

Art. 1 comma 6**Prestazioni rese da professionisti domiciliati in "paradisi fiscali"***Legislazione proposta*

Viene introdotto nell'articolo 110 del Tuir un nuovo comma, che estende il regime di indeducibilità dei componenti negativi derivanti da rapporti economici intercorsi con "paradisi fiscali" anche alle prestazioni rese da professionisti domiciliati in detti paradisi.

Effetti di gettito

La normativa proposta, comportando un aumento dei costi sostenuti nei "paradisi fiscali" che non sono deducibili dal reddito d'impresa, determina un recupero di gettito. Nella stima si è ipotizzato che le imprese italiane possano, comunque, fornire la prova contraria di cui al comma 11 dell'articolo 110 del Tuir, così come è attualmente previsto per l'acquisto di beni e servizi da imprese domiciliate nei suddetti paradisi.

Ai fini della stima di recupero di gettito sono stati elaborati i dati indicati nel quadro RF del modello Unico società di capitali relativi agli acquisti da imprese residenti in detti paradisi. I costi non deducibili (per i quali l'impresa italiana non è, quindi, in condizione di fornire la prova contraria) sono risultati pari a 149,5 milioni di euro. Si è ipotizzato, anche in considerazione della maggiore difficoltà nel fornire la prova contraria, che i costi non deducibili per acquisti di servizi da professionisti siti nei "paradisi fiscali" possano essere circa il 20% dei costi non deducibili relativi agli acquisti da imprese. La maggiore base imponibile sarebbe, quindi, pari a 29,9 milioni di euro, con un conseguente recupero di gettito a regime, applicando l'aliquota complessiva IIDD del 26%, pari a euro 7,8 milioni.

Infine si assume la decorrenza della norma a partire dal periodo d'imposta 2007.

Di seguito si indicano le variazioni di gettito annue di competenza e di cassa (in milioni di euro, con un acconto del 75% ai fini IRES/IRPEF e dell'85% ai fini IRAP).

COMPETENZA	2007	2008	2009
IRES/IRPEF	6,6	6,6	6,6
IRAP	1,2	1,2	1,2
TOTALE	7,8	7,8	7,8

CASSA	2007	2008	2009
IRES/IRPEF	-	11,6	6,6
IRAP	-	2,2	1,2
TOTALE	-	13,8	7,8

Art. 1 comma 7**Obblighi formali società di calcio professionistiche***Legislazione vigente*

L'articolo 35 comma 35-bis del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, prevede per le società di calcio professionistiche, l'obbligo di inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate copia dei contratti riguardanti l'acquisizione dei calciatori e quelli relativi ai compensi da questi percepiti; è data, inoltre, la possibilità al Ministro dell'Economia e delle Finanze di poter acquisire informazioni anche presso federazioni calcistiche estere.

Legislazione proposta

La norma in esame, tra le altre cose, modifica l'art. 35 comma 35-bis del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, prevedendo che l'obbligo di comunicazione di cui sopra è esteso anche ai contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti ed in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Al riguardo, dato il suo carattere antielusivo, la norma è suscettibile di generare un potenziale gettito positivo che prudenzialmente non viene quantificato.

Art. 1 commi 9-11**IVA autoveicoli importazione parallela**

La norma è volta a contrastare l'evasione dell'IVA sulle operazioni di acquisto comunitario e di importazione di veicoli; viene proposto di subordinare l'immatricolazione (se l'immatricolazione è richiesta da un soggetto diverso dall'acquirente intracomunitario) ovvero la voltura (se l'immatricolazione è stata richiesta dall'acquirente intracomunitario) alla dimostrazione che l'IVA relativa alla prima cessione interna (effettuata dall'acquirente intracomunitario) sia stata versata.

A tal fine il soggetto che chiede l'immatricolazione o (se l'immatricolazione è stata già ottenuta dall'acquirente intracomunitario) la voltura, deve esibire agli uffici competenti copia del modello F24 appositamente utilizzato per versare l'IVA relativa al singolo veicolo per il quale viene richiesta l'immatricolazione o la voltura. Per collegare il versamento al singolo veicolo sarà necessario annotare nel modello F24 il numero di telaio.

Parallelamente, si prevede che l'immatricolazione dei veicoli di importazione (da paesi extraUE) sia subordinata all'apposita documentazione doganale attestante il pagamento dell'IVA.

Dalle informazioni relative al commercio di auto in possesso dell'Agenzia delle entrate si desume che le auto normalmente immatricolate ogni anno dal c.d. mercato degli importatori paralleli siano circa 160.000 (numero dei veicoli già immatricolati all'estero). Tale informazione non rispecchia in maniera esaustiva il dato di mercato, che fonti ACI riferiscono essere pari a circa 205.000 unità.

Applicando la composizione percentuale ed i prezzi indicati dall'ACI a tale volume di commercio, si può stimare un imponibile di circa 4.320 milioni di euro e una corrispondente imposta di circa 864 milioni di euro.

Veicoli oltre 2000 di cilindrata (80% quota parco auto): prezzo medio al netto dell'IVA: 30.000 Euro

Veicoli fino a 2000 di cilindrata (20% quota parco auto): prezzo medio al netto dell'IVA: 15.000 Euro

Dalla banca dati del sistema VIES risulta che, annualmente, a fronte di 1.900 milioni di euro di base imponibile transitati come acquisti, non corrisponde alcun versamento IVA.

Ipotizzando che tale "base imponibile" circoli in Italia in evasione di imposta e applicando l'aliquota IVA del 20% si perviene ad un recupero annuo di 380 milioni di euro, che, riproporzionato sul dato riferito dall'ACI, più aderente alla realtà, si attesta sui 487 milioni di euro (205.000 : 160.000 x 380).

Assumendo un tasso di evasione doppio rispetto a quello dei paesi comunitari (88% = 2 x 1.900 : 4.320) circa l'importazione di veicoli da paesi extraUE, pari a 4.000 unità annue, nonché i prezzi e le quote soprariportate, si perviene ad un ulteriore recupero di evasione pari a 19 milioni di euro. Complessivamente, in ragione d'anno, il recupero di evasione è pari a 506 milioni.

Si avranno i seguenti effetti di cassa:

	2007	2008	2009
IVA	506	506	506

milioni di euro



Art. 2 – Misure in materia di riscossione

In considerazione delle norme di potenziamento dell'attività di riscossione, saranno realizzati maggiori incassi da ruoli pari a milioni di euro:

- 500 nel 2007;
- 350 (aggiuntivi rispetto al 2007) nel 2008;
- 350 (aggiuntivi rispetto al 2008) nel 2009.

2007	2008	2009
+ 500	+ 850	+ 1200

milioni di euro

Con specifico riferimento, poi, alla norma che prevede la compensazione tra ruoli e rimborsi d'imposta, si fa presente che la valutazione relativa all'importo dei ruoli compensabile è stata effettuata con riferimento a soggetti in situazione di morosità nel pagamento delle imposte.

Per il triennio 2007-2009, l'incasso prevedibile è pari a 100 milioni di euro per ciascun anno, importo questo corrispondente a quello dei rimborsi che ogni anno vengono richiesti da soggetti "morosi" per i quali sono emessi ruoli.

Si reputa che per l'anno 2007, tenuto conto della possibilità di sfruttare lo stock di rimborsi ancora in attesa di erogazione, potranno essere incassati ulteriori 600 milioni di euro.

Si ritiene, altresì, opportuno sottolineare che, anche in mancanza di adesione da parte del debitore alla proposta di compensazione, l'effetto di recupero sarà comunque raggiunto in considerazione del fatto che gli importi da rimborsare verranno immediatamente sottoposti a pignoramento da parte degli agenti della riscossione.

Le maggiori entrate di cassa si stimano pari a:

2007	2008	2009
+ 700	+ 100	+ 100

milioni di euro

Complessivamente, pertanto, la norma porterà ad un maggior gettito di cassa pari a:

2007	2008	2009
+1.200	+ 950	+ 1300

milioni di euro



Art. 3 comma 1**Ammortamento beni immobili in leasing****Legislazione proposta**

All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con riferimento alla quota capitale del canone.”;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti.”.

Relazione

In base al principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in aderenza con le indicazioni fornite al riguardo dai principi contabili nazionali ed internazionali, le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo. La normativa proposta colma un vuoto normativo in quanto l'introduzione dello scorporo delle aree su cui insistono i fabbricati e quindi non ammortizzabilità di tale quota deve essere considerato anche nel caso del leasing immobiliare con uno scorporo dal canone di leasing della quota capitale presumibilmente imputabile al terreno.

Effetti di gettito

In base ai dati indicati nella relazione annuale dell'Assilea sono stati ricostruiti gli stock dei contratti di locazione finanziaria stipulati su immobili a partire dal 1999 e fino al 2005, vista una durata media di circa 8 anni del piano di ammortamento del leasing immobiliare sono stati ricostruiti i canoni di leasing dedotti dalle imprese per le quote nuove ma anche per le quote pregresse. La stima dei contratti stipulati per gli anni 2006, 2007 e 2008 è stata effettuata considerando i dati riportati nel comunicato stampa dell'Assilea diramato il 18 settembre 2006, il quale ha indicato un aumento del 17,8% dei contratti di leasing immobiliare nel primo semestre 2006 rispetto allo stesso periodo del 2005. Lo stesso importo annuo stimato è stato prudenzialmente utilizzato anche per il biennio successivo. Per stabilire la durata media degli stessi sono stati utilizzati gli stessi parametri indicati nella relazione tecnica all'art. 102 c.7 del TUIR (Finanziaria 2006) la quale ha stabilito l'allungamento del periodo di ammortamento fiscale del leasing immobiliare (da un minimo di 8 ad un massimo di 15 anni) individuando una durata media dell'ammortamento fiscale in 13 anni. In tal modo è stato possibile stimare l'effetto dovuto all'emendamento in oggetto che ha come obiettivo di ridurre la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare per la parte che attiene al valore implicito delle aree su cui insistono i fabbricati strumentali/industriali. Per effettuare la stima i canoni sono stati ridotti del 20% per quanto riguarda quelli afferenti a fabbricati strumentali e del 30% per i fabbricati industriali, ripartizione calcolata ipotizzando che il 50% del canone fosse riferito a fabbricati strumentali e il 50% a quelli industriali, in linea con la relazione tecnica originaria all'art. 36 c.7 del DL 223/2006.

Ne consegue un recupero di gettito di competenza IRES e IRAP, per il triennio 2006-2008, così come indicato nella seguente tabella:

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Competenza	2006	2007	2008
IRES	+738	+785	+825
IRAP	+128	+136	+143
Totale	+866	+921	+968

Ammontare espresso in milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%, la variazione di gettito è la seguente:

CASSA	2006	2007	2008	2009
IRES	-	+1.292	+820	+854
IRAP	-	+237	+143	+149
Totale	-	+1.529	+963	+1004

Ammontare espresso in milioni di euro

Art. 3 comma 2**Pronti contro termine***Legislazione proposta*

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del TUIR, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti".
2. La disposizione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Effetti di gettito

La normativa proposta, comportando il mancato riconoscimento in capo al cessionario a pronti della detassazione dei dividendi nella misura del 95% (art. 89 co. 2 T.U.I.R.) alle ipotesi in cui il cedente a pronti non avrebbe potuto usufruire di tale detassazione, determina un recupero di gettito attribuibile alla tassazione dei dividendi in questione.

Sulla base dei dati di gettito 2005 emerge che i proventi relativi ai pronti contro termine su azioni possono essere stimati in circa 30 milioni di euro. I dividendi incassati nel corso delle operazioni in questione non dovrebbero presumibilmente eccedere tale ammontare.

Ipotizzando che il 20% delle operazioni in esame sia effettuato per motivi di risparmio fiscale, si può stimare un ammontare di dividendi pari a circa 6 milioni di euro che potrebbero (per il 95%) essere ripresi a tassazione.

In considerazione della descritta ipotesi prudenziale il recupero di gettito atteso a regime, di competenza, è stimabile in circa 1,9 milioni di euro.

Di seguito si indicano le variazioni di gettito annue di competenza e di cassa (in milioni di euro, con un acconto del 75% ai fini IRES), sulla base della decorrenza dal 1° ottobre 2006:

COMPETENZA	2006	2007	2008
IRES	0,5	1,9	1,9
CASSA	2007	2008	2009
IRES	0,9	2,9	1,9

Art. 3 commi 3-4**IRPEF - Incremento dell'imposta sostitutiva per le cessioni a titolo oneroso di immobili e terreni.**

La proposta normativa in oggetto prevede, modificando il comma 496 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, l'innalzamento al 20% dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di fabbricati e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

La legislazione vigente prevede che le plusvalenze in oggetto siano assoggettate, su richiesta del venditore, ad imposta sostitutiva del 12,5%.

Ai fini della valutazione dell'impatto sul gettito della norma in esame sono state presi in considerazione i dati di Monitoraggio delle Entrate erariali dell'Osservatorio delle Entrate: le somme versate con F24 nel 2006 al capitolo di Bilancio 1036 (Imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati) ammontano, a tutto il mese di agosto, a circa 86 milioni di euro. Considerando la regolarità della distribuzione mensile dei versamenti si stima un valore di gettito per l'anno 2006 pari a 129 milioni di euro ed una relativa base imponibile pari a circa 1.032 milioni di euro (129/12,5%).

Ipotizzando che nel 2007 si realizzi lo stesso ammontare di plusvalenze, si avrebbe, nelle ipotesi previste dalla norma in esame, un recupero di gettito pari a circa +77 milioni di euro ($1.032 * 20\% - 1.032 * 12,5\%$).

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
Imposta sostitutiva	+77	+77	+77

Art. 3 comma 5**Correzione retroattività riporto delle perdite***Legislazione vigente*

Il comma 13 dell'art.36 del DL 223/2006 prevedeva l'inserimento – al comma 2 dell'art 84 del TUIR - di un termine (otto esercizi) entro il quale possono essere utilizzate le perdite ex-illimitate.

Legislazione proposta

Nel comma 13, le parole “ma non oltre l’ottavo” sono sostituite dalle seguenti :” senza alcun limite temporale”.

Effetti di gettito

La formulazione precedente del comma 13 del DL 223/2006, introducendo il limite dell’ottavo anno per il riporto delle perdite precedentemente riportabili illimitatamente, consentiva un recupero di materia imponibile e quindi di gettito a partire dal periodo di imposta 2006, il nono periodo successivo al primo esercizio (il 1997) nel quale potevano sorgere perdite illimitatamente riportabili.

La formulazione proposta del comma 13 determinerebbe un ritorno alla condizione previgente di riporto illimitato delle perdite, con conseguente perdita della materia imponibile emersa, indicata nella relazione tecnica originaria.

Gli effetti di gettito sono calcolati al netto di quelli indicati nella relazione tecnica originaria. Di cassa con un acconto IRES del 75% la variazione di gettito nel triennio è pertanto la seguente:

2006	2007	2008	2009
-	-1,8	-1	-1

Art. 3 comma 6**Correzione retroattività trasparenza fiscale.***Legislazione vigente*

Il comma 11 dell'art.36 del DL 223/2006 ha stabilito, con riferimento ai commi 9 (riporto perdite nella trasparenza fiscale - societaria) e 10 (riporto perdite nella trasparenza fiscale - piccole Srl) del medesimo Decreto Legge, che a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, le perdite fiscali dei soci della società partecipata, relative ai periodi anteriori a quello di decorrenza del regime di trasparenza, non possono essere compensate con il reddito imputato dalla società nei periodi di vigenza di tale regime.

Legislazione proposta

Nel comma 11, dopo le parole "periodo di imposta" sono inserite le seguenti : " successivo a quello".

La formulazione proposta del comma 11 dell'art. 36 del DL 223/2006 determinerebbe uno spostamento in avanti di un anno della data di decorrenza e quindi degli effetti della norma introdotta con i commi 9 e 10.

Effetti di gettito

Gli effetti di gettito sono calcolati al netto degli effetti indicati nella relazione tecnica originaria. Di cassa con un acconto IRES/IRPEF del 75% la variazione di gettito nel periodo 2006/2009 è pertanto la seguente:

	Cassa	2006	2007	2008	2009
Trasparenza fiscale-societaria	IRES	-	- 9,3	+7	-1,3
Trasparenza fiscale-piccole srl	IRPEF	-	- 1,8	+0,8	-
TOTALE		-	-11,1	+7,8	- 1,3



Art. 3 comma 7

No-tax area residenti all'estero

La proposta normativa in esame prevede la soppressione della lettera a) del comma 22 dell'articolo 36 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006; viene quindi ripristinata la spettanza della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione anche nei confronti dei soggetti non residenti in Italia. La disposizione ha effetto dall'anno 2006.

La legislazione vigente prevede l'esclusione per i soggetti non residenti delle deduzioni spettanti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del TUIR.

Attraverso il modello di micro-simulazione Irpef è stata stimata in capo ad ogni soggetto risultante, in base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2003, non residente nel territorio dello Stato, la nuova definizione di reddito complessivo, includendo per tali soggetti l'applicazione dei regimi di deduzioni previste dagli artt. 10, 11 e 12 del TUIR.

In tal modo si è stimata una perdita di gettito IRPEF pari a circa -25 milioni di euro di competenza a partire dal 2006.

L'andamento del gettito di cassa, considerando che la variazione normativa ha effetto dal 2006 sarà il seguente (in milioni di euro):

	2006	2007	2008	2009
IRPEF	0	-43	-25	-25

Art. 3 commi 8-11**Campione d'Italia**

La norma in esame prevede l'inserimento nel TUIR dell'articolo 187-bis, nel quale viene disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del TUIR, sulla base del tasso di cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20%. Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Ai fini della valutazione si è considerato il tasso medio di cambio euro-franco svizzero degli ultimi mesi. Considerando una riduzione forfetaria del 20%, si ottiene un nuovo tasso convenzionale pari a 0,52135.

Attraverso elaborazioni basate sul modello di microsimulazione IRPEF è stata stimata per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia la nuova base imponibile ed il nuovo gettito derivante dall'applicazione del tasso di cambio previsto dalla norma in esame.

La variazione di gettito di competenza annua stimata, rispetto alla legislazione vigente stabilita dal D.L. 223, ammonta a circa **-25 milioni di euro**.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore nel 2006 e si applichi per i redditi prodotti dal 1 gennaio 2006, è il seguente (in milioni di euro):

	2006	2007	2008	2009
IRPEF	-18	-28	-25	-25

Art. 3 comma 12**Stock Option***Normativa proposta*

La proposta normativa in esame intende modificare il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, sostituendo il comma 25 dell'articolo 36 con il seguente:

25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si applica a condizione che l'opzione sia esercitata dopo tre anni dalla data di attribuzione del relativo diritto che alla data di esercizio dell'opzione le azioni della società emittente risultino negoziate in mercati regolamentati e che, inoltre, il lavoratore mantenga la proprietà delle azioni acquistate in esercizio del diritto di opzione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di acquisizione. Qualora, anteriormente a tale termine, le azioni siano in tutto o in parte cedute o date in garanzia, l'importo che non ha concorso a formare il reddito nel periodo d'imposta di esercizio del diritto di opzione concorre, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro del periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi. Tuttavia, il recupero a tassazione non si verifica se il suddetto importo ovvero la parte di esso proporzionalmente corrispondente alle azioni cedute o date in garanzia viene costantemente reinvestito in azioni della società emittente e le stesse siano mantenute fino alla scadenza dell'originario quinquennio.

2. Le disposizioni del comma 1 concernenti la condizione temporale di esercizio dell'opzione e la condizione di negoziazione delle azioni acquistate si applicano ai piani di assegnazione deliberati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni recate dallo stesso comma 1 si applicano ai piani di assegnazione deliberati anteriormente a detta data.

Effetti di gettito

La proposta normativa, modifica il regime agevolativo delle stock options lasciando intatti i benefici quando nell'arco del quinquennio viene mantenuto l'investimento nella medesima società'.

Si ritiene che in funzione dell'ipotetico comportamento dei beneficiari non vi siano effetti significativi di gettito .

Art. 4 comma 1**Contribuenti in franchigia**

La proposta in oggetto prevede, anche per i contribuenti appartenenti al regime speciale agricolo, di poter usufruire del regime di franchigia previsto dal riformulato articolo 32-bis del D.P.R. 633/1972, così come modificato dal Decreto Legge 223/2006.

Ai fini della valutazione degli effetti erariali che l'introduzione della norma comporterebbe per i contribuenti del settore speciale agricolo con volume d'affari fino a 7.000 euro, si è proceduto con una metodologia analoga a quella utilizzata, per i contribuenti che già attualmente rientrano nel regime di franchigia, in sede di stima del citato decreto legge 223/2006 che riformulava l'articolo 32-bis del D.P.R. 633/1972.

Dopo aver selezionato i contribuenti nella fascia di volume d'affari compresa tra 2.528,28 euro (limite che già li esonera dal versamento d'imposta) e i 7.000 euro, anche in questo caso sono stati suddivisi i soggetti per fasce di credito e debito, al fine di selezionare soltanto coloro che avranno una convenienza ad aderire alla norma ed essere posti fuori campo di applicazione dell'IVA.

Inoltre, anche in questa stima, nella valutazione degli effetti di gettito, si è considerato il maggior introito erariale che si verrà a determinare per il venir meno del diritto alla detrazione di quelle imprese e operatori intermedi che andranno ad acquistare beni o servizi dalle microimprese in parola, che dopo l'approvazione della norma saranno poste fuori campo IVA.

Complessivamente, ipotizzando che la norma entri in vigore il primo gennaio 2007, si sono determinati i seguenti effetti erariali:

	2007	2008	2009
Effetti IVA	-2	-2	-2

Importi in milioni di euro

Art. 4 comma 2**Aggiornamento del catasto terreni**

L'intervento normativo proposto ha come obiettivo l'aggiornamento del catasto terreni, per il recupero di base imponibile, sia ai fini IRPEF che ai fini ICI.

Le linee di intervento riguardano:

1. Classamento dell'Uso del Suolo: aggiornamento delle qualità di suolo a partire dalle informazioni detenute da AGEA e conseguente revisione del reddito agrario e dominicale;
2. Modifica e verifica dei requisiti di Ruralità dei Fabbricati: la norma restringe anzitutto i requisiti inserendo il vincolo che «i soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese», e viene introdotta una procedura, innescata dall'interscambio di informazioni tra AGEA e Agenzia del territorio, per verificare la sussistenza di tali requisiti e per accelerare l'iscrizione al catasto urbano.
3. Individuazione Fabbricati non censiti al Catasto: sulla base delle evidenze fotocartografiche rilevate dall'AGEA nel corso dell'esecuzione delle proprie attività di controllo.

Punto 1) Per quanto attiene al classamento dei terreni è stato ipotizzato che il 50% dei terreni subisce un aggiornamento pari ad un incremento medio del 20% della rendita catastale (in via assolutamente prudenziale è stata scelta la percentuale del 20% in quanto rappresentativa della variazione media tra una classe e l'altra nell'ambito della stessa coltura e dell'effetto dovuto dal fatto che tendenzialmente non sono variare su dichiarazione di parte le colture che portano in aumento la rendita). Si consideri, al riguardo che le colture censite in catasto sono mediamente ferme da circa un quindicennio; in effetti anche l'ultima revisione aggiornò le tariffe ma non la classificazione dei singoli terreni. Questa ragione, assieme ad qualche verifica empirica effettuata dall'Agenzia del territorio sui dati AGEA, portano a considerare verosimile che circa metà del reddito globale sarà oggetto di variazione in quanto derivante da particelle invariate da tempo.

Considerato che il totale nazionale per i redditi dominicali ed agrari è rispettivamente di € 974.659.018 e € 637.576.413, e che gli stessi debbono essere rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%, l'incremento presunto ai fini IRPEF è pari ad € 65.280.121. Ai fini ICI è stato ipotizzato, che solo il 10% dell'incremento dei redditi dominicali, ulteriormente rivalutato di un 25%, concorra a rappresentare la variazione di base imponibile ICI. Applicando alla base catastale (incremento RD) il moltiplicatore ICI per i terreni pari a 75 e considerando un'aliquota media dello 0,4% viene stimato un maggior gettito pari a € 3.654.971.



Attività	Incremento RD	Incremento RA	Recupero Irpef (al 23%)	Recupero ICI - 0,4% 10% Incr RD
Classamento terreni	97.465.902	63.757.641	65.280.121	3.654.971

Dati in euro

Si ipotizza che già a partire dal 2006 si recuperi l'80% dell' incremento di gettito IRPEF stimato, mentre il restante 20% si recuperi nel corso del 2007. Per l'ICI, invece, il versamento per il 2007 riguarda il 100% dell'incremento di gettito.

In termini di cassa si hanno i seguente effetti:

Tabella 1

	2007	2008	2009	2010
saldo irpef 2006	52.224.097			
acconto irpef 2007	39.168.073	- 39.168.073		
saldo irpef 2007		65.280.121		
acconto irpef 2008		48.960.091	- 48.960.091	
saldo irpef 2008			65.280.121	
acconto irpef 2009			36.720.068	- 36.720.068
saldo irpef 2009				65.280.121
acconto irpef 2010				36.720.068
ICI	3.654.971	3.654.971	3.654.971	3.654.971
TOTALI IRPEF+ICI	95.047.141	78.727.111	56.695.070	68.935.092

Dati in euro

Punto 2) Per quanto riguarda i fabbricati rurali si fa presente che attualmente nella Banca Dati catastale sono presenti circa 4.000.000 di particelle (fonte *Agenzia del Territorio*). Queste possono rappresentare sia abitazioni, sia fabbricati strumentali destinati all'agricoltura (stalle, depositi, fienili, etc), sia infine altri manufatti di modestissima entità (capanni, tettoie, fontanili, pozzi, etc). Si fa rilevare che dalle statistiche catastali emerge che detti fabbricati al 1995 erano circa 5.500.000. Si può quindi supporre in maniera sufficientemente fondata che, beneficiando della sanatoria fiscale ed edilizia di cui alla Legge 133/94, i contribuenti abbiano già provveduto per una buona percentuale dei fabbricati economicamente rilevanti alla denuncia in catasto. Tuttavia la norma ha ristretto i requisiti soggettivi per la ruralità, nel senso che la norma impone che i soggetti "rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580".

Ciò consente, sulla base di indicazione AGEA, di stimare il recupero sugli attuali fabbricati rurali pari ad 1/3 degli attuali 4.000.000. Quindi su circa 1.320.000 fabbricati sarà possibile

ottenere/procedere all'accatastamento. Peraltro per alcuni di questi l'imposta potrebbe comunque essere versata anche in carenza dell'accatastamento. Il calcolo del maggior gettito annuo a regime è stato effettuato ipotizzando una rendita media di 800 euro ad unità e quindi per un complessivo importo di € 193.200.000 per l'IRPEF e € 366.000.000 per l'ICI.

Perdita requisiti ruralità	U.I. recuperate	rendita media	base catastale	Recupero Irpef (al 23%)	Recupero ICI - 0,4%
	1.320.000	800	1.056.000.000	255.024.000	443.520.000

Dati in euro

L'accertamento della perdita dei requisiti di ruralità impone anche verifiche di natura soggettiva sul contribuente ed è per questo sicuramente complesso. Tuttavia, la norma, prevedendo il restringimento dei requisiti soggettivi, impone l'obbligo ai soggetti per cui decadono detti requisiti di procedere all'accatastamento entro giugno 2007. Sicché è stato possibile ipotizzare un flusso di recupero graduale, particolarmente accelerato nel 2007, e successivamente connesso solo alla trattazione dei casi più complessi. Le ipotesi è che il recupero avvenga per l'80% nel 2007, 15% nel 2008 e 5% nel 2009.

In termini di cassa si hanno i seguenti effetti:

Tabella 2

	2007	2008	2009	2010
saldo irpef 2007		204.019.200		
acconto irpef 2008		153.014.400	- 153.014.400	
saldo irpef 2008			242.272.800	
acconto irpef 2009			181.704.600	- 181.704.600
saldo irpef 2009				255.024.000
acconto irpef 2010				446.292.000
ICI	354.816.000	421.344.000	443.520.000	443.520.000
TOTALI IRPEF+ICI	354.816.000	778.377.600	714.483.000	963.131.400

Dati in euro

Punto 3) Relativamente al recupero di fabbricati non dichiarati in catasto si ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni. Attualmente i fabbricati (in termini di edifici) conosciuti in catasto sono circa 10.000.000 (fonte *Agenzia del Territorio*) e considerato che dal 1985 per ottenere l'abitabilità il fabbricato deve essere accatastato e che ugualmente per la compravendita deve preventivamente essere individuato in catasto, in forma cautelativa, si ritiene che i fabbricati non conosciuti difficilmente superano le 600.000 unità (circa il 6%).

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il calcolo del maggior gettito annuo a regime è stato effettuato ipotizzando una rendita media di 800 euro ad unità e quindi per un complessivo importo di € 115.920.000 per l'IRPEF e € 201.600.000 per l'ICI.

Fabbricati non dichiarati	U.I. recuperate	rendita media	base catastale	Recupero Irpef (al 23%)	Recupero ICI - 0,4%
	600.000	800	480.000.000	115.920.000	201.600.000

Dati in euro

Anche in questo l'accertamento può riguardare casi semplici e casi complessi. La collaborazione con tra AGEA e Agenzia del Territorio consentirà di procedere piuttosto celermente per la trattazione dei casi medi e semplici (individuazione su ortofoto e abbinamento intestatari). Da qui si stima che il 60% dei casi porterà alla definizione della maggiore base imponibile nel 2007 con effetti immediati sull'ICI. Per il restante 40% dei casi è ipotizzabile che per un 30% sia smaltito nel 2008 e un 10% nel 2009.

In termini di cassa si hanno i seguenti effetti:

Tabella 3

	2007	2008	2009	2010
saldo irpef 2007		69.552.000		
acconto irpef 2008		52.164.000	-52.164.000	
saldo irpef 2008			104.328.000	
acconto irpef 2009			78.246.000	-78.246.000
saldo irpef 2009				115.920.000
acconto irpef 2010				86.940.000
ICI	120.960.000	181.440.000	201.600.000	201.600.000
TOTALI IRPEF+ICI	120.960.000	303.156.000	332.010.000	326.214.000

Dati in euro

Complessivamente, l'intervento normativo proposto genera i seguenti effetti di gettito in termini di cassa:

Tabella 4

	2007	2008	2009	2010
TOTALE IRPEF	91.392.170	553.821.739	454.413.098	709.505.521
TOTALE ICI	479.430.971	606.438.971	648.774.971	648.774.971
TOTALE IRPEF+ICI	570.823.141	1.160.260.711	1.103.188.070	1.358.280.492

Dati in euro

Art. 5 – Disposizioni in materia di catasto

Le norme in questione producono un impatto sia sulla rendita, in quanto le rendite unitarie delle categorie del gruppo D, del gruppo C o della categoria A10 sono più elevate delle corrispondenti rendite afferenti il gruppo E (normalmente di significativa consistenza e di bassa redditività), sia sulla base imponibile e sul gettito dell'ICI tenuto conto, al riguardo, che tutte le unità immobiliari urbane (uiu) classate nel gruppo sono esenti da tale imposta.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito si consideri che le uiu in E sono complessivamente, ad aprile 2006 (escluse E7 ed E8), 55.500 e che la rendita complessiva ammonta a 505 milioni di euro (che al fine del calcolo va rivalutata del 5%).

Si ipotizza che circa il 90% delle uiu sia interessato dal provvedimento e che circa il 50% delle consistenze di superficie (e quindi delle attuali rendite) sia riclassato in altre categorie (metà nelle D e metà in categoria C1). Si ipotizza inoltre che la rendita, per la quota di superficie interessata dalla variazione di classamento, aumenti di circa 1/3.

Pertanto si avrà una maggiore base imponibile ai fini ICI per:

$$0,90 \times 505 \times (1 + 5\%) \times 0,5 \times (0,5 \times 50 + 0,5 \times 34) \times 1,33 \Rightarrow 13.300 \text{ milioni di euro}$$

Considerando una aliquota media dell'ICI pari al 6% avremo un maggior gettito a regime pari a circa 80 milioni di euro.

Ipotizzando che il profilo degli adempimenti sia tale da recuperare il 50% di uiu previste nel primo anno, il 90% nel secondo anno ed il 100% nel terzo anno e tenuto conto dell'effetto di decorrenza previsto dalla norma (le nuove rendite hanno effetto fiscale dal 1° gennaio 2007), si può allora stimare il seguente profilo di cassa del gettito ICI (espresso in milioni di euro)

2007	2008	2009
40	72	80

E' possibile che la norma consenta di incrementare il gettito anche di altre imposte (registro, ipotecarie e catastali, ecc.). Ai fini prudenziali, è considerato comunque l'impatto di gran lunga inferiore a quello previsto per l'ICI, si trascurano eventuali ulteriori effetti.

Adeguamento dei moltiplicatori per gli immobili di categoria B

NOTA ILLUSTRATIVA

Le unità immobiliari del gruppo B (collegi, case di cura, uffici, scuole ecc.) risultano eccessivamente sottostimate in termini di tariffa, anche a parità di uso e destinazione rispetto ad altre fattispecie classate in altri gruppi.

Ciò poteva avere forse un senso quando sussisteva una certa correlazione tra uso degli immobili e proprietà: ad un uso a destinazione pubblica di un immobile (si pensi agli uffici pubblici) corrispondeva in buona sostanza la proprietà pubblica. Attualmente non esiste più questa forte correlazione e dunque la sottostima delle tariffe risulta oltremodo iniqua.

La norma consente un incremento del moltiplicatore ai fini dell'ICI e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a decorrere dal 1° gennaio 2007. Naturalmente ai fini dell'ICI ciò non rileva per gli immobili esenti dall'ICI (cfr. art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504), tra i quali a titolo esemplificativo, gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni - se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 - dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

RELAZIONE TECNICA

Gli immobili classificati nel gruppo B ad aprile 2006, sono pari a 156.144. La rendita complessiva assomma ad 1.085 milioni di euro. L'incremento del moltiplicatore utilizzato ai fini ICI passa da 100 (attuale) a 140 (proposto).

Nell'ipotesi che solo il 33% non sia esente dall'ICI in quanto non di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, e degli altri soggetti esenti, l'effetto sul gettito ICI è il seguente (si ipotizza un'aliquota ICI pari al 6‰):

$$(1.085 \times 1,05 \times 33\%) \times (140 - 100) \times 6\text{‰} = 90 \text{ milioni di euro.}$$

Naturalmente la norma ha effetto anche sull'imposta di registro ipotecaria e catastale. Tuttavia, si ritiene che sia relativamente trascurabile l'effetto sull'imposta di registro e sulle imposte ipotecarie e catastali. A titolo prudenziale, peraltro, è opportuno non considerare gli effetti sulle altre imposte.

Gli effetti di cassa per quel che concerne l'ICI si avrebbero per intero dall'esercizio 2007.

2007	2008	2009
90	90	90

milioni di euro

Art. 6 – Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro**Trattamento tributario dei trasferimenti a titolo gratuito tra vivi e *mortis causa***

E' stato stimato l'ipotetico impatto sul gettito attuale a seguito di più interventi che modificano l'attuale imposizione sui trasferimenti a titolo gratuito, sia *mortis causa* che tra vivi.

A) Incremento dell'imposta ipotecaria nei trasferimenti *mortis causa*.

La norma aumenta di un punto percentuale l'imposta ipotecaria per la trascrizione degli immobili pervenuti per successione alle seguenti condizioni.

Per i soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta è prevista la tassazione piena (3%).

Per il coniuge ed i parenti in linea retta occorre distinguere se l'immobile, caduto in successione, sia stato o meno prima abitazione per il *de cuius*. Nel caso in cui sia stato prima casa, per il valore della quota non eccedente 250 mila € si applica la tassazione in misura fissa (168,00 €); mentre per le quote con valore superiore al limite sopra indicato si applica la tassazione ordinaria sulla parte eccedente la soglia. Per tutti gli altri immobili è prevista la tassazione dell'intero valore del bene ad imposta ipotecaria proporzionale.

Al fine di valutare gli effetti prodotti dalla modifica sopra riportata sono state elaborate le successioni registrate nel 2005 ed applicate ad esse le condizioni riportate nelle modifiche della tariffa dell'imposta ipotecaria. Non avendo a disposizione le informazioni per la prima casa del *de cuius*, si è supposto che i 2/3 del valore degli immobili trasferiti al coniuge ed ai parenti in linea retta rappresentino la prima abitazione.

Ne è derivato che l'applicazione di una variazione di un punto percentuale comporta un maggior gettito pari a circa 187 milioni di euro.

Si considera, comunque, che la possibilità, da parte dei soggetti di aver goduto dell'esenzione dalla tassazione per quanto riguarda le donazioni, possa produrre una riduzione del valore dei beni trasferiti *mortis causa* con conseguente riduzione del gettito.

Tale riduzione si stima essere circa del 15%, per cui il maggior gettito generato dall'entrata in vigore della norma, a regime, ammonta a:

$$187 \text{ mln } € - 15\% = 159 \text{ mln } € \text{ circa}$$

B) Incremento delle imposte ipotecarie nei trasferimenti tra vivi.

La norma aumenta di un punto percentuale l'attuale imposizione ipotecaria sulla trascrizione degli immobili in caso di donazione alle seguenti condizioni: se a favore di coniuge e parenti in linea retta aventi diritto alle agevolazioni prima casa e per una quota fino a 180.000 € è prevista nella misura fissa di 168,00 € per ogni beneficiario; oltre tale soglia si applica l'imposta al 3%. Per tutti gli altri, invece, si ha una tassazione su tutto il bene con l'imposta nella misura ordinaria.

Al fine di stimare tale effetto si è considerato l'ammontare delle imposte ipotecarie e catastali attualmente derivanti dalle donazioni (anno 2005) pari a circa 190 milioni di euro.

Utilizzando la stessa distribuzione tra le imposte fisse e proporzionali rilevate per il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali nel caso delle successioni (93% proporzionale – dato mod. F23), si ottiene un gettito di imposta di 177 milioni di euro.

Ove il valore delle donazioni fosse pari a quello registrato nel 2005 e considerando che verosimilmente per il coniuge ed i parenti in linea retta non si ha una sostanziale modifica della tassazione, un aumento di un punto percentuale totale delle imposte produrrebbe un gettito massimo di circa 60 milioni di euro.

Considerando che le donazioni hanno goduto dell'esenzione nel periodo antecedente all'entrata in vigore della novella, una forte crescita, si reputa verosimilmente ipotizzare una diminuzione di circa un 60% del volume dei trasferimenti che comporta, di conseguenza una riduzione del gettito stimato:

$$60 \text{ mln } € \times 40\% = 24 \text{ mln } €$$

C) Registrazione del trasferimento mortis causa di immobili

La norma introduce una nuova imposizione sul trasferimento per successione degli immobili. Sono esentati dal pagamento i trasferimenti al coniuge ed ai parenti in linea retta.

E' introdotta una tassazione differenziata per i parenti entro il quarto grado (applicando un'aliquota del 2%), e per gli altri beneficiari oltre il quarto grado (4%), senza alcuna soglia di esenzione.

Dalle successioni denunciate nel 2005, risultano 2.511 milioni di euro a favore di parenti entro il quarto grado (escludendo il coniuge ed i parenti in linea retta) e 538 milioni di euro per gli altri. Applicando la tassazione così come proposta si perviene ad un maggior gettito pari a:

$$2.511 \times 2\% + 538 \times 4\% = 72 \text{ milioni di euro circa}$$



Anche in questo caso, data la dinamica delle donazioni avutasì nei periodi antecedenti, come indicato alla lettera A), si reputa una riduzione del gettito stimato del 15%:

$$72 \text{ mln } \text{€} - 15\% = 61 \text{ mln } \text{€} \text{ circa}$$

D) Registrazione delle donazioni

La norma modifica l'articolo 13, co. 2 e 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 mantenendo una soglia di esenzione per i trasferimenti di titoli e aziende pari a 100.000 € sul valore dei beni mobili trasferiti a coniuge e parenti in linea retta.

In particolare per gli immobili, con esclusione delle donazioni nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta, è prevista un'aliquota del 2% per i parenti entro il quarto grado ed una del 4% per gli altri soggetti.

Per le azioni, titoli, obbligazioni e quote di azienda si prevede una tassazione, oltre la soglia sopra riportata, pari al 4% per il coniuge ed i parenti in linea retta, al 6% per i parenti entro il quarto grado e all'8% per gli altri.

Per valutare tale modifica sono state prese in considerazione le donazioni di beni registrate nel 2005 il cui valore ammonta a circa 14.270 milioni di euro di cui 1.800 rappresentano titoli ed aziende. Di queste ultime il valore tassabile risulta essere di circa 1.700 milioni di euro, tenuto conto dell'esenzione dei titoli pubblici.

Considerando una distribuzione del grado di parentela simile a quella delle successioni, per similitudine del trasferimento, si ottiene che circa l'80% delle donazioni avvengono a favore di coniuge e parenti in linea retta, circa il 15% a favore di parenti entro il quarto grado ed il restante 5% verso altri soggetti — la quota dei coniugi e dei parenti in linea retta è ridotta alla metà (40%) per tenere conto della soglia sul valore.

Applicando tale distribuzione agli atti con le aliquote sopra riportate si ottiene per gli immobili:

$$(12.470 \text{ mln } \text{€} \times 15\% \times 2\%) + (12.470 \text{ mln } \text{€} \times 5\% \times 4\%) = 62 \text{ milioni di euro circa}$$

mentre per azioni, titoli, obbligazioni e quote di azienda si ha:

Coniuge e parenti in linea retta:	1.700 mln € x 40% x 4% =	27,2 mln €
Parenti entro il IV grado:	1.700 mln € x 15% x 6% =	15,3 mln €
Altri	1.700 mln € x 5% x 8% =	6,8 mln €
	Totale	<u>49,3 mln €</u>

Occorre segnalare, infine, la perdita dell'attuale gettito dell'imposta di registro, pari a circa 39 milioni di euro, versata secondo quanto previsto dall'articolo 13, co. 2, della L. 383/2001 citata; peraltro si fa presente un lieve recupero di imposta, circa 7 milioni, derivante dal versamento della stessa in misura fissa dovuta comunque da quei soggetti che prima risultavano esenti (franchigia).

In totale si avrebbe, quindi:

$$62 \text{ mln } \text{€} + 49 \text{ mln } \text{€} - 39 \text{ mln } \text{€} + 7 \text{ mln } \text{€} = 79 \text{ mln } \text{€}$$

Applicando le considerazioni sul comportamento indicate alla lettera B), il gettito viene corretto in:

$$79 \text{ mln } \text{€} \times 40\% = 32 \text{ mln } \text{€} \text{ circa}$$

E) Registrazione del trasferimento *mortis causa* di azioni, titoli, obbligazioni e quote di azienda.

La norma introduce una imposizione sulle acquisizioni *mortis causa* di azioni, titoli, obbligazioni e quote di azienda al netto del valore dei titoli pubblici.

E' prevista una soglia di esenzione pari a 100.000 € sul valore complessivo dei beni mobili caduti in successione a coniuge e parenti in linea retta comprese eventuali donazioni. La parte eccedente tale soglia è tassata con l'applicazione di un'aliquota del 4%. Per i parenti fino al IV grado l'aliquota è del 6% sul totale del valore, mentre per gli altri soggetti l'aliquota è dell'8%.

Mancando i dati per il 2005 per tale tipologia di beni, la stima è stata basata sui cespiti per aziende ed azioni caduti in successione nel 2000, ultimo anno in cui ancora erano presenti, adeguatamente aggiornati con gli indici di incremento del periodo dei beni stessi e depurati dei titoli pubblici.

Ai valori così trovati sono stati applicate le aliquote indicate pervenendo ad un maggior gettito di:

$$(903 \text{ mln } \text{€} \times 4\%) + (185 \text{ mln } \text{€} \times 6\%) + (42 \text{ mln } \text{€} \times 8\%) = 51 \text{ mln } \text{€}$$

Tale risultato, con le considerazioni di cui al punto A) comporta una variazione positiva di gettito pari a:

$$51 \text{ mln } \text{€} - 15\% = 43 \text{ mln } \text{€} \text{ circa}$$

ANDAMENTO DI CASSA E COMPETENZA

L'andamento di cassa e competenza avrà l'andamento indicato nella tabella sottostante tenuto conto dell'entra in vigore della norma, per le donazioni registrate e le successioni aperte dal 1° ottobre 2006. Per l'imposta ipotecaria gli effetti sono immediati anche per le successioni non ancora registrate a partire dalla data in questione.

	2006	2007	2008	2009
A) Aumento al 4% ipotecarie e catastali per le succ.	40	159	159	159
B) Aumento al 4% ipotecarie e catastali per le donaz.	6	24	24	24
C) Registrazione trasferimento mortis causa di immob.	-	15	61	61
D) Registrazione delle donazioni	8	32	32	32
E) Registrazione del trasferimento mortis causa titoli e aziende	-	11	43	43
Totale	54	241	319	319

Importi in milioni di euro

Art. 7 – Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale.

Commi 1-3 Modifiche in materia di tasse automobilistiche

Al fine di incentivare la sostituzione, mediante rottamazione, delle autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo con dicitura “ euro 0” e “euro 1”, con autovetture ed autoveicoli recanti nel libretto di circolazione la dicitura “euro 4” o “euro 5”, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per detti autoveicoli, immatricolati per la prima volta nell'anno 2007 possono stabilire la riduzione delle tasse automobilistiche, fino anche all'esenzione, per un periodo di due annualità. Le predette agevolazioni sono estese per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc..

Ipotizzando un numero complessivo di veicoli da rottamare entro il 2007 pari a 2.590.000 e stimando, inoltre, per il medesimo anno un incremento di domanda di auto nuove pari a circa 420.000 unità, tenendo anche conto della domanda aggiuntiva dovuta ai suddetti incentivi, ai fini della stima, sono stati ottenuti i seguenti risultati (in milioni di euro):

Incentivo bollo per 2 anni per veicoli	23
Incentivo bollo per 3 anni per veicoli di cilindrata inferiore ai 1.300 cc	146
Totale	169

Tali ammontari sono stati calcolati utilizzando un valore medio di tassa automobilistica pari a 143 € e considerando un parco circolante di autovetture al di sotto dei 1.300 cc pari a circa l'81% del totale.

Su base annua gli effetti del gettito saranno i seguenti (in milioni di euro):

	2007	2008	2009	2010	2011
Cil. > 1300	-11	-11	0	0	0
Cil. < 1300	-49	-49	-49	0	0
Totale	-60	-60	-49	0	0

Comma 2 – Rinnovo parco autocarri

Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di portata

inferiore a 3,5 tonnellate, recante nel libretto di circolazione la dicitura “euro 4” o “euro 5” immatricolato per la prima volta nell’anno 2007. Il beneficio è accordato a fronte della rottamazione di un veicolo Euro 0 o Euro 1 della medesima categoria e portata.

Stimando una domanda di rottamazione e successivo acquisto di un veicolo nuovo dell’ordine di 120.000 unità, avremo un minor gettito pari a:

$$120.000 \times 1.000 \text{ €} = - 120 \text{ mln €}$$

Comma 3 - Immatricolazione veicoli a metano

Per l’acquisto di autovetture e di autoveicoli per trasporto promiscuo immatricolati per la prima volta nell’anno 2007, omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l’alimentazione del motore con gas metano, è prevista la concessione di un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.

Stimando una domanda di immatricolazione di veicoli a metano pari a 38.000 unità e altre 16.500 vetture con l’emissione di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro, avremo un minor gettito pari a:

$$(38.000 \times 1.500 \text{ €}) + (16.500 \times 500 \text{ €}) = - 65 \text{ mln €}$$

In ultimo si considera una maggiore domanda di autovetture indotta dall’intero provvedimento, che si ipotizza essere pari a 75.000 unità annue.

Ad un prezzo medio di 16.500 €, ne consegue un maggior gettito I.V.A. pari a:

$$75.000 \times 16.500 \text{ €} \times 20\% = 248 \text{ mln €}$$

Complessivamente l’effetto complessivo di cassa nel triennio è il seguente:

2007	2008	2009
+3	+3	+14

Importi in milioni di euro

Art. 7 comma 12**Gpl carburante**

La norma intende ridurre l'accisa per il GPL usato come carburante, portandola da 284,77 a 227,77 euro per mille kg di prodotto.

Gli oneri erariali imputabili a tale riduzione di aliquota, sono stimati, per le sole accise, pari a circa 59 milioni di euro annui.

Ipotizzando che il 10% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2007 – 2009 pari a:

2007	2008	2009
- 69,62	- 66,47	- 67,83

Importi in milioni di euro

Art. 7 comma 13**Gasolio Carburante**

La norma intende aumentare l'accisa per il gasolio usato come carburante, portandola da 413 a 416 euro per mille litri di prodotto.

Il maggior gettito erariale imputabile a tale aumento di aliquota, è stimato, per le sole accise, pari a circa 96,94 milioni di euro annui.

Ipotizzando che il 40% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2007 – 2009 pari a:

2007	2008	2009
+ 108,58	+ 87,89	+ 96,85

Art. 7 comma 14

Restituzione agli autotrasportatori del maggior onere per l'aumento dell'accisa sul gasolio

La norma dispone la restituzione agli autotrasportatori del maggior onere che sosterranno a causa dell'aumento dell'accisa previsto al comma 13.

L'onere è valutabile in **22,5 milioni di euro annui**, con decorrenza dal **2007**, tenendo conto del meccanismo di restituzione adottato.

Art. 7 commi 25-26**Modifiche in materia di imposte dirette (detraibilità auto)**

La presente relazione intende stimare l'effetto a regime sul gettito delle nuove disposizioni che ai fini delle imposte sul reddito decorrono dal 1 gennaio 2006.

Nel primo paragrafo viene stimata la perdita di gettito a regime della detraibilità IVA conseguente alla Sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006. Nel secondo paragrafo viene stimato l'effetto di compensazione a regime della nuova norma .

I) Regime di detraibilità piena per autovetture, ciclomotori, etc. in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE

Si è proceduto alla stima degli effetti di gettito derivanti da una detrazione IVA pari al 100% dell'imposta assolta sull'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture, sulle relative spese di manutenzione, riparazione e per carburanti e lubrificanti inclusi i canoni di locazione finanziaria che seguono la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione del bene oggetto del contratto.

Questo detrazione piena si confronta con il regime vigente alla data della sentenza della Corte di Giustizia, in particolare con l'art. 19-bis1 del DPR 26/10/72 n. 633 che dispone al comma 1, lettere c) e d) l'esclusione della detrazione IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, canoni di locazione finanziaria o noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

Acquisto di autovetture, moto e motocicli

L'analisi dei dati delle dichiarazioni IVA non consente di trarre informazioni esaustive sull'acquisto di autovetture, motocicli e ciclomotori, in quanto, pur essendo presente un campo del quadro VF denominato "Acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta", questo comprende tutti gli acquisti indetraibili menzionati nell'art. 19-bis1, comma 1.

E' stato quindi utilizzato il dato ISTAT di Contabilità Nazionale relativo alla spesa per investimenti di imprese in autovetture per l'anno 2005, pari a 9.97 miliardi di Euro.

Tale dato è stato, tuttavia, depurato sia di quei settori che, per loro natura, sono da considerare alla stregua di consumatori finali e che quindi non godrebbero in ogni caso del diritto alla detrazione (enti pubblici e privati; banche e assicurazioni, taxi, ospedali e altri settori esenti con IVA non detraibile), sia dei contribuenti che invece già godono del diritto di detrazione, perché non ricompresi nei limiti dell'attuale articolo 19-bis¹, comma 1, lettere c) e d) (agenti e rappresentanti di commercio, imprese di noleggio e autoscuole).

Ne è conseguita, partendo da una base di 465.000 autovetture acquistate da imprese, al netto dei settori sopra considerati, e da un costo medio per auto pari a circa 18.897 Euro (comprensivo d'IVA), una spesa lorda da parte di imprese pari a circa 8.787 milioni di Euro. (465.000 x 18.897 €).

Pertanto, l'IVA relativa alla spesa lorda sopra calcolata è risultata pari a:

8.787 mln. € : 1,20 x 20% = 1.465 milioni di Euro

che, nell'ipotesi di una detrazione IVA del 100%, apporterebbe una perdita annua, a partire dal 2007, pari appunto a circa 1.465 milioni di Euro.

Per ciò che riguarda i ciclomotori ed i motocicli, in mancanza di informazioni dettagliate sugli acquisti da parte di imprese, sono stati utilizzati i dati dell'indagine campionaria ISTAT sui consumi delle famiglie con l'ipotesi che il rapporto esistente tra la spesa in ciclomotori – motocicli e quella in autovetture (4,9%) sia simile a quella delle imprese.

Applicando questa percentuale direttamente ai risultati finali del calcolo relativo all'acquisto delle autovetture, si ottiene:

Ciclomotori e motocicli $1.465 \times 4,9\% = 72$ milioni di Euro

che corrisponde, con un'IVA detraibile al 100%, ad una analoga perdita annua.

Non si ritiene necessario affrontare un discorso specificamente riferito alla detraibilità dei canoni di locazione e leasing, in quanto i veicoli oggetto di questo tipo di contratti sono già stati considerati nell'ammontare totale degli acquisti delle imprese. Si può infatti supporre che l'ammontare annuo dei canoni percepiti dalle imprese che concedono autovetture in locazione e leasing sia paragonabile alla spesa annua per l'acquisto dei veicoli, tenendo anche conto del fatto che le auto date in leasing

possono avere una durata superiore all'anno e che nel parco dato in locazione possano esserci auto non necessariamente acquistate nell'anno.

Complessivamente l'IVA detraibile per l'acquisto di autovetture, motocicli e ciclomotori ammonterebbe, pertanto, annualmente, a circa 1.536 milioni di Euro.

Spese di manutenzione e riparazione ordinarie

La spesa dell'anno 2005 per manutenzione e riparazione di tutti gli autoveicoli ad uso imprese risulta pari a 3.091 milioni di Euro, già al netto d'IVA (dati elaborati dal Conto Nazionale dei Trasporti).

Pertanto, con un'IVA che diverrebbe detraibile, la perdita di gettito sarà pari a:

$$3.091 \times 20\% = 618 \text{ milioni di Euro}$$

Per ciò che riguarda i ciclomotori ed i motocicli, applicando la percentuale ad essi relativa direttamente ai risultati finali del calcolo relativo alla manutenzione delle autovetture, si otterrebbe:

$$618 \times 4,9\% = 30 \text{ milioni di Euro}$$

Complessivamente, quindi, la perdita di gettito annua sarà dell'ordine di 648 milioni di Euro.

Spese di manutenzione e riparazione straordinarie

La spesa dell'anno 2005 per manutenzione e riparazione straordinaria di tutti gli autoveicoli ad uso imprese risulta pari a 1.565 milioni di Euro, già al netto d'IVA (dati elaborati dal Conto Nazionale dei Trasporti).

Pertanto, con un'IVA che diverrebbe detraibile, la perdita di gettito sarà pari a:

$$1.565 \times 20\% = 313 \text{ milioni di Euro}$$

Per ciò che riguarda i ciclomotori ed i motocicli, applicando la percentuale precedentemente determinata direttamente ai risultati finali del calcolo relativo alla manutenzione delle autovetture, si otterrebbe:

$$313 \times 4,9\% = 15 \text{ milioni di Euro}$$

Complessivamente, la perdita di gettito annua sarà dell'ordine di 328 milioni di Euro.

Spese per carburanti e lubrificanti

La spesa dell'anno 2005 per carburanti e lubrificanti di tutti gli autoveicoli ad uso imprese, depurato quindi dell'uso promiscuo, risulta pari a 14.355 milioni di Euro, già al netto d'IVA¹

Pertanto, con un'IVA che diverrebbe detraibile, la perdita di gettito sarà pari a:

$$14.355 \times 20\% = 2.871 \text{ milioni di Euro}$$

Per ciò che riguarda i ciclomotori ed i motocicli, applicando la percentuale precedentemente determinata direttamente ai risultati finali del calcolo, si otterrebbe:

$$2.871 \times 4,9\% = 141 \text{ milioni di Euro}$$

Per cui, la perdita di gettito annua totale sarà dell'ordine di 3.012 milioni di Euro.

Considerazioni finali

In termini di cassa e competenza, l'effetto sul gettito della detraibilità IVA al 100%, comporterebbe i seguenti potenziali effetti erariali:

	2007	2008	2009
Acquisti autovetture	- 1.536	- 1.536	- 1.536
Manutenzione ordinaria	- 648	- 648	- 648
Manutenzione straordinaria	- 328	- 328	- 328
Carburanti e lubrificanti	- 3.012	- 3.012	- 3.012
TOTALE	- 5.525	- 5.525	- 5.525

Importi in milioni di Euro

Inoltre, ai fini di una stima puntuale, si devono anche considerare gli effetti erariali (incremento di gettito IVA) dovuti alla rivendita futura a privati di auto aziendali usate.

Pertanto, dopo aver sviluppato anche per questo caso i relativi calcoli, ipotizzando una svalutazione quadriennale dell'auto pari al 50% ed una analoga percentuale di trasferimenti verso privati, avremo i seguenti effetti IVA complessivi:

	2007	2008	2009
IVA detraibile sopra calcolata	- 5.525	- 5.525	- 5.525
Recupero IVA su rivendita usato	+ 245	+ 309	+ 330
TOTALE	- 5.280	- 5.216	- 5.195

Importi in milioni di Euro



¹ Dato ricavato dalla base di calcolo delle risorse proprie, anno 2005

II) Nuovi limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture utilizzate nell'esercizio di imprese, arti e professioni

Legislazione vigente II.DD.

In base all'articolo 164 T.U.I.R., le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50% relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 50%, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede 18.076 euro per le autovetture e gli autocaravan. Tale limite è elevato a 25.823 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Nuove disposizioni II.DD.

Ai fini delle imposte dirette, per le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni la percentuale di deducibilità scende al 25%.

Per tutti gli altri contribuenti le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto, compresi quelle dati in uso promiscuo ai dipendenti, sono interamente indeducibili, ad eccezione dei soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, nei confronti dei quali resta l'attuale deducibilità dell' 80% e dei mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, per i quali rimangono le disposizioni di legge vigenti.

Per il datore di lavoro rimane deducibile al 100% l'ammontare di reddito imponibile IRPEF attribuibile al dipendente in conseguenza dell'assegnazione dell'auto ("fringe benefit"), mentre in capo al dipendente vi sarà un aumento della quota tassata dal 30% attuale al 50% del costo di una percorrenza annuale corrispondente a 15.000 Km.

Effetti di gettito II.DD.

Si riportano di seguito le variabili utilizzate ai fini della stima della proposta normativa in oggetto: il parco circolante delle autovetture delle imprese e dei contribuenti esercenti arti e professioni, escluse le famiglie, i contribuenti con detraibilità IVA al 100%, i contribuenti esenti IVA e le autovetture noleggiate da privati, è pari a 2.846.941 (fonte Ministero dei Trasporti); il numero delle auto assegnate ai dipendenti è stimato pari a 410.000, ipotizzando che il 4,5% dei dipendenti dei soggetti con partita IVA con almeno 16 dipendenti sia assegnatario di una delle auto in oggetto; il costo complessivo annuo totale per acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburanti e lubrificanti, relativo alle autovetture delle imprese e degli esercenti arti e professioni è pari a circa 27,6 miliardi di euro (IVA esclusa) (fonte Ministero dei Trasporti); gli altri costi attribuibili alle autovetture sono state stimate in circa 11,4 miliardi di euro (IVA inclusa) sulla base dei dati ACI 2005.

Dai dati sopra esposti è stato ottenuto il costo complessivo annuo pari a circa 44,6 miliardi di euro (IVA inclusa).

Tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia UE, che la detraibilità del 100% dell'IVA sulle autovetture delle imprese e degli esercenti arti e professioni, l'ammontare di costo complessivo è stimato pari a circa 39 miliardi di euro.

Ai fini della stima dell'ammontare di costo deducibile complessivo si è tenuto conto della indeducibilità al 100% per tutte le autovetture, ad eccezione di una deducibilità ridotta al 25% per le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni, della deducibilità al 100% della quota del valore dell'auto assegnata al dipendente e del limite di 18.076 euro per il costo di acquisto.

Con l'entrata in vigore a partire dal 1/1/2006, il maggiore reddito imponibile, rispetto alla legislazione vigente, sarà pari a circa 19,1 miliardi di euro. Utilizzando una aliquota media IRPEF/IRES + IRAP del 26% per tener conto dei contribuenti in perdita, si avrà una maggiore imposta di competenza dell'ordine di 4.953 milioni di euro.

Ai fini IRPEF, ipotizzando l'aumento del fringe benefit per il dipendente dall'attuale 30% al 50% del costo chilometrico ACI per 15.000 Km annui, considerando che il valore medio del fringe benefit per dipendente passerebbe dall'attuale 2.400 euro a 4.000 euro circa, e utilizzando una aliquota marginale media del 37%, si ottiene una maggiore imposta IRPEF di competenza pari a circa 243 milioni di euro. Per quanto riguarda gli effetti di cassa IRPEF è stata considerata la dinamica delle ritenute mensili.

Si indica di seguito l'andamento di gettito di cassa in milioni di Euro:

CASSA COMPLESSIVA	2007	2008	2009
Effetti di gettito I.V.A.	- 5.280	- 5.216	- 5.195
IRPEF (fringe benefit)	411	243	243
IRES/IRPEF	4.191	4.191	4.191
IRAP	762	762	762
TOTALE	+84	- 20	+ 1

Si precisa che le maggiori entrate per tributi diretti derivanti dalle disposizioni in questione sono già state incluse nelle previsioni di bilancio 2007, in quanto destinate a compensare le minori entrate IVA derivanti dalla citata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che sono considerate nella legislazione vigente.

Art. 7 commi 27-28

**Accise sul gas metano per il settore della distribuzione commerciale
equiparate a quelle per usi industriali**

La proposta in oggetto prevede che le accise sul gas metano per il settore della distribuzione commerciale siano equiparate a quelle per usi industriali.

Attualmente la norma dispone che i consumi del settore specifico siano classificati come “altri usi civili” cui corrisponde una aliquota pari a 173,307 euro per mille mc, mentre quelli classificati in “usi industriali” hanno una aliquota pari a 12,498 euro per mille mc.

Per stimare i consumi di metano si è proceduto nel seguente modo:

Dalla tavola ISTAT delle Risorse e Impieghi, sono stati estrapolati i dati relativi agli impieghi di gas naturale per i settori “67 - commercio all’ingrosso”, “68 - commercio al dettaglio in esercizi non specializzati”, “69 - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco” e “70 - commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati”; dalla stessa tavola, al totale dei consumi intermedi sono stati scorporati i dati relativi ai settori che godono dell’accisa “uso industriale” come definito dalla nota [1] dell’articolo 26 del D.lgs 504/95 (industria in senso stretto, alberghi, ristoranti, ecc). Ne è risultato che il consumo dei settori commercio rappresentano circa il 10% del totale “non-industria”.

Da fonte MAP risulta che circa 28 miliardi di mc di gas naturale è ceduto verso servizi ed usi domestici e di questi 20 miliardi verso consumi domestici, se ne ricava che il consumo verso “altri usi civili” è pari a 8 miliardi di mc.

Da ciò ne deriva che, la minor accisa versata in conseguenza all’introduzione della norma proposta, è pari a:

$$(0,173307 - 0,012498) \text{ €} \times 8 \text{ miliardi di mc} \times 10\% = 128,4 \text{ milioni di €}$$

Tuttavia la perdita sarà attenuata dall’effetto sulle IIDD, in particolare, considerando una aliquota media del 26% si ottiene un effetto in termini di cassa e competenza per il 2007-2009 pari a:

	2007	2008	2009
Accise	-128,4	-128,4	-128,4
IIDD		+68,5	+38,8
TOTALE	-128,4	-59,9	-89,6

Art. 23**(Disposizioni concernenti i contributi previdenziali per il settore agricolo)***Relazione tecnica*

La norma è diretta a prevedere che il pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza sociale sospesi in favore delle aziende colpite dalla crisi avicola, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto – legge n. 202/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244/2005, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 ottobre 2006, è effettuato in quattro rate mensili al tasso d'interesse legale, anziché come previsto attualmente (cfr. circolare INPS n. 72/2006) in unica soluzione nel mese di novembre 2006.

Sulla base dei dati forniti dall'INPS, dalla norma derivano minori entrate contributive per l'anno 2006 valutate in 26 milioni di euro.

Art. 35**(Organizzazione MUR)**

L'onere derivante dall'istituzione dell'incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato valutato in 50.000 euro per la quota parte dell'anno 2006 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

A tal fine è stato considerato il trattamento economico complessivo medio (comprensivo degli oneri riflessi) corrispondente ad un incarico ministeriale di consulenza, studio e ricerca conferito in base al citato comma 10.

Art. 39**(Disposizioni in materia di tutela dell'euro)**

La norma prevede, in considerazione delle ulteriori esigenze derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della legge n. 166 del 2005, una autorizzazione di spesa, formulata quale limite di spesa, di euro 758.000, 514.000 e 618.000 rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 per far fronte alla realizzazione gestione e potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni dei mezzi di pagamento e degli strumenti per l'erogazione del credito al consumo.



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge Disposizioni urgenti di carattere finanziario: Effetti finanziari

(in milioni di euro)

AVL	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto di finanziare					Fabbisogno					Incubilitamento netto P.A.						
			2006	2007	2008	2009	2005	2007	2005	2007	2009	2006	2007	2008	2009				
1	1-5	Entrate	36,0	6.568,7	6.613,4	6.633,2	36,0	4.002,9	3.672,7	3.837,4	36,0	4.002,9	3.672,7	3.837,4	36,0	4.002,9	3.672,7	3.837,4	
			0,0	4.260,8	4.354,5	4.350,5	0,0	954,4	970,2	954,2	0,0	954,4	970,2	954,2	0,0	954,4	970,2	954,2	
			0,0	3.862,5	3.882,6	3.882,6	0,0	460,4	460,4	460,4	0,0	460,4	460,4	460,4	0,0	460,4	460,4	460,4	
			0,0	1.860,0	1.800,0	1.800,0	0,0	193,5	193,5	193,5	0,0	193,5	193,5	193,5	0,0	193,5	193,5	193,5	
			0,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0	0,0	209,6	209,6	209,6	0,0	209,6	209,6	209,6	0,0	209,6	209,6	209,6	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	22,6	22,6	0,0	22,6	22,6	22,6	0,0	22,6	22,6	22,6	
			0,0	-22,6	-22,6	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	
			0,0	0,0	13,8	7,8	7,8	0,0	0,0	13,8	7,8	0,0	0,0	13,8	7,8	0,0	0,0	13,8	7,8
			0,0	0,0	11,6	6,6	6,6	0,0	0,0	11,6	6,6	0,0	0,0	11,6	6,6	0,0	0,0	11,6	6,6
			0,0	0,0	-2,2	-4,1	-4,1	0,0	0,0	2,2	1,2	0,0	0,0	2,2	1,2	0,0	0,0	2,2	1,2
0,0	0,0	-2,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	506,0	506,0	506,0	0,0	506,0	506,0	506,0	0,0	506,0	506,0	506,0	0,0	506,0	506,0	506,0			
0,0	10,0	30,0	30,0	30,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0			
0,0	-2,2	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	1.823,0	997,7	1.030,6	1.030,6	-18,0	1.823,0	997,7	1.030,6	-18,0	1.823,0	997,7	1.030,6	-18,0	1.823,0	997,7	1.030,6			
1.529,0	853,0	1.094,0	1.094,0	1.094,0	1.529,0	853,0	1.094,0	1.094,0	1.529,0	853,0	1.094,0	1.094,0	1.529,0	853,0	1.094,0	1.094,0			
1.292,0	854,0	854,0	854,0	854,0	1.292,0	854,0	854,0	854,0	1.292,0	854,0	854,0	854,0	1.292,0	854,0	854,0	854,0			
-237,0	-143,0	-143,0	-143,0	-143,0	-237,0	-143,0	-143,0	-143,0	-237,0	-143,0	-143,0	-143,0	-237,0	-143,0	-143,0	-143,0			
0,0	0,0	2,9	1,9	1,9	0,0	2,9	2,9	1,9	0,0	2,9	2,9	1,9	0,0	2,9	2,9	1,9			
77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0			
0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8			
0,0	-11,1	7,8	-13	-13	0,0	7,8	-11,1	-1,0	0,0	7,8	-11,1	-1,0	0,0	7,8	-11,1	-1,0			
0,0	-9,3	7,0	-1,3	-1,3	0,0	-9,3	7,0	-1,3	0,0	-9,3	7,0	-1,3	0,0	-9,3	7,0	-1,3			
0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0			
0,0	-43,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	-43,0	-25,0	-25,0	0,0	-43,0	-25,0	-25,0	0,0	-43,0	-25,0	-25,0			
-18,0	-28,0	-25,0	-25,0	-25,0	-18,0	-28,0	-25,0	-25,0	-18,0	-28,0	-25,0	-25,0	-18,0	-28,0	-25,0	-25,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	558,8	1.166,2	1.101,2	1.101,2	0,0	558,8	1.166,2	1.101,2	0,0	558,8	1.166,2	1.101,2	0,0	558,8	1.166,2	1.101,2			
0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0			
570,8	1.160,2	1.160,2	1.160,2	1.160,2	570,8	1.160,2	1.160,2	1.160,2	570,8	1.160,2	1.160,2	1.160,2	570,8	1.160,2	1.160,2	1.160,2			
-179,4	-606,4	-606,4	-606,4	-606,4	-179,4	-606,4	-606,4	-606,4	-179,4	-606,4	-606,4	-606,4	-179,4	-606,4	-606,4	-606,4			
91,4	563,8	454,4	454,4	454,4	91,4	563,8	454,4	454,4	91,4	563,8	454,4	454,4	91,4	563,8	454,4	454,4			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
54,0	241,0	319,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0			
54,0	241,0	319,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0			
54,0	241,0	319,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0			
54,0	241,0	319,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0	54,0	241,0	319,0	319,0			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A4L	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Incassamento netto P.A.				
			2004	2007	2005	2009	2006	2007	2008	2009	2008	2007	2008	2009			
7		Misure a favore sviluppo, efficienza energetica e sostenibilità ambientale	0,0	-124,9	-178,0	-168,1	0,0	-14,9	-118,0	-119,1	0,0	-14,9	-118,0	-119,1			
		Restituzione bollo auto		3,0	3,0			63,0	63,0			63,0	63,0				
		NVA		246,0	246,0			246,0	246,0			246,0	246,0				
		Rimborso Regioni esenzione tasse auto		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0				
		Credito Imposta Contributo nuovo autoveicoli		120,0	120,0			120,0	120,0			120,0	120,0				
		Contributo acquisto veicoli italiani		65,0	65,0			65,0	65,0			65,0	65,0				
		Accisa su GPL e Gasolio carburanti		39,0	21,4	29,0		39,0	21,4	29,0		39,0	21,4				
		GPL carburante		-69,6	-69,6	-67,6		-69,6	-69,6	-67,6		-69,6	-67,6				
		Gasolio carburante		106,6	87,9	86,9		106,6	87,9	86,9		106,6	87,9				
		Rimborsi sudtransarso		22,5	22,5	22,5		22,5	22,5	22,5		22,5	22,5				
		Fondo permutazione GPL		100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0	100,0				
		Fondo finanziamento comuni funzioni catalisti															
		Accisa gas metano per usi industriali		-128,4	-89,9	-89,9		-128,4	-89,9	-89,9		-128,4	-89,9				
		Modifiche in materia di imposte dirette (detrattibilità neto)		84,0	1,0	1,0		84,0	-20,0	1,0		84,0	-20,0				
		Iva		-6.280,0	-5.216,0	-5.185,0		-5.280,0	-5.216,0	-5.185,0		-5.280,0	-5.185,0				
		Irpef (fringe benefit)		411,0	243,0	243,0		411,0	243,0	243,0		411,0	243,0				
		Irpef		4.191,0	4.191,0	4.191,0		4.191,0	4.191,0	4.191,0		4.191,0	4.191,0				
		Irpef		782,0	782,0	782,0		782,0	782,0	782,0		782,0	782,0				
		Spese	27,05	12,96	4,81	4,82	2,81	37,66	55,71	102,72	2,91	37,86	55,71				
		Accelerazione incentivi imprese		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				
		Interessi fondo rotativo		-145,0	-100,0	0,0		30,0	50,0	100,0		30,0	50,0				
		ERAS e Fido insidivi		145,0	100,0	0,0											
		Fondo Infrastrutture Sicilia e Calabria		1,0	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0				
		Diregisi BAC															
		Teatro Petruzzelli		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				
		Comibital settore ambulato - dilazione		28,0	0,0	0,0		0,0	3,0	0,0		0,0	3,0				
		DL 20/2/2005, art. 5, co. 3 ter. conv. L. 24/4/2005		0,0	0,0	0,0											
		Edilizia		0,05	0,2	0,2		0,01	0,1	0,1		0,01	0,1				
		Organizzazione MUR		0,0	4,2	4,2		0,0	4,2	4,2		0,0	4,2				
		Statera Univerulento e Ricerca		0,0	-4,2	-4,2		0,0	-4,2	-4,2		0,0	-4,2				
		IT e CNVSV		0,0	-4,2	-4,2		0,0	-4,2	-4,2		0,0	-4,2				
		Tuile euro		0,0	0,8	0,8		0,0	0,6	0,6		0,0	0,6				
		Soppressione RID															
		Effetti sui saldi (Entrata - Spesa)	9,0	6.555,7	6.648,6	6.628,4	34,0	3.965,0	3.617,0	3.834,4	34,0	3.965,0	3.617,0				
													3.834,4				

Vicepres del Ministero dell'economia e delle finanze
 Il Ministro Regionale Generale dello Stato ai sensi e per
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
 copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Carlo

02 OTT 2006

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

D.L. 30-8-1993 n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, riportata al n. C/LXXXIX.

50-bis. Depositi fiscali ai fini IVA.

1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;

b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53 ⁽⁷⁹⁾, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

- a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
- b) le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
- c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
- d) le cessioni dei beni elencati nella tabella *A-bis* allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
- f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
- g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
- h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
- i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che precede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633

del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati ⁽⁸⁰⁾.

8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3 ⁽⁸¹⁾.

D.L. 23-2-1995 n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1995, n. 45 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (Gazz. Uff. 23 marzo 1995, n. 69).

Capo IV**Disposizioni di attuazione di direttive comunitarie****Sezione I****Modelli Intrastat****34. Elenchi riepilogativi.**

1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate. La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede il timbro postale ⁽⁸⁶⁾.

2. [L'omessa presentazione degli elenchi è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire quattro milioni per ciascun elenco; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di omessa presentazione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Si applica una soprattassa pari al 20 per cento della pena pecuniaria minima se l'elenco è presentato entro trenta giorni dalla scadenza] ⁽⁸⁷⁾.

3. [L'omissione, l'irregolarità o l'inesattezza nella compilazione di ciascuna riga degli elenchi di cui al comma 1 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire duecentomila; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. L'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può comunque superare il massimo della pena irrogabile per la mancata presentazione dello stesso, raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Tuttavia la pena pecuniaria non si applica se i dati mancanti o inesatti, purché integrati o corretti a norma del comma 1, risultino privi di rilevanza o comunque siano da ritenere non imputabili al

contribuente. La pena pecuniaria non si applica qualora il contribuente provveda spontaneamente, entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione degli elenchi, alla rettifica degli elenchi medesimi ⁽⁸⁸⁾] ⁽⁸⁹⁾.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 52 del medesimo decreto ⁽⁹⁰⁾.

5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti ⁽⁹¹⁾.

6. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 54, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell'articolo 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.

D.P.R. 22-12-1986 n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(giurisprudenza di legittimità)

110. [76] Norme generali sulle valutazioni.

1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione ⁽⁵⁰⁰⁾;

c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte ⁽⁵⁰¹⁾;

d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari simili alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;

e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o

effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio ⁽⁵⁰²⁾.

4. [Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati] ⁽⁵⁰³⁾.

5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono raggugliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a

quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti ⁽⁵⁰⁴⁾.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate ⁽⁵⁰⁵⁾.

D.L. 4-7-2006 n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

Titolo III**Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi****35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.**

1. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».

2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.»⁽⁷²⁾.

3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera *d*), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»⁽⁷³⁾.

4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.

5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa

la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.»⁽⁷⁴⁾.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977⁽⁷⁵⁾.

6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto»⁽⁷⁶⁾.

6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro⁽⁷⁷⁾.

7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:

«Articolo 10-ter (*Omesso versamento di IVA*). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Articolo 10-quater (*Indebita compensazione*). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457»;

2) dopo il numero 8-bis) è inserito il seguente:

«8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione» ⁽⁷⁸⁾;

b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;

c) [all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo] ⁽⁷⁹⁾;

d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa.» ⁽⁸⁰⁾.

9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ⁽⁸¹⁾.

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;

b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento» ⁽⁸²⁾.

10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:

«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento» ⁽⁸³⁾.

10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006 ⁽⁸⁴⁾.

10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ⁽⁸⁵⁾.

10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta ⁽⁸⁶⁾.

10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale ⁽⁸⁷⁾.

11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1,

lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ⁽⁸⁸⁾.

12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.» ⁽⁸⁹⁾.

12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro ⁽⁹⁰⁾.

13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.» ⁽⁹¹⁾.

14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁹²⁾.

15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni ⁽⁹³⁾.

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano:

1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.»⁽⁹⁴⁾;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»⁽⁹⁵⁾;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»⁽⁹⁶⁾.

16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto⁽⁹⁷⁾.

17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.»⁽⁹⁸⁾.

18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600⁽⁹⁹⁾.

19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa

manodopera sia evidenziato in fattura.»⁽¹⁰⁰⁾.

20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto⁽¹⁰¹⁾.

21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 497:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;

2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;

b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità»⁽¹⁰²⁾.

23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato⁽¹⁰³⁾.

23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni»⁽¹⁰⁴⁾.

24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: «Art. 53-bis (*Attribuzioni e poteri degli uffici*). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»⁽¹⁰⁵⁾.

b) all'articolo 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»⁽¹⁰⁶⁾.

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605⁽¹⁰⁷⁾.

26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni⁽¹⁰⁸⁾.

26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati⁽¹⁰⁹⁾.

26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento⁽¹¹⁰⁾.

26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004⁽¹¹¹⁾.

26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni»⁽¹¹²⁾.

27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme

di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.» ⁽¹¹³⁾.

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore ⁽¹¹⁴⁾.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ⁽¹¹⁵⁾.

35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di

procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti ⁽¹¹⁶⁾.

35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere ⁽¹¹⁷⁾.

35-ter. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006 ⁽¹¹⁸⁾.

35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente:

«121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione» ⁽¹¹⁹⁾.

D.Lgs. 18-12-1997 n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

12. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.

1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire.

2. Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedono la somma di lire duecento milioni la sospensione è disposta per un periodo da due a sei mesi ⁽²³⁾.

3. Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi.

L. 30-12-2004 n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

380. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378 ⁽¹⁴³⁾.

D.P.R. 29-9-1973 n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere *e-bis*) e *g*) del primo comma dell'articolo 6 ⁽³⁹⁾.

A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera *f*) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali ⁽⁴⁰⁾. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente ⁽⁴¹⁾.

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera *g-ter*) del primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti ⁽⁴²⁾.

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari,

compreso il codice fiscale ⁽⁴³⁾.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni ⁽⁴⁴⁾.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione ^{(45) (46) (47)}.

Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni ⁽⁴⁸⁾.

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata ⁽⁴⁹⁾.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ⁽⁵⁰⁾.

D.Lgs. 30-7-1999 n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

67. Organi.

1. Sono organi delle agenzie fiscali:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

b) il comitato di gestione, composto di sei membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede ⁽¹²⁵⁾,

c) il collegio dei revisori dei conti ⁽¹²⁶⁾.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata ⁽¹²⁷⁾.

3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia designati dal direttore dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione ⁽¹²⁸⁾.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile ⁽¹²⁹⁾.

5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia ⁽¹³⁰⁾.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

D.L. 30-9-2005 n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO II**Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria ⁽²⁶⁾.****3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.**

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS ⁽²⁷⁾.

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7 ⁽²⁸⁾:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di

procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso ⁽²⁹⁾;

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ⁽³⁰⁾.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici ⁽³¹⁾.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a. ⁽³²⁾.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008 ⁽³³⁾.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.a.

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. [Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16] ⁽³⁴⁾.

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽³⁵⁾.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24 novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di

settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽³⁶⁾.

19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito ⁽³⁷⁾.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate ⁽³⁸⁾:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;

b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso ⁽³⁹⁾:

a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto ⁽⁴⁰⁾;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ⁽⁴¹⁾.

25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione

S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica ⁽⁴²⁾.

25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività ⁽⁴³⁾.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;

b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6 ⁽⁴⁴⁾.

29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003 ⁽⁴⁵⁾.

29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a. ⁽⁴⁶⁾.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;

c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza scadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici» ⁽⁴⁷⁾;

d) nell'articolo 59:

1) è abrogato il comma 4-bis;

2) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.» ⁽⁴⁸⁾;

3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;

b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) nel comma 426-*bis*:

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

c) dopo il comma 426-*bis* è inserito il seguente: «426-*ter*. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: «Art. 47-*bis* (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.»⁽⁴⁹⁾,

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-*bis* (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.»⁽⁵⁰⁾,

«b-*bis*) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro»⁽⁵¹⁾,

b-*ter*) all'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione»⁽⁵²⁾.

41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro delle finanze.

41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico»⁽⁵³⁾.

42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite le seguenti: «nonché presso»⁽⁵⁴⁾.

42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività⁽⁵⁵⁾.

42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio⁽⁵⁶⁾.

42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione⁽⁵⁷⁾.

42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»⁽⁵⁸⁾.

42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli⁽⁵⁹⁾.

D.Lgs. 13-4-1999 n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

3. Procedura di affidamento.

1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.
3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi:
 - a) capacità finanziaria;
 - b) capacità tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attività affidabili a terzi;
 - c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio;
 - d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.
4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali.
5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.
7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le società per azioni o a responsabilità limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i

concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.

8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.

D.Lgs. 13-4-1999 n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

Capo II**Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario ⁽¹¹⁾****Sezione I****Diritti del concessionario****17. Remunerazione del servizio.**

1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;

b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;

c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.

2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.

3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di

pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1.

4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.

5. [A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1] ⁽¹²⁾.

5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo ⁽¹³⁾.

6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;

b) del debitore, negli altri casi ^{(14) (15)}.

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti ⁽¹⁶⁾.

7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2 ⁽¹⁷⁾;

7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,56 ⁽¹⁸⁾; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze ^{(19) (20)}.

D.Lgs. 13-4-1999 n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

Publicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

20. Procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli.

1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo ⁽³³⁾.

1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore ⁽³⁴⁾.

2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore ⁽³⁵⁾.

4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti ⁽³⁶⁾.

5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reinscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reinscrizione, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative.

6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri àmbiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reinscrizione delle quote discaricate.

D.P.R. 29-9-1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

72-bis. *Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro.*

1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ⁽¹⁹³⁾.

D.P.R. 29-9-1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

48. Tasse e diritti per atti giudiziari.

1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio ⁽¹⁵⁴⁾.

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152

Norme in materia ambientale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

156. Riscossione della tariffa.

1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.

2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.

D.Lgs. 26-2-1999 n. 46

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53, S.O.

Capo II**Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo****17. Entrate riscosse mediante ruolo.**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti ⁽¹⁹⁾.

3-*ter*. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-*bis*, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta ⁽²⁰⁾.

D.P.R. 29-9-1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

(giurisprudenza di legittimità)

28-bis. Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597*, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli ⁽⁹⁵⁾.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

[Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata, da un rappresentante con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti] ⁽⁹⁶⁾.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma ⁽⁹⁷⁾.

D.Lgs. 26-2-1999 n. 46

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53, S.O.

20. Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 15-*bis*, 20, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, e 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato ⁽²⁴⁾.

D.Lgs. 13-4-1999 n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

Capo III**Personale addetto al servizio di riscossione****41. Rappresentanza dei concessionari.**

1. Il legale rappresentante del concessionario può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione.

2. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il concessionario può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, i quali, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, possono stare in giudizio personalmente.

D.Lgs. 9-7-1997 n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.

Capo III**Disposizioni in materia di riscossione ⁽³³⁾****Sezione I****Versamento unitario e compensazione****17. Oggetto.**

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva ⁽³⁴⁾.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione ⁽³⁵⁾;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;

d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche] ⁽³⁶⁾;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ⁽³⁷⁾;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore ⁽³⁸⁾;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche ^{(39) (40)}.

2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633] ^{(41) (42)}.

D.L. 4-7-2006 n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

36. Recupero di base imponibile.

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è soppressa la voce di cui al numero 123-bis) ⁽¹²⁰⁾.

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ⁽¹²¹⁾.

3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti» ⁽¹²²⁾.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽¹²³⁾.

4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «utili provenienti» ⁽¹²⁴⁾.

5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;» ⁽¹²⁵⁾.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta ⁽¹²⁶⁾.

6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2» ⁽¹²⁷⁾.

6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ⁽¹²⁸⁾.

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo ⁽¹²⁹⁾.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.» ⁽¹³⁰⁾.

10. All'articolo 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: «del terzo» sono inserite le seguenti: «e del quarto» ⁽¹³¹⁾.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.

12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni ⁽¹³²⁾:

a) al comma 2:

1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono inserite le seguenti «dalla data di costituzione» ⁽¹³³⁾,

2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;

b) al comma 3, la lettera a) è abrogata ⁽¹³⁴⁾.

13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, come modificato dal comma 12 del presente articolo, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo ⁽¹³⁵⁾.

14. Le disposizioni della lettera *b*) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽¹³⁶⁾.

16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni ⁽¹³⁷⁾:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.».

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),» ⁽¹³⁸⁾.

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è abrogato ⁽¹³⁹⁾.

21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽¹⁴⁰⁾.

22. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni ⁽¹⁴¹⁾:

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;

b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.

23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-*bis* è abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-*bis* continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽¹⁴²⁾.

24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono inserite le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere» ⁽¹⁴³⁾.

25. All'articolo 51, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute nè costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito» ⁽¹⁴⁴⁾.

25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽¹⁴⁵⁾.

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽¹⁴⁶⁾.

27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente ⁽¹⁴⁷⁾:

«Art. 8 (*Determinazione del reddito complessivo*). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.».

28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽¹⁴⁸⁾.

29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni ⁽¹⁴⁹⁾:

a) nell'articolo 54:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il

danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.»⁽¹⁵⁰⁾;

2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.»⁽¹⁵¹⁾;

b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;»⁽¹⁵²⁾.

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico⁽¹⁵³⁾.

31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato⁽¹⁵⁴⁾.

32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46⁽¹⁵⁵⁾.

34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto⁽¹⁵⁶⁾.

34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi⁽¹⁵⁷⁾.

D.Lgs. 21-11-1997 n. 461

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.

2. Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. ... ⁽⁸⁾.

2. Nel caso dei rapporti di cui alla lettera *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia sulle somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione l'immissione delle somme in conti o depositi vincolati intestati al creditore pignoratizio, esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno, né la costituzione in garanzia delle somme o dei beni da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su dette somme e beni atti di disposizione.

3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, il mutuatario ed il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti.

L. 23-12-2005 n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.

D.P.R. 26-10-1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

32-bis. Contribuenti minimi in franchigia.

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno

successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-*bis*2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-*bis*2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato

uno dei limiti di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo

(giurisprudenza di legittimità)

34. Regime speciale per i produttori agricoli.

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci ⁽²⁰³⁾.

3. [Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire] ⁽²⁰⁴⁾.

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario ⁽²⁰⁵⁾.

5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da

cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione .

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c) .

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-*quater* e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. [Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate] .

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442* .

12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo .

D.L. 30-12-1993 n. 557

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1993, n. 305 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1994, n. 133 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1994, n. 48).

9. Istituzione del catasto dei fabbricati.

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di «catasto dei fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 , e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali ⁽⁴³⁾.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo ⁽⁴⁴⁾.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti ⁽⁴⁵⁾.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di

80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera *b)* del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995⁽⁴⁶⁾. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3⁽⁴⁷⁾.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995⁽⁴⁸⁾, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75⁽⁴⁹⁾.

10. [Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed automatico aggiornamento del sistema catastale, con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni, nonché per la produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, devono tener conto dei nuovi criteri previsti dall'articolo 2,

comma 1-*sexies*, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, nonché di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze] ⁽⁵⁰⁾.

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'art. 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ⁽⁵¹⁾.

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle

informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione ⁽⁵²⁾.

D.Lgs. 31-10-1990 n. 347

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.

Capo II

Imposta catastale

(giurisprudenza di legittimità)

10. Oggetto e misura dell'imposta

1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ⁽⁶⁾.

2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ⁽⁷⁾.

3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

D.P.R. 26-4-1986 n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99.

2. Atti soggetti a registrazione.

1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;

b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;

c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4;

d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

TITOLO II

Registrazione degli atti

9. Ufficio competente.

1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell'art. 10.

2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

13. Termini per la richiesta di registrazione.

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-*bis*, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero ⁽⁶⁾.

2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-*bis* ⁽⁷⁾.

3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi ⁽⁸⁾.

4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.

41. Liquidazione dell'imposta.

1. L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore ⁽²³⁾.

2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa ⁽²⁴⁾.

TITOLO IV**Determinazione della base imponibile**

(giurisprudenza di legittimità)

43. Base imponibile.

1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:

a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;

b) per le permutate, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;

c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40;

d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;

e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;

f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;

g) [per i contratti di associazione in partecipazione, dal valore dei beni apportati dall'associato] ⁽²⁶⁾;

h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;

i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.

2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.

3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreché le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti ⁽²⁷⁾.

(giurisprudenza di legittimità)

57. Soggetti obbligati al pagamento.

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile ⁽⁵⁰⁾.

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della *legge 27 luglio 1978, n. 392*, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della *legge 27 luglio 1978, n. 392*, l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.

(giurisprudenza di legittimità)

80. Altre disposizioni.

1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli accolti di debiti e oneri, ha effetto dal 1° gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.

2. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

3. Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.

Articolo 2

1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7	3%
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane ⁽⁸⁸⁾ .	€ 168,00
2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7 ⁽⁸⁹⁾	€ 168,00

L. 18-10-2001 n. 383
Primi interventi per il rilancio dell'economia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

Capo VI - Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni

13. Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

14. Esenzioni e riduzioni di imposta.

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2.
2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

D.P.R. 5-2-1953 n. 39
Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1953, n. 33, S.O.

2. Determinazione della tassa.

Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:

a) alla cilindrata determinata in cmc per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozette leggere e per i motofurgoncini leggeri;

b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalità di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi ⁽⁵⁾;

c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;

d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate ⁽⁶⁾;

d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate ⁽⁷⁾;

d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici ⁽⁸⁾;

e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata.

La tassa è stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi ⁽⁹⁾.

Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.

D.Lgs. 31-10-1990 n. 347

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.

Tariffa

Art.	Indicazione della formalità	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni 100 lire
1	Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi dei certificati di successione di cui all'art. 5 del testo unico		2 ⁽¹⁵⁾
Nota. L'imposta si applica nella misura fissa di € 168,00 ⁽¹⁶⁾ per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con <i>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</i> ⁽¹⁷⁾ .			
1-bis	Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del <i>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i> , anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi		3
2	Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni, di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il trasferimento è disposto per legge ⁽¹⁹⁾	€ 168,00	
3	Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato ⁽²⁰⁾	€ 168,00	
4	Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione ^{(21) (22)}	€ 168,00	
Nota. Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'art. 1.			
5	Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del codice civile ⁽²³⁾	€ 168,00	
6	Iscrizioni e rinnovazioni		2
Nota. Se trattasi di rinnovazione l'aliquota è ridotta a metà.			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7	Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione (24)	€ 168,00	
8	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l'imposta proporzionale (25)	€ 168,00	
9	Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno sul credito garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo		2
10	Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario		0,50
11	Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata l'imposta proporzionale (26)	€ 168,00	
12	Annotazioni per restrizione di ipoteca		0,50
Nota. L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.			
13	Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno		0,50
Nota. L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.			
14	Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata (27)	€ 168,00	

Tabella delle tasse ipotecarie

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1 1.1	Esecuzione di formalità per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	35,00	della nota da restituire al richiedente.
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1.1	ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta	6,00	L'importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2	per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici.	3,00	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni nota o titolo stampati	4,00	È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4	Ricerca continuativa per via telematica		
4.1	per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio	0,01	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.
4.2	contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata	15,00	L'importo è dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.
5	Certificazione:		
5.1	certificati ipotecari		
5.1.1	per ogni stato o certificato riguardante una sola persona	20,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
5.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
5.2	rilascio di copia		
5.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
5.3	altre certificazioni		
5.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
6	Note d'ufficio		
6.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile	10,00	
7	Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:		
7.1	per ogni pagina dell'elenco	7,00	Il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.L. 31-7-1954 n. 533

Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1954, n. 173 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1954, n. 869.

N°	OGGETTO	Tariffa in lire	
		Fisso	Proporzionale
3	Diritto per la stipula di atti, convenzioni e verbali di dilazione:		
	a) per ogni documento	36.000	-
	b) per la prima pagina	-	2.400
	c) per ogni pagina successiva	-	1.200

N°	OGGETTO	Tariffa in lire	
		Fisso	Proporzionale
4	Diritto per l'esame delle denunce di successione ai fini della richiesta di formalità ipotecarie:		
	per ogni formalità richiesta	36.000	-

N°	OGGETTO	Tariffa in lire	
		Fisso	Proporzionale
5	Diritto di urgenza per il rilascio di certificati, attestazioni, copie od estratti entro 5 giorni	-	-

 Annotazione: Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta.

N°	OGGETTO	Tariffa in lire	
		Fisso	Proporzionale
6	Diritto di urgenza per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	dei registri vidimati	7.200	-	
N°	OGGETTO	Tariffa in lire		
d'ordine		Fisso	Proporzionale	
7	Diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti: per ogni 100 lire	-	6	
N°	OGGETTO	Tariffa in lire		
d'ordine		Fisso	Proporzionale	
8	Diritto per lavori inerenti alla attribuzione ai comuni del gettito dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili: per ogni attribuzione	24.000	-	

Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui al presente titolo II viene applicata neolo quando essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

TITOLO III ⁽¹⁸⁾

TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. Ord.	OGGETTO	Tariffa in euro	Note
1	Consultazione degli atti e degli elaborati catastali		
1.1	consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione	10,00	
1.2	consultazione e della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4:		
	consultazione per unità immobiliare	3,00	
	consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o frazioni di 5	3,00	il tributo è dovuto anche per consultazione con stampa di esito negativo
	elenchi di Immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10	3,00	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1.3	consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata	5,00	Ciascuna consultazione può essere rilasciata in formato A3 o A4
1.4	consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativo o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata	10,00	Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, il tributo si applica per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico
1.5	consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2	10,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con esito negativo
2	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1:		
2.1	per ogni certificato, copia o estratto	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
2.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, dei rispettivi elaborati: - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e degli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografie; - punto, per il quale si determinano le coordinate	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate
3	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria		
3.1	per ogni domanda di voltura	35,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
3.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione	35,00	
3.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento	35,00	
3.3.1	per ogni particella eccedente	3,00	
4	Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:		
4.1	per ogni unità immobiliare trattata	3,00	Il tributo si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle e le unità immobiliari urbane e non si applica alle fusioni territoriali
5	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico		
5.1	per ogni estratto di mappa	10,00	
5.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 5.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.

D.L. 30-6-2005 n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

Publicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 2005, n. 151 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168.

14-quinquies. *Differimento di termine.*

1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate nonché con le associazioni dei consumatori, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito al 31 ottobre 2006 ⁽⁴⁵⁾.

D.Lgs. 15-12-1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

50. Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento ⁽¹²¹⁾. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può aumentare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento ^{(122) (123)}.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973 ⁽¹²⁴⁾.

5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il

domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi ⁽¹²⁵⁾.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: «*d-bis*) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale ⁽¹²⁶⁾.

D.P.R. 22-12-1986 n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(giurisprudenza di legittimità)

51. [48] *Determinazione del reddito di lavoro dipendente.*

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono ⁽²⁷¹⁾.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ⁽²⁷²⁾,

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da

terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione ⁽²⁷³⁾;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50 ⁽²⁷⁴⁾;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 ⁽²⁷⁵⁾ ⁽²⁷⁶⁾;

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 ⁽²⁷⁷⁾, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari ⁽²⁷⁸⁾;

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ⁽²⁷⁹⁾;

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito ⁽²⁸⁰⁾;

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa ⁽²⁸¹⁾.

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere *g*) e *g-bis*) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito ⁽²⁸²⁾.

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 ⁽²⁸³⁾, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54 ⁽²⁸⁴⁾, comma 1, lettere *a*), *c*) e *m*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al

dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 ⁽²⁸⁵⁾;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione ⁽²⁸⁶⁾.

Omissis

D.Lgs. 26-10-1995 n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

Articolo 26

(Art. 1 D.L. n. 46/1976 - Art. 10 D.L. n. 15/1977 [*] Artt. 3 e 17 D.L. n. 331/1993)

Disposizioni particolari per il gas metano

1. È sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali [1].

2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscele. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

3. Non è sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore ^(11/g).

5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:

a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di

scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;

c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;

d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;

e) gli impianti di compressione ^(11/h).

6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa è dovuta dall'importatore o dall'acquirente.

7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese.

8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili ^(11/i).

8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta ⁽¹²⁾.

L. 30-12-2004 n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

D.L. 25-9-2001 n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2001, n. 224 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 novembre 2001, n. 410 (Gazz. Uff. 24 novembre 2001, n. 274), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

1. Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico.

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.

2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta, nonché ai beni

utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari ⁽⁵⁾.

6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A., ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati e valorizzati da Ferrovie dello Stato S.p.A., o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI S.p.A. in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio. Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione e valorizzazione dei beni ⁽⁶⁾.

6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito

il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata ⁽²⁾.

L. 23-12-1992 n. 498
Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1992, n. 304.

(giurisprudenza di legittimità)

11. 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività.

2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilità primaria ed autostradale, criteri e finalità di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti commissioni parlamentari.

4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

5. Le società concessionarie autostradali, ancorché non quotate in borsa, sono soggette all'obbligo della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

D.Lgs. 26-2-1994 n. 143
Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1994, n. 49.

(giurisprudenza di legittimità)

2. Compiti dell'Ente.

1. L'Ente provvede a:

a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3

dell'art. 12 del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e dell'art. 23 del *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*⁽⁵⁾.

2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

D.L. 24-12-2003 n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2004, n. 47 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

21. Concessioni autostradali.

1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla Del.CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.

2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a

comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia Spa, stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento ⁽²⁵⁾.

L. 28-1-1994 n. 84
Riordino della legislazione in materia portuale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.

5. Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale.

1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione.

5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ⁽⁸⁾, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

6. ^(8/a).

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ⁽⁹⁾.

10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive di coordinamento.

8. Presidente dell'autorità portuale.

1. Il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la

circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale ^(11/d).

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, terzo e quarto periodo ^(11/e).

2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3 ⁽¹²⁾.

3. Il presidente dell'autorità portuale:

a) presiede il comitato portuale;

b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;

c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;

d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;

e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;

g) [esprime parere al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo] ^(12/a);

h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle

disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione ;

l) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;

l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate ^(12/c);

n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale ^(12/d).

L. 17-12-1971 n. 1158
Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1972, n. 8.

1. Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dello esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipino direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento ⁽²⁾.

Il restante 49 per cento del capitale sociale sarà sottoscritto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici.

La concessione è assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.

Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

[Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche alla convenzione]
⁽³⁾.

D.Lgs. 30-7-1999 n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

54. Ordinamento.

1. Il Ministero si articola in dipartimenti.
2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree funzionali:
 - a) beni culturali e paesaggistici;
 - b) beni archivistici e librari;
 - c) ricerca, innovazione e organizzazione;
 - d) spettacolo e sport;
- d-bis*) turismo.
3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.
4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.

D.Lgs. 20-10-1998 n. 368

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1998, n. 250.

3. Il Ministro.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE.

2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.

4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.

7. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

1. In ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e

paesaggistici.

2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.

3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il direttore regionale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8 ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

D.Lgs. 8-1-2004 n. 3

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 gennaio 2004, n. 11.

6. Disposizioni transitorie e finali.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, non potrà in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.

5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è compensato con la riduzione di sedici unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo è compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

6. ... ⁽⁶⁾.

D.L. 18-5-2006 n. 181

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

1. 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero dello sviluppo economico;
- 7) Ministero del commercio internazionale;
- 8) Ministero delle comunicazioni;
- 9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 11) Ministero delle infrastrutture;
- 12) Ministero dei trasporti;
- 13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 14) Ministero della salute;
- 15) Ministero della pubblica istruzione;
- 16) Ministero dell'università e della ricerca;
- 17) Ministero per i beni e le attività culturali;
- 18) Ministero della solidarietà sociale.» ⁽³⁾.

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ⁽⁴⁾.

2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» ⁽⁵⁾.

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» ⁽⁶⁾.

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» ⁽⁷⁾.

2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato ⁽⁸⁾.

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ⁽⁹⁾.

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse ⁽¹⁰⁾.

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù ⁽¹¹⁾.

7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 ⁽¹²⁾.

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica ⁽¹³⁾.

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale ⁽¹⁴⁾.

9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ⁽¹⁵⁾.

9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede, alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007 ⁽¹⁶⁾.

9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse ⁽¹⁷⁾.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente ⁽¹⁸⁾.

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 ⁽¹⁹⁾.

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis ⁽²⁰⁾.

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» ⁽²¹⁾.

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis ⁽²²⁾.

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»⁽²³⁾.

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7⁽²⁴⁾.

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche

giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenda nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ⁽²⁵⁾.

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei

Ministri si avvale della struttura costituita ai sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse ⁽²⁶⁾.

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) turismo» ⁽²⁷⁾.

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze ⁽²⁸⁾.

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 ⁽²⁹⁾.

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del *Forum* nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 ⁽³⁰⁾.

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137 ⁽³¹⁾.

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» ⁽³²⁾.

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma ⁽³³⁾.

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-*quater* ⁽³⁴⁾.

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» ⁽³⁵⁾.

24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 ⁽³⁶⁾.

24-*quater*. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste ⁽³⁷⁾.

24-*quinquies*. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-*quater* e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie

delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero ⁽³⁸⁾.

24-*sexies*. Alle disposizioni di cui ai commi 24-*quater* e 24-*quinquies* si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-*quater* e 24-*quinquies*, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi ⁽³⁹⁾.

24-*septies*. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ⁽⁴⁰⁾.

24-*octies*. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» ⁽⁴¹⁾.

24-*novies*. All'articolo 3-*bis*, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale» sono soppresse ⁽⁴²⁾.

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziata in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ⁽⁴³⁾.

25-*bis*. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato ⁽⁴⁴⁾.

25-*ter*. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque

adottati ⁽⁴⁵⁾.

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁴⁶⁾.

25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ⁽⁴⁷⁾.

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ⁽⁴⁸⁾.

L. 11-11-2003 n. 310

Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2003, n. 267.

1. Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

1. È costituita, con sede in Bari, la «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati:

a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un componente designato dalla regione Puglia;

c) un componente designato dalla provincia di Bari;

d) un componente designato dal sindaco di Bari.

3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.

5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche

(1/a).

6. La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private ⁽²⁾.

L. 6-12-1991 n. 394
Legge quadro sulle aree protette.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

9. Ente parco.

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente ⁽¹³⁾.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

- a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalisticoambientale;
- c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio

nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti ⁽¹⁴⁾.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco ⁽¹⁵⁾.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 ⁽¹⁶⁾.

8-*bis*. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni ⁽¹⁷⁾.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero

tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni ⁽¹⁸⁾.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ⁽¹⁹⁾.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco ⁽²⁰⁾.

D.P.R. 30-6-1951 n. 535

Norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1951, n. 161.

2. Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

il Consiglio dei revisori.

Le funzioni di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite. Peraltro, a coloro che risiedono fuori di Roma spetta, per la partecipazione alle adunanze del Consiglio, il trattamento di missione inerente al grado rivestito nell'Amministrazione di appartenenza, e, se estranei alla pubblica amministrazione, il trattamento di missione inerente al grado 5° statale.

D.Lgs. 23-4-2004 n. 124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2004, n. 110.

3. Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attività di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché le priorità degli interventi ispettivi ⁽⁴⁾.

2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati ⁽⁵⁾.

3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ⁽⁶⁾.

4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può

essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento ⁽⁷⁾.

5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

4. *Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza.*

1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali ⁽⁸⁾.

2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da

quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza ⁽⁹⁾.

3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro è composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati ⁽¹⁰⁾.

4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri ⁽¹¹⁾.

5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio ⁽¹²⁾.

5. Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza.

1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali ⁽¹³⁾.

2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri ed il Questore ⁽¹⁴⁾.

3. Il CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi ⁽¹⁵⁾.

4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

9. Diritto di interpello.

1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di

competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale ⁽²³⁾.

D.Lgs. 23-2-2000 n. 38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 50.

11. Rivalutazione delle rendite.

1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico ⁽¹⁵⁾.

L. 25-2-1987 n. 67

Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 marzo 1987, n. 56.

11. Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991 ⁽²⁰⁾:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale ⁽²¹⁾.

2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;

viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi ⁽²²⁾.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della L. 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le

stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica; nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza ⁽²³⁾.

L. 7-8-1990 n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1990, n. 199.

(giurisprudenza di legittimità)

8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale ^(8/a) (9).

L. 7-8-1990 n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1990, n. 199.

(giurisprudenza di legittimità)

3. 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 ⁽²⁾, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987 ⁽²⁾, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;

f) [le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente

articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate] ^(2/aa);

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi] ^{(2/b) (2/bb)}.

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo ^(2/c).

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa ⁽³⁾.

2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11 ^(3/a).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono

corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili ^(3/b).

3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale ^(3/c).

4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ^(3/d), come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società

dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili ^(3/e).

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie ^(3/f).

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.

10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1°

gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto ^(3/g):

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie ^(3/h).

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10 ^(3/l).

11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti] ^(3/l).

11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano ^(3/m).

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11 ⁽⁴⁾.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscono, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse

imprese o dagli stessi soggetti che le controllano ^(4/a).

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico ^(4/b).

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67 ^(4/c).

15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio ^(4/d) ^(4/e).

L. 23-12-2005 n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

455. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

L. 22-4-1941 n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.

Capo V - Eccezioni e limitazioni ⁽⁵⁴⁾

Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

65. 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato ⁽⁵⁵⁾.

D.Lgs. 1-8-2003 n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

98. Sanzioni.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000,00.

3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.

6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.

7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.

8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a

quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.

9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.

10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.

12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.

13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonché nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.

14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.

15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.

16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.

17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

D.Lgs. 17-11-1997 n. 398

Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 1997, n. 269.

Capo II

Scuola di specializzazione per le professioni legali

16. Scuola di specializzazione per le professioni legali ⁽¹⁷⁾.

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ⁽¹⁸⁾.

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai ⁽¹⁹⁾.

2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ⁽²⁰⁾.

2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale ⁽²¹⁾.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura ⁽²²⁾.

L. 28-12-2001 n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

22. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricula obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale ⁽⁷⁹⁾.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'*handicap* correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di *handicap* nelle singole istituzioni scolastiche ⁽⁸⁰⁾.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali ⁽⁸¹⁾.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia

e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro ⁽⁸²⁾.

8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8 ⁽⁸³⁾.

10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui

all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «straordinario» è soppressa;

b) le parole: «lire 1,5 miliardi nel 2002» sono sostituite dalle seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002»;

c) ... ⁽⁸⁴⁾.

D.Lgs. 30-7-1999 n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 1999, n. 205, S.O.

7. *Autonomia organizzativa.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale ⁽⁷⁾.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati ⁽⁸⁾.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato ⁽⁹⁾.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto ⁽¹⁰⁾.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari

delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.

L. 27-2-1967 n. 48

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1967, n. 55.

TITOLO II

Comitato interministeriale per la programmazione economica

(giurisprudenza di legittimità)

16. Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

È costituito il «Comitato interministeriale per la programmazione economica».

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo o lo spettacolo nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato, nonché le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali ^(2/c).

Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in

un unico documento e i relativi allegati. [Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di essi la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere entro il mese di agosto] ^(2/d) ^(2/e).

Entro il 15 settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale ^(2/d).

Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato ^(2/d).

Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, può promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione ^(2/d).

Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea della energia atomica (C.E.C.A.), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.

Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ^(2/ee).

Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il segretario della programmazione.

Per l'esame dei problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri ^(2/f).

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

19. Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile ⁽²²⁾.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto ⁽²³⁾.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 ⁽²⁴⁾.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 ⁽²⁵⁾.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 ⁽²⁶⁾.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti ⁽²⁷⁾.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 ⁽²⁸⁾.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della

temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio ⁽²⁹⁾.

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] ⁽³⁰⁾.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo ⁽³¹⁾.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali ⁽³²⁾.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della *legge 10 agosto 2000, n. 246* ^{(33) (34)}.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi ⁽³⁵⁾.

L. 23-12-2005 n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

309. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

D.Lgs. 30-7-1999 n. 287

Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.

1. Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.

2. Sono compiti della Scuola:

a) il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

b) la cura dell'organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

c) la cura delle attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

d) lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attività formativa. La Scuola valuta altresì, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attività di monitoraggio;

e) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo e l'individuazione e l'attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati;

f) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi;

h) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali, nonché la pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso apposite convenzioni con case editrici.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.

4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.

5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati

(2)

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

126-bis. Patente a punti.

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-*bis*. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica ⁽⁵⁸⁶⁾.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento ⁽⁵⁸⁷⁾.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento ⁽⁵⁸⁸⁾.

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis ⁽⁵⁸⁹⁾

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Art. 146	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) e h)	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9 -bis	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 10 e 11	5
Art. 173	Comma 3	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Commi 2 e 2 -bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio ⁽⁵⁹⁰⁾
(591).

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

97. Circolazione dei ciclomotori ⁽³⁶⁶⁾.

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 ⁽³⁶⁷⁾;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione ⁽³⁶⁸⁾.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ⁽³⁶⁹⁾.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione ⁽³⁷⁰⁾.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione ⁽³⁷¹⁾.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 ⁽³⁷²⁾.

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 ⁽³⁷³⁾.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 ⁽³⁷⁴⁾.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85 ⁽³⁷⁵⁾.

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 ⁽³⁷⁶⁾.

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85 ⁽³⁷⁷⁾.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse ⁽³⁷⁸⁾.

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia ⁽³⁷⁹⁾.

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di

chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI ⁽³⁸⁰⁾ ⁽³⁸¹⁾.

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

170. *Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.*

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 ⁽⁷⁴³⁾.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo ⁽⁷⁴⁴⁾.

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 ⁽⁷⁴⁵⁾.

7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenni, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ^{(746) (747)}.

D.Lgs. 31-3-1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.

91. Registro italiano dighe - RID.

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale. ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾.

D.L. 4-7-2006 n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi.

1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
- e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso ⁽⁶⁰⁾;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ⁽⁶¹⁾;

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso ⁽⁶²⁾.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi ⁽⁶³⁾.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.

Disposizioni urgenti in materia tributaria e penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, NONCHÉ DI POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ARTICOLO 1.

(Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria).

1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci. ».

3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. È fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.

5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo, le parole: « di cui all'articolo 52 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 51 e 52 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le autorizzazioni per l'accesso presso gli enti indicati al n. 7) dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale. ».

6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. ».

7. All'articolo 35, comma 35-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche. ».

8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: « Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale ».

9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.

12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: « Con la convenzione » a: « è definita » sono sostituite dalle seguenti: « La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e definisce anche ».

13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: « mediante posta elettronica certificata ».

14. Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finan-

ziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria nonché delle amministrazioni statali, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.

16. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.

17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.

18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: « Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia. ».

19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

ARTICOLO 2.

(Misure in materia di riscossione).

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: « la maggioranza » a: « ed » sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente: « *6-bis*. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17. ».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario. »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « *3-bis*. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario. »;

3) al comma *7-ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento. »;

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 6 e *7-ter* ».

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis*. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di

alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. ».

5. All'articolo 3, comma 22, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « e 119 » sono soppresse.

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 72-*bis*. (*Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio*) — 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2. ».

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente: « 25-*bis*. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».

8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

« ART. 48-*bis* (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*) — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. ».

9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. ».

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: « locali » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

11. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: « comma 7, » sono inserite le seguenti: « complessivamente denominati agenti della riscossione, ».

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 28-*ter* (*Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta*). — 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5. ».

13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). — 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione. ».

14. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: « 2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;

c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile. ».

15. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE
AGRICOLTURA E CATASTO

ARTICOLO 3.

(Recupero della base imponibile).

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con riferimento alla quota capitale del canone. »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti. ».

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: « il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti » sono sostituite dalle seguenti: « al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti ».

3. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « 12,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

5. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: « 13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

6. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: « 11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate

relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

7. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

8. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 è inserito il seguente:

« 188-*bis*. (*Campione d'Italia*) — 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. ».

9. Per l'anno 2006, l'articolo 188 del citato testo unico di cui al comma 8, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

10. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

11. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 8 è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

12. Il comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

« 25. All'articolo 51, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La disposizione di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. ».

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*bis*, comma 3, dopo la parola: « imposta » sono inserite le seguenti: « salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, primo periodo, »;

b) all'articolo 34, comma 6:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-*bis*. »;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) nel terzo periodo le parole: « superiore a cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro »;

4) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 20.658,28 euro a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. ».

2. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori — riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 — esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte

sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

3. In sede di prima applicazione del comma 2, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).

5. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici

provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

6. All'articolo 9, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

7. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 5.

8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di catasto).

1. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

2. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro delle finanze 19

aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché gli oneri di cui al comma 2.

4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI BENI E DI DIRITTI

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro).

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « L'imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-*quater*, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di

beni per causa di morte, limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-*quinquies*, lettera *a*), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. »;

b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1 le parole: « e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico » sono soppresse;

2) dopo l'articolo 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;

1-*quater*) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:

se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;

b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;

in ogni altro caso: 3%.

1-*quinquies*) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:

se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto:

a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;

b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%;

se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto: 3% ».

2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: « *d-bis*) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte. »;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis*) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte è l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. »;

c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « *4-bis*. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. »;

d) all'articolo 41, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « *2-bis*. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione. »;

e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente: « *i-bis*) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma *5-bis*. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono alle aziende, né dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge. »;

f) all'articolo 57, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « *8-bis*. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione. »;

g) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « *3-bis*. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge. ».

4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.

Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:

devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;

devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:

devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma *2-bis*, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;

devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento. ».

5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dai seguenti:

« 2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:

a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;

b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonché la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:

a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;

b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonché negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonché i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta. »;

b) all'articolo 14, comma 1, la parola: « franchigie » è soppressa.

6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesì dalla data medesima.

CAPO IV

MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, NONCHÉ DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI INCENTIVI ALLE IMPRESE

ARTICOLO 7.

(Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale).

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come « euro 0 » o « euro 1 », con autovetture immatricolati come « euro 4 » o « euro 5 », che emettono meno di 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come « euro 4 » o « euro 5 ». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un

veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come « euro 0 » o « euro 1 ».

3. Per l'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno validità esclusivamente per i veicoli acquistati ed immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2007.

5. All'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: « per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori ».

6. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: *a*) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; *b*) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

7. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi

2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico.

9. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

13. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 12, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

14. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 13 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

16. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive.

17. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 1994/12/CE, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Le cinque annualità di cui al comma 17 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

19. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: « 55,00 »;

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: « L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata. »;

c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 – L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. ».

20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-*quinquies* alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.

22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

23. All'articolo 14-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: « 31 ottobre 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2006 ».

24. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre »

25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « secondo i seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati »;

2) alla lettera *a*), numero 2, le parole: « o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta » sono soppresse;

3) alla lettera *b*), le parole da: « nella misura del 50 per cento » fino a quelle « Tale percentuale è elevata all'ottanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'ottanta per cento »; nella stessa lettera, le parole: « nella suddetta misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento »;

4) dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: « *b-bis*) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro. ».

26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.

27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: « Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano », sono aggiunte le seguenti: « nel settore della distribuzione commerciale, ».

ARTICOLO 8.

(Accelerazione degli incentivi alle imprese).

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere *d*), *e*) ed *f*).

2. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 3.

3. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al comma 2, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 1 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base

delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 4, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 2; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.

4. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 3.

5. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

CAPO V

DISMISSIONI DI IMMOBILI

ARTICOLO 9.

(Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione).

1. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Agenzia del Demanio » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento del tesoro »;

b) al secondo periodo, le parole: « Agenzia del Demanio » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento del tesoro »;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti. ».

ARTICOLO 10.

(Disposizioni in materia di alienazioni di immobili non strumentali di Poste Italiane S.p.a.).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-*quater*. I beni immobili non più strumentali all'esercizio postale, di proprietà delle Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Poste Italiane S.p.A., o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto.

6-*quinquies*. Alle alienazioni di cui al comma 6-*quater* si procede secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e dalle altre disposizioni normative in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'esonero della consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è soppresso. ».

ARTICOLO 11.

(Immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria).

1. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a., o dalle società da essa controllate » sono sostituite dalle seguenti: « di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate »;

b) il terzo periodo è soppresso.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

ARTICOLO 12.

(Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS).

1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni auto-

stradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 1 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) il riallineamento, in sede di revisione periodica, delle tariffe al livello necessario e sufficiente per una gestione e sviluppo efficienti delle infrastrutture;

b) la determinazione del saggio reale di adeguamento annuo delle tariffe, per il successivo periodo convenzionale, secondo metodologie che consentano l'equa remunerazione del capitale direttamente pertinente alle infrastrutture, in ragione delle previsioni relative all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, nonché al tasso di incremento della produttività conseguibile dai concessionari;

c) la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale;

d) la destinazione a vantaggio degli utenti di parte della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

e) il recupero a favore degli utenti degli importi e degli eventuali extraprofitti relativi a impegni di investimento non ottemperati nel periodo precedente;

f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario;

g) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue

funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

h) la individuazione nel progetto definitivo del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

l) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

m) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2, sono sottoposti all'esame del CIPE, che s'intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e, conseguentemente, attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure per le quali non sia esclusa la partecipazione, rispetto alla concessionaria, di società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, escludendo comunque, in tali casi, dette società dalle attività di progettazione;

e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale.

5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica. ».

5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 1, dichiara di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 2, il rapporto concessorio si estingue automaticamente. ANAS S.p.a. assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del concessionario che ne faccia domanda.

7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. subentra nella gestione diretta delle sue attività ai sensi del comma 6, secondo periodo.

8. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. »;

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

ARTICOLO 13.

(Attività di dragaggio).

1. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *11-bis.* Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A., l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale. »;

b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« *m)* assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a); ».

ARTICOLO 14.

(Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe).

1. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: « ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse »;

b) il secondo comma è soppresso.

2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture « Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria », il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI
E TUTELA DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 15.

(Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali).

1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — 1. Il Ministero si articola in quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4. ».

2. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

3. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: « dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici » sono sostituite dalle seguenti: « dal Segretario generale del Ministero »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « del Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero »;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: « sentito il capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il Segretario generale del Ministero ».

4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: « 3 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 6 anni ».

5. All'articolo 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'esercizio di tali funzioni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ». In sede di prima attuazione, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo, che è conseguentemente soppressa.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

ARTICOLO 16.

(Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività culturali).

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni

e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta per cento di tali posti e, per la restante quota, tramite concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero medesimo, per almeno due anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

ARTICOLO 17.

(ARCUS S.p.a.).

1. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale.

ARTICOLO 18.

(Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari).

1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni » e al secondo periodo la parola: « 2008 » è sostituita dalla seguente: « 2010 »;

b) il comma 6 è abrogato.

2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

3. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo.

4. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

ARTICOLO 19.

(Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali).

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« *12-bis.* Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente parco spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001) e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. ».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, nel secondo comma sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo le parole: « Peraltro, a coloro che » sono sostituite dalle seguenti: « Ai componenti degli organi di cui al primo comma che ».

ARTICOLO 20.

(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

1. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT – di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:

a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) sono organi dell'Agenzia

– il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata

esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

– il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

– il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono a carico del bilancio dell'APAT, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

ARTICOLO 21.

(Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale

sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. »;

c) al comma 2, dopo le parole: « Comandante generale della Guardia di finanza », sono inserite le seguenti: « dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri tutela del lavoro; »;

d) al comma 3, dopo le parole: « invitati a partecipare » sono inserite le seguenti: « i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, » ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. ».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: « comandante regionale della Guardia di finanza; » sono inserite le seguenti: « dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri; »;

b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: « ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri ».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « comandante provinciale della Guardia di finanza, » sono inserite le seguenti: « il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, » ;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore. ».

4. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili. ».

ARTICOLO 22.

(Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL).

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: « con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale » fino a: « dell'INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza dei servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute ».

ARTICOLO 23.

(Contributi previdenziali per il settore agricolo).

1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5%.

CAPO IX

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'EDITORIA E LE COMUNICAZIONI

ARTICOLO 24.

(Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).

1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla

semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1. occupazione dei giornalisti;

2. tutela del prodotto editoriale primario;

3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

ARTICOLO 25.

(Regime di pubblicità dei contributi statali).

1. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

ARTICOLO 26.

(Erogazione delle provvidenze per l'editoria).

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,

e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule rateizzate, determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonchè alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.

ARTICOLO 27.

(Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

ARTICOLO 28.

(Rimborsi per abbonamenti).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2007 » e alla lettera *b*) le parole: « al rimborso dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al rimborso del 60 per cento ».

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2007 » e alla lettera *b*) le parole: « al rimborso dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al rimborso del 60 per cento ».

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

ARTICOLO 29.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250).

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera *a*), le parole: « della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi » sono sostituite dalle seguenti: « dei costi risultanti dal bilancio »;

b) al comma 9 le parole: « della media » sono soppresse;

c) al comma 10, lettera *a*), le parole: « della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi » sono sostituite dalle seguenti: « dei costi risultanti dal bilancio ».

2. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nel comma 2, lettera *c*), le parole: « precedente a quello » sono soppresse.

3. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: « fino a 40 mila copie di tiratura media » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 30 mila copie di tiratura media ».

4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

ARTICOLO 30.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

2. All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « dei costi complessivamente ammissibili » sono sostituite dalle seguenti: « degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo ».

3. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

ARTICOLO 31.

(Convenzioni aggiuntive).

1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.

ARTICOLO 32.

(Riproduzione di articoli di riviste o giornali).

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

ARTICOLO 33.

(Modalità di rimborso alla società Poste Italiane).

1. Le somme ancora dovute alla società Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

ARTICOLO 34.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche).

1. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00 » sono sostituite dalle seguenti « da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00 » e le parole: « di euro 5.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 50.000,00 »;

b) al comma 5, le parole: « al doppio dei » sono sostituite dalle seguenti: « a venti volte i »;

c) al comma 8, le parole: « da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00 »;

d) al comma 9, dopo le parole: « articolo 32, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ». Le parole: « da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00 »;

e) al comma 11, le parole: « da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 »;

f) al comma 13, le parole: « da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00 »;

g) al comma 14, le parole: « da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00 »;

h) al comma 16, le parole: « da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00 »;

i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: « 17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. ».

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

ARTICOLO 35.

(Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca).

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. »; nel comma 8-*bis* del medesimo articolo 1 sono soppresse le parole: « , il Ministero dell'università e della ricerca ».

ARTICOLO 36.

(Valutazione del sistema universitario e della ricerca).

1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

2. I risultati delle attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO 37.

(Disposizioni in materia di ordinamento universitario).

1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.»

2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-

secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

3. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

CAPO XI

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E FUNZIONALITÀ DEL SETTORE PUBBLICO

ARTICOLO 38.

(Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici).

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.

2. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.

ARTICOLO 39.

(Disposizioni in materia di tutela dell'euro).

1. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

2. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze — Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 3, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni — secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

4. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 40.

(Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE).

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ».

2. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18

maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

3. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione ».

ARTICOLO 41.

(Incarichi dirigenziali).

1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 », sono aggiunte le seguenti: « , al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6, ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 1 e 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

4. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 42.

(Razionalizzazione del settore della formazione del personale della pubblica amministrazione).

1. L'Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, è soppresso. Con delibera adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 287 del 1999, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione individua, nell'ambito delle strutture organizzative della stessa, il servizio responsabile dell'attuazione dei compiti attribuiti all'Osservatorio, definendo le ulteriori disposizioni per il loro svolgimento.

2. La sede di Acireale della Scuola di cui al comma 1 è soppressa. Nei confronti del personale in servizio presso la sede predetta sono attivate le procedure di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del Formez — Centro di formazione studi presenta al Dipartimento della funzione pubblica un aggiornamento del piano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, contenente misure di riorganizzazione interna dell'Istituto volte a conseguire, nell'anno finanziario 2007, risparmi di spesa non inferiori al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1999. Ai fini dell'applicazione del presente comma i termini di trenta e sessanta giorni stabiliti nel citato articolo 3, comma 2, sono entrambi ridotti a quindici giorni. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione comunica immediatamente l'approvazione del piano al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle conseguenti variazioni da apportare alla tabella C allegata alla legge finanziaria.

ARTICOLO 43.

(Qualità e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici).

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispose, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.

ARTICOLO 44.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni — Nuovo Codice della strada).

1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente:

« La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. »;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente:

« Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. ».

2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

3. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole: « il certificato di circolazione » sono inserite le seguenti: « , quando previsto, »;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ».

4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del

veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. ».

ARTICOLO 45.

(Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe).

1. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.

2. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, nonché dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

3. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

5. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi del presente articolo, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

6. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

7. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato decreto, senza oneri a carico dei bilanci pubblici. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

ARTICOLO 46.

(Proroga del termine in materia di soppressione di organismi).

1. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».

ARTICOLO 47.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a milioni 27,05 per l'anno 2006, a milioni 390,5 per l'anno 2007, a milioni 402,3 per l'anno 2008, a milioni 391,3 per l'anno 2009 ed a milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 48.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2006.

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio
dei Ministri.*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro del-
l'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA.

ALLEGATO

(previsto dall'art. 7, comma 21)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N.	OGGETTO	Tariffa in Euro	
1	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
1.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; – foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; – vertice o caposaldo, per le copie di monografia; – punto, per il quale si determinano le coordinate; – unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; – unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
2.1	per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
3.1	per ogni estratto di mappa.	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 6,04



15PDL0014210